SUPPLEMENTO DEL 1886

ALL'ANNUARIO

DELLA LIBRERIA E TIPOGRAFIA IN ITALIA

Milan — PUBBLICATO PER CURA

DELL'ASSOCIAZIONE TIPOGRAFICA-LIBRARIA ITALIANA

LE NUOVE

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

SULLA PROPRIETÀ LETTERARIA

SPAGNA, GERMANIA, SVEZIA, FRANCIA

CON LA

LEGISLAZIONE INTERNA DEI DIVERSI STATI

MILANO

Via San Giuseppe, 5

1886.

AVVERTENZA

La *Associazione tipografico-libraria,* d'accordo colla *Società italiana degli Autori*, ha creduto fare cosa utile ai cultori delle discipline riguardanti i diritti di autore, e specialmente agli autori e editori, col raccogliere in un volume i più recenti trattati stipulati dall'Italia colla Francia, colla Germania, colla Spagna e colla Svezia e Norvegia, riferendo in seguito a ciascuno di essi la legislazione interna dei singoli Stati nella materia.

Ognuno comprenderà di leggieri l'importanza di questa pubblicazione; imperocchè, se può giovare agli interessati ed ai giuristi il conoscere quali termini e quali stipulazioni furono sancite nei diversi trattati per la tutela dei diritti intellettuali, questa cognizione sarebbe sempre incompleta e insufficiente quando non si avessero parimenti alla mano le disposizioni di legge che in ciascuno Stato concretano ed assicurano l'esercizio di cotali diritti.

Colla scorta di questo volume l'autore e l'editore possono facilmente rintracciare l'estensione dei benefici e della tutela che ogni trattato loro assicura nei vari Stati d'Europa, e le formalità e procedure che vi sono in pratica.

Così pure il giureconsulto e il legislatore trovano in ciascuna legislazione speciale qualche disposizione, che non esiste in altre: ha quindi campo e modo di approfondire i propri studi e raffronti, ed avvisare a quelle ulteriori riforme che valgano a sempre meglio perfezionare la nostra legislazione interna.

Sappiamo che il Governo sta per ultimare le sue pratiche per nuovi trattati simili colla Gran Brettagna, coll'Austria, col Belgio, colla Svizzera e colla Russia; e quando ciò avvenga non mancheremo di completare con essi la nostra pubblicazione.

È una conquista della civiltà moderna la protezione che si va universalmente a consolidare sul patrimonio delle scienze, delle lettere e delle arti, e crediamo non sarà male accolto questa specie di Digesto sulla proprietà letteraria.

I.

CONVENZIONE LETTERARIA

CONCHIUSA FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

il 28 giugno 1880

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Mastà il Re di Spagna, mossi dallo stesso desiderio di garantire nei loro rispettivi Stati l'esercizio del diritto di proprietà sopra le opere scientifiche, letterarie ed artistiche che vedano la luce nell'una e nell'altra delle due nazioni, hanno creduto opportuno di stipulare una Convenzione speciale a quest'effetto, e hanno nominato per loro plenipotenziari, cioè Sua Maestà il Re d'Italia, il cavaliere Augusto dei baroni Peiroleri, Grande Uffiziale degli Ordini dei santi Maurizio e Lazzaro, ecc., e Sua Maestà il Re di Spagna, Sua Eccellenza il signor Don Diego Coello de Portugal y Quesada, ecc.

I quali, dopo essersi comunicati reciprocamente i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1. A cominciare dall'epoca in cui, giusta le disposizioni dell'articolo 7, la presente Convenzione sarà messa in vigore, gli autori, gli editori e i traduttori di opere scientifiche, letterarie ed artistiche, o loro aventi causa, che avranno assicurato con le formalità prescritte dalla legge il loro diritto di proprietà o di riproduzione in uno dei due paesi contraenti,

godranno nell'altro paese dei diritti accordati agli autori o editori o traduttori delle opere stesse, o loro aventi causa, dalla legge locale, senza che sia necessario di compiere le formalità prescritte dalla legge medesima.

Ciò non di meno, questi diritti, che non dovranno avere una durata maggiore di quella accordata agli autori, editori, traduttori, o loro aventi causa, nazionali, non potranno in ogni caso eccedere la durata stabilita dalla legge del paese di origine.

L'espressione « opere scientifiche, letterarie ed artistiche » usata al principio di quest'articolo comprende la pubblicazione di libri, d'opere drammatiche, composizioni musicali, disegni, pitture, sculture, incisioni, litografie e fotografie, le carte, i piani, i disegni scientifici ed ogni altra produzione scientifica, letteraria od artistica, che si possa pubblicare coi vari sistemi di stampa e con tutti i mezzi di riproduzione ora conosciuti o che potranno essere inventati in avvenire.

I procuratori o gli aventi causa degli autori, traduttori, compositori, pittori, scultori, incisori e fotografi godranno dei medesimi diritti accordati dalla presente Convenzione agli autori, traduttori, compositori, pittori, scultori, incisori e fotografi.

Art. 2. Quando l'autore, l'editore o il traduttore di una delle opere specificate all'articolo 1 abbia ceduto il suo diritto di pubblicazione o di riproduzione ad un editore di uno dei due paesi o di un paese straniero, sotto la condizione che gli esemplari di questa opera o di queste edizioni non possano essere venduti nell'altro paese, questi esemplari o edizioni saranno considerati e trattati come contraffazioni.

Questa disposizione non si applica agli esemplari o edizioni in transito pel territorio a destinazione di un terzo paese.

Art. 3. In caso di contravvenzione si applicheranno in ciascun paese le regole di competenza e di procedura, come pure le pene determinate dalle leggi rispettive, come se la contravvenzione fosse stata commessa in pregiudizio di una opera o di una produzione d'origine nazionale.

I caratteri costitutivi della contraffazione, come pure di qualsiasi contravvenzione, saranno stabiliti dai tribunali di ciascun paese in conformità delle leggi locali.

Quando in uno dei due paesi si dovrà dare giudizialmente la prova che l' autore, editore o traduttore abbia assicurato il proprio diritto mediante le formalità prescritte dalla legge nel paese d' origine, basterà, per quanto concerne le formalità prescritte dalla legge italiana, un certificato rilasciato dalla Prefettura presso la quale è stata fatta la dichiarazione e depositata l'opera, legalizzato dai Ministeri d'agricoltura, industria e commercio e degli affari esteri in Roma e dal Ministro d'Italia in Madrid; e, per ciò che concerne le formalità prescritte dalla legge spagnuola, basterà un certificato rilasciato dal Ministero del *Fomento* e legalizzato dal Ministero degli affari esteri in Madrid e dal Ministro di Spagna in Roma.

Art. 4. Rimane inteso che, se una delle Alte Parti contraenti venisse a stipulare con una terza Potenza una Convenzione sulla proprietà intellettuale e ad accordarle maggiori vantaggi, l'altra godrebbe degli stessi vantaggi nelle medesime condizioni.

Art. 5. Al fine di facilitare la esecuzione della presente Convenzione le due Alte Parti contraenti si obbligano a rimettersi reciprocamente, ogni trimestre, una lista delle opere per le quali gli autori, editori e traduttori hanno assicurato, mediante le formalità prescritte dalla legge, i propri diritti nel paese rispettivo, e a comunicarsi regolarmente le leggi ed i regolamenti che saranno d' ora innanzi pubblicati nel loro rispettivo paese circa il diritto di proprietà intellettuale sulle opere e produzioni comprese nella presente Convenzione.

Art. 6. Le stipulazioni della presente Convenzione non potranno portare pregiudizio al diritto che ognuna delle due Parti contraenti si riserva espressamente di sorvegliare o di interdire con provvedimenti legislativi o di polizia interna la vendita, circolazione, rappresentazione o esposizione di qualunque opera o produzione a riguardo della quale uno dei due paesi stimerà conveniente di esercitare questo diritto.

Art. 7. La presente Convenzione sarà messa in vigore nel più breve termine possibile dopo lo scambio delle ratifiche. Il Governo di ciascuno dei due paesi farà sapere anticipatamente il giorno fissato per l'andata in vigore di questa Convenzione, e le sue disposizioni non saranno applicabili che alle opere od articoli pubblicati dopo l'epoca fissata.

La presente Convenzione sarà obbligatoria per sei anni a cominciare dal giorno della sua andata in vigore; e, nel caso in cui niuna delle Parti contraenti avesse notificato all'altra un anno prima della fine del detto periodo la sua intenzione di farne cessare gli effetti, essa resterà obbligatoria per un anno e così di seguito di anno in anno sino a dodici mesi dopo che una delle due Parti l'avrà denunziata.

Le Alte Parti contraenti si riservano tuttavia la facoltà di introdurre di comune accordo nella presente Convenzione le modificazioni che l'esperienza dimostrasse convenienti e che fossero compatibili con lo spirito e i principii della Convenzione stessa.

Art. 8. La presente Convenzione sarà ratificata ed il cambio delle ratifiche avrà luogo in Roma nel termine di quaranta giorni a partire da quello in cui sarà firmata, o prima se sarà possibile (1).

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi l'hanno firmata in doppio originale e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatta in Roma, il ventotto giugno mille ottocento ottanta.

A. PEIROLERI. *(L. S.)*

Conte COELLO DE PORTUGAL. *(L. S.)*

(1) Le ratifiche furono scambiate addì 24 luglio 1880, e il Decreto Reale 25 stesso mese ed anno n. 5568 (serie 3.a) dava esecuzione al suesteso trattato a cominciare dal 15 agosto 1880.

LEGGE SPAGNUOLA
sulla proprietà intellettuale, 10 gennajo 1879.

DON ALFONSO XII

PER LA GRAZIA DI DIO RE COSTITUZIONALE DI SPAGNA.

Tutti coloro che la presente vedranno e intenderanno, sappiano che le Cortes hanno decretato e Noi abbiamo sanzionato quanto segue:

Art. 1. La proprietà intellettuale comprende, per gli effetti di questa legge, le opere scientifiche, letterarie ed artistiche, che in qualunque modo possono venire alla luce.

Art. 2. La proprietà letteraria spetta:

1.° Agli autori per le opere loro proprie;

2.° Ai traduttori per la loro traduzione, se l'opera originale è straniera e le Convenzioni internazionali non ne impediscano la traduzione, oppure se l'opera, essendo spagnuola, sia passata nel dominio pubblico, o, in caso contrario, se ne sia ottenuto il permesso dall'autore;

3.° A coloro i quali rifondono, copiano, ricavano estratti, compendiano o riproducono opere originali spagnuole, spetta il diritto di proprietà per i loro lavori, purchè questi lavori siano fatti col permesso dei proprietari;

4.° Agli editori di opere inedite, che non abbiano autore conosciuto, o di quelle altre, anche inedite, di autori conosciuti che siano passate in dominio pubblico;

5.° Agli aventi alcuno dei diritti sopra specificati sia per eredità, sia per qualsivoglia altro titolo di translazioni di proprietà.

Art. 3. I benefizi di questa legge sono pure applicabil:

1.° Agli autori di mappe, di piani o di disegni scienitifici;

2.° Ai compositori di musica;

3.° Agli autori di opere d'arte per la riproduzione delle medesime sotto qualunque forma;

4.° Agli aventi diritto da quelli innanzi indicati.

Art. 4. I benefizi di questa legge sono estesi del pari:

1.° Allo Stato ed alle sue corporazioni, ed a quelle provinciali e municipali;

2.° Agli istituti scientifici, letterari ed artistici, o di altra specie legalmente costituiti.

Art. 5. La proprietà intellettuale sarà sotto l'imperio del diritto comune senza altre limitazioni eccetto quelle imposte dalla legge.

Art. 6. La proprietà letteraria spetta agli autori durante la loro vita, e si trasmette ai loro eredi testamentari o legittimi pel termine di 80 anni. È anche trasmissibile per atti tra vivi, e coloro che l'acquisteranno durante la vita dell'autore ne godranno sino ad 80 anni dopo la morte di costui, se non lascia eredi legittimi. Se poi ne lascia, il diritto dei cessionari terminerà 25 anni dopo la morte dell'autore, e la proprietà passerà ai suddetti eredi legittimi pel tempo di 55 anni.

Art. 7. Niuno potrà riprodurre opere altrui senza il permesso del proprietario e nemmeno annotarle, ampliarle o migliorarne l'edizione; però chiunque potrà pubblicare come sua esclusiva proprietà, commentari, critiche e note che alle stesse si riferiscono, comprendendovi soltanto la parte del testo necessaria all'oggetto.

Se l'opera fosse musicale, la proibizione si estenderà del pari alla pubblicazione totale o parziale delle melodie, con o senza accompagnamento, trasportate o ridotte per altri strumenti, o con caratteri differenti, o sotto qualunque altra forma che non sia quella pubblicata dall'autore.

Art. 8. Non è necessaria la pubblicazione delle opere perchè la legge garantisca la proprietà intellettuale. Niui pertanto ha diritto di pubblicare senza il permesso dell'a tore un'opera scientifica, letteraria od artistica, che sia sta stenografata, annotata o copiata durante la sua lettura, es cuzione od esposizione pubblica o privata, come del pari proibita la pubblicazione di spiegazioni orali.

Art. 9. L'alienazione di un'opera d'arte, salvo patto in contrario, non porta seco la cessione del diritto della riproduzione della medesima, nè della sua esposizione pubblica; tali diritti rimangono riservati all'autore o a chi vi abbia diritto.

Art. 10. Per poter copiare o riprodurre nelle stesse od altre dimensioni, ed in qualunque modo le opere d'arte originali esistenti in pubbliche gallerie, durante la vita del loro autore, è necessario il consenso di questi ultimi.

Discorsi parlamentari. — Art. 11. L'autore è proprietario dei suoi discorsi parlamentari; essi potranno essere ristampati, senza il permesso suo o di chi vi abbia diritto, solamente nel *Giornale delle Sessioni del Corpo legislativo*, cui egli appartiene, e nei giornali politici.

Traduzioni. — Art. 12. Se la traduzione si pubblica per la prima volta in paese straniero col quale vi sian Convenzioni sulla proprietà letteraria, si osserverà quanto in esse è stipulato per risolvere le questioni che nascessero, e per quello che nelle medesime non è risoluto si osserverà quanto prescrive questa legge.

Art. 13. I proprietari di opere estere godranno del loro diritto di proprietà anche in Ispagna, ma saranno soggetti alle leggi della loro nazione; otteranno però solamente il diritto di proprietà delle traduzioni delle dette opere per tutto il tempo pel quale godono il diritto di proprietà delle opere originali nella loro nazione conformemente alle leggi di essa.

Art. 14. Il traduttore di opera che sia passata sotto il dominio pubblico ha soltanto il diritto di proprietà sulla sua traduzione, e non potrà opporsi che altri la traduca di nuovo.

Art. 15. I diritti che accorda l'articolo 13 ai proprietari di opere estere in Ispagna saranno solamente applicabili a quelle nazioni che concedono ai proprietari di opere spagnole completa reciprocità.

Processi e cause. — Art. 16. Le parti saranno proprietarie degli scritti presentati in loro nome in qualunque pro-

cesso o causa; però non potranno pubblicarli senza che ne abbiano ottenuto il permesso dal tribunale che emette la sentenza, il quale l'accorderà dopo che siano resi esecutivi il processo o la causa, purchè però ritenga che la pubblicazione in sè stessa non produca inconvenienti nè pregiudichi niuna delle parti.

Gli avvocati che abbiano autorizzati gli scritti o le difese potranno farne collezioni previo permesso del tribunale e consenso della parte rispettiva.

Art. 17. Per pubblicare copie o estratti di cause o processi espletati è mestieri che il tribunale giudicante ne dia il permesso, che accorderà o rifiuterà prudentemente e senza ulteriore ricorso.

Art. 18. Se due o più chiedessero il permesso di pubblicare copie od estratti di cause o di processi espletati, il tribunale potrà, secondo i casi, concederlo ad alcuni e negarlo agli altri, e potrà imporre quelle restrizioni che reputerà convenienti.

Opere drammatiche e musicali. — Art. 19. Non potrà essere rappresentata in teatro, nè in alcun luogo pubblico, tutta o parte di una composizione drammatica o musicale, senza previo permesso del proprietario.

Gli effetti di questo articolo si estendono alle rappresentazioni date da società costituite in qualunque forma nella quale entri contribuzione di denaro.

Art. 20. I proprietari di opere drammatiche o musicali possono fissare liberamente i diritti di rappresentazione quando ne accordano il permesso, però se non li fissano, potranno reclamare soltanto quelli stabiliti dai regolamenti.

Art. 21. Niuno potrà eseguire, vendere nè dare a nolo, senza permesso del proprietario, alcuna copia delle opere drammatiche o musicali, che dopo essere state presentate al pubblico per la prima volta, non fossero state stampate.

Art. 22. Dei diritti di rappresentazione di ogni opera lirico-drammatica, una metà spetterà al proprietario del libretto e l'altra a quello della musica, salvo patto in contrario.

Art. 23. L'autore di un libretto o di qualsivoglia composizione posta in musica ed eseguita in pubblico, sarà esclusivo padrone di stampare e di vendere la sua opera letteraria separatamente dalla musica, ed il compositore di questa potrà fare lo stesso per la sua opera musicale.

Nel caso che l'autore di un libretto ne proibisse completamente la rappresentazione, l'autore della musica potrà applicarla ad altra nuova opera drammatica.

Art. 24. Le imprese, le società o i privati che, facendo eseguire in pubblico un'opera drammatica o musicale, l'annunziassero cambiandone il titolo, sopprimendo, alterando o ampliando qualche brano o passaggio dell'opera, senza permesso dell'autore, saranno considerati come frodatori della proprietà letteraria.

Art. 25. L'esecuzione in pubblico non autorizzata di una opera drammatica o musicale sarà punita con le pene stabilite dal Codice e con la perdita totale dell'incasso, che sarà integralmente devoluto al proprietario dell'opera eseguita.

Opere anonime. — Art. 26. Gli editori di opere anonime, o pseudonime godranno sulle medesime gli stessi diritti spettanti agli autori ed ai traduttori sulle proprie, sino a tanto che non si provi in forma legale qual è l'autore o traduttore omesso o nascosto sotto il pseudonimo. Quando ciò venga provato, l'autore, o il traduttore, o chi vi abbia diritto, subentreranno in tutti i loro diritti agli editori di opere anonime o pseudonime.

Opere postume. — Art. 27. Sono opere postume, oltre quelle che non sono state pubblicate in vita dall'autore, le altre pubblicate durante la vita di esso, se lo stesso autore alla sua morte le lascia rivedute, ampliate, annotate o corrette in guisa che meritino d'essere tenute in conto di opere nuove. In caso di controversia innanzi ai tribunali, precederà la decisione un pronunziato di periti.

Collezioni legislative. — Art. 28. Le leggi, i decreti, le disposizioni reali, i regolamenti ed altre disposizioni che emanino dai poteri pubblici possono essere inserite nei giornali ed in altre opere, nelle quali per la loro natura o scopo

convenga di citarle, commentarle, criticarle o riportarle letteralmente; niuno però potrà pubblicarle nè separatamente, nè in collezione senza espresso permesso del Governo.

Giornali. — Art. 29. I proprietari di giornali, i quali vogliono assicurare la proprietà di questi ed assimilarli alle produzioni letterarie per godere dei benefizi della presente legge, presenteranno alla fine di ogni anno, al *Registro della proprietà intellettuale,* tre collezioni dei numeri pubblicati nel corso dello stesso anno.

Art. 30. L'autore od il traduttore di scritti che sieno stati inseriti, o che in seguito si inseriranno in pubblicazioni periodiche, o quelli che abbiano diritto sui detti scritti, potranno pubblicarli formando collezione scelta, o completa di essi, se non sia convenuto altrimenti col proprietario del giornale.

Art. 31. Gli scritti e i telegrammi inseriti in pubblicazioni periodiche potranno essere riprodotti in qualunque altra pubblicazione della stessa specie, purchè nella pubblicazione che prima li riportò non sia espresso accanto al titolo della stessa, od alla fine dell'articolo la proibizione di riprodurli; in ogni caso s'indicherà sempre l'originale dal quale sono copiati.

Collezioni. — Art. 32. L'autore o il traduttore di diverse opere scientifiche, letterarie o artistiche può pubblicarle tutte, o alcune in collezione, quantunque le abbia parzialmente alienate.

L'autore di discorsi letti nelle Accademie reali od in qualunque altra corporazione può pubblicarli in collezione o separatamente.

Gli accademici godono eguale facoltà per gli altri scritti compilati col consenso o per incarico delle dette Accademie, eccettuati quelli che a queste appartengono indefinitamente come scritti destinati all'insegnamento speciale e costante del loro rispettivo istituto.

(Registro) **Registrazione.** — Art. 33. Si stabilirà un *Registro generale della proprietà intellettuale* nel Ministero *del Fomento.*

In tutte le biblioteche provinciali ed in quella dell'istituto d'insegnamento secondario dei capoluoghi di provincia, dove manchino tali biblioteche, si aprirà un registro, nel quale si segneranno per ordine cronologico le opere scentifiche, letterarie od artistiche che in esse si presentano per gli effetti di questa legge.

Col proprio oggetto si segneranno del pari nel registro le incisioni, le litografie, i piani di architettura, le carte geografiche o geologiche, ed in generale qualunque disegno di indole artistica o scientifica.

Art. 34. I proprietari delle opere indicate nell' articolo precedente, rimetteranno, firmati, alle rispettive biblioteche tre esemplari per ciascuna di dette opere: uno da rimanere in deposito nella medesima biblioteca provinciale o dell'istituto; l'altro pel Ministero del *Fomento* ed il terzo per la biblioteca nazionale.

Ottenuta dai capi delle biblioteche la relativa ricevuta ed il certificato dell'iscrizione delle opere nel registro provinciale, i proprietari delle stesse si dirigeranno al Governo civile perchè questo partecipi al Ministero del *Fomento* l'avvenuta iscrizione, e gli rimetta i due esemplari che in ogni caso spettano al detto Ministero ed alla biblioteca nazionale.

I Governi civili invieranno semestralmente alla direzione generale d'istruzione pubblica un quadro delle iscrizioni eseguite e dei cambiamenti ulteriori, per formare il registro generale della proprietà intellettuale.

Art. 35. Gli autori delle opere scientifiche, letterarie od artistiche andranno esenti da qualunque imposizione, contribuzione o gravame per la inscrizione nel registro.

Le leggi fisseranno la tassa corrispondente per la trasmissione della detta proprietà.

Art. 36. Per godere dei benefizi di questa legge è mestieri che il diritto di proprietà sia stato inscritto nel registro della proprietà intellettuale, giusta quanto è stabilito negli articoli precedenti.

Quando un' opera drammatica o musicale sia stata rappresentata in pubblico, e non sia stata stampata, basterà,

per godere del diritto di proprietà, presentare un solo esemplare manoscritto della parte letteraria ed uno simile delle melodie col loro accompagnamento corrispondente nella parte musicale.

Il termine per eseguire la registrazione sarà quello di un anno a partire dal giorno della pubblicazione dell' opera; però il proprietario godrà dei benefizi di questa legge dal giorno in cui cominciò la pubblicazione, e li perderà solo nel caso che non adempia, nell'anno conceduto per la inscrizione, a ciò che è richiesto per la detta registrazione.

Art. 37. I quadri, le statue, i bassi ed alti-rilievi, i modelli di architettura e di topografia, ed in generale tutte le opere d' arte, di pittura, scultura o plastica sono escluse dall' obbligo della registrazione e del deposito. Non perciò i loro proprietari cessano di godere pienamente tutti i benefizi che accordano la presente legge e il diritto comune alla proprietà delle opere dell' ingegno.

Norme per la decadenza. — Art. 38. Ogni opera non inscritta nel *Registro della proprietà intellettuale* potrà essere pubblicata nuovamente, ristampata dallo Stato, dalle Corporazioni scientifiche o dai privati durante dieci anni a partire dal giorno in cui spirò il diritto di registrarla.

Art. 39. Se oltre i dieci stabiliti passasse un altro anno senza che nè l'autore nè chi vi abbia diritto, curino la registrazione dell'opera, questa entrerà definitivamente ed assolutamente nel dominio pubblico.

Art. 40. Le opere che non siano state pubblicate nuova mente dal loro proprietario per lo spazio di venti anni, passeranno in dominio pubblico, e lo Stato, le Corporazioni scientifiche od i privati potranno riprodurle senza alterarle: però niuno potrà opporsi che altri pure le riproduca.

Art 41. Un'opera, passati i venti anni, non entrerà nel dominio pubblico:

1.° Quando, essendo drammatica, lirico-drammatica o musicale, dopo che sia stata eseguita in pubblico, e che ne sia stata depositata una copia manoscritta al Registro, non arrivi ad essere stampata dal suo proprietario;

2.° Quando, dopo che sia stata stampata e posta in vendita l'opera, passino venti anni senza che venga ristampata, purchè il suo proprietario provi sufficientemente che nel detto periodo di tempo ne ha tenuto degli esemplari in vendita pubblica.

Art. 42. Perchè un'opera passi in dominio pubblico, ai sensi dell'articolo 40, è necessario che preceda una dichiarazione del *Registro della proprietà*, in forza della quale il Governo inciti il proprietario a ristamparla, fissandogli all'uopo il termine di un anno.

Art. 43. Quando le opere si pubblichino in parti successive e non tutte in una sol volta, i termini indicati dagli articoli 38, 39 e 40 cominceranno a decorrere quando l'opera sia finita.

Art. 44. Non si applicherà il disposto degli articoli 38, 39 e 40, quando l'autore, che conserva la proprietà dell'opera, prima che spirino i termini dai citati articoli assegnati, dichiari solennemente esser suo volere che l'opera non venga pubblicata.

Egual diritto, ed esercitato nella medesima forma, spetta all'erede, sempre che lo faccia valere in seguito a deliberazione di un consiglio di famiglia, costituito nelle forme che il regolamento stabilirà.

Penalità. — Art. 45. Delle frodi in danno della proprietà intellettuale commesse mediante la pubblicazione delle opere cui la legge si riferisce, risponderà in primo luogo colui che apparisca autore della frode, e, in difetto di costui, successivamente l'editore e lo stampatore, salvo prova in contrario della incolpabilità rispettiva.

Art. 46. I frodatori della proprietà delle opere dell'ingegno, oltre le pene che fissano l'articolo 552 ed i correlativi del Codice penale vigente, subiranno la perdita di tutti gli esemplari illegalmente pubblicati, i quali saranno consegnati al proprietario che patì la frode.

Art. 47. La precedente disposizione sarà applicabile:

1.° A coloro che riproducano in Ispagna le opere di proprietà privata stampate la prima volta in ispagnuolo in paese estero;

2.° A coloro i quali falsifichino il titolo o il frontespizio di qualche opera, oppure stampino in essa che l' edizione siasi fatta in Ispagna mentre fu pubblicata in paese estero;

3.° A coloro che imitino i detti titoli in guisa che si possa confondere il nuovo col vecchio, secondo il prudente giudizio dei tribunali;

4.° A coloro i quali importino in contrabbando dall'estero, opere in cui siasi commessa la frode, senza pregiudizio della responsabilità fiscale che loro incombe per aver frodato la dogana;

5.° A coloro i quali, in qualunque dei modi sopraindicati, rechino pregiudizio ad autori esteri, quando tra la Spagna ed il loro paese vi sia reciprocanza.

Art. 48. Saranno circostanze aggravanti della frode:

1.° Il cambiamento del titolo di un'opera o l'alterazione del suo testo per pubblicarla;

2.° La riproduzione all'estero, se dopo si introduce in Ispagna, e più ancora se si varia il titolo o se ne altera il testo.

Art. 49. I tribunali ordinari applicheranno gli articoli compresi in questo titolo per la parte che è di loro competenza.

I governatori di provincia e, dove questi non risiedono, gli alcadi ad istanza del proprietario di un' opera drammatica o musicale, decreteranno la sospensione della esecuzione dell' opera o il deposito del prodotto per quanto basti a garantirne i diritti di proprietà della rappresentazione.

Se tal prodotto non bastasse all'oggetto, potrà l'interessato promuovere innanzi ai tribunali l'azione relativa.

Diritto internazionale. — Art. 50. I cittadini degli Stati la cui legislazione riconosca agli spagnuoli il diritto della proprietà intellettuale nei termini stabiliti dalla presente legge, godranno in Ispagna dei diritti garantiti dalla legge medesima, senza bisogno di trattato nè di azione diplomatica, ma solo mediante l'azione privata dedotta innanzi al giudice competente.

Art. 51. Nel mese seguente a quello della promulgazione di questa legge, il Governo denunzierà le Convenzioni sulla proprietà intellettuale conchiuse con la Francia, l'Inghilterra, il Belgio, la Sardegna, il Portogallo ed i Paesi Bassi, e procurerà in seguito di stabilirne altre nuove con quante nazioni sia possibile, in armonia con ciò che in questa legge è prescritto e sotto le condizioni seguenti:

1.° Intera reciprocanza tra le due parti contraenti;

2.° Obbligo di trattamento reciproco della nazione più favorita;

3.° Ad ogni autore, o suoi aventi diritto, il quale abbia ottenuto la proprietà intellettuale in uno dei due Stati contraenti, sarà garantito il medesimo diritto nell' altro Stato, senza ulteriori formalità;

4.° È proibita in ciascuno Stato la stampa, la vendita, l'importazione e l'esportazione di opere in idioma o dialetto dell'altro Stato, quando non vi sia l'autorizzazione del proprietario dell' opera originale.

Effetti legali. — Art. 52. Gli effetti ed i benefizi della presente legge si applicheranno, salvo i diritti acquisiti per leggi anteriori:

1.° Alle opere che si comincieranno a pubblicare dal giorno della sua promulgazione;

2.° Alle opere che in detto giorno non fossero entrate nel pubblico dominio;

3.° Alle opere le quali, pur essendo entrate nel pubblico dominio, siano riacquistate dagli autori o traduttori, o dai loro eredi, in conformità delle prescrizioni della presente legge.

Passaggio dall'antico al nuovo sistema. — Art. 53. Della maggior durata, che colla presente legge è concessa alla proprietà intellettuale, godranno gli autori di opere di qualsiasi genere ed i loro eredi.

Potranno godere dello stesso beneficio coloro che avranno acquistato le opere nella forma stabilita dall'articolo 6.

Art. 54. Gli autori o gli aventi diritto, i quali, in conformità della presente legge, abbiano diritto di riacquistare

terà dalle opere scientifiche o letterarie pubblicate, purchè però non esistano nelle Convenzioni internazionali stipulazioni in contrario.

Art. 5. Per rifondere, copiare, compendiare o riprodurre opere originali spagnuole sarà necessario dimostrare che si è ottenuta autorizzazione scritta dagli autori o proprietari, il cui diritto di proprietà non sia caduto in prescrizione a norma di legge. In mancanza di un tale requisito gli autori non godranno dei benefizi legali, nè sul Registro avrà alcun effetto l'iscrizione.

Art. 6. Si considererà editore di opere inedite chiunque abbia pubblicati manoscritti che non sieno mai stati stampati, sia che vadano accompagnati da prefazioni, note, appendici, vocabolari, glossari, o da altre illustrazioni, sia che si pubblichi il solo testo manoscritto.

Art. 7. La proprietà accordata agli editori dall'articolo 26 della legge, sussisterà finchè non si provi legalmente chi è l'autore od il traduttore sconosciuto, omesso, o nascosto sotto il pseudonimo. Quando si verifichi tal caso l'autore, il traduttore o gli aventi diritto, subentreranno in tutti i diritti degli editori delle opere anonime o pseudonime, attenendosi alle condizioni dei contratti stipulati.

In mancanza di contratti le controversie relative ad indennizzi, ed ogni altro reclamo degli interessati sarà sottoposto al giudizio di periti nominati da ambo le parti, ed in caso di disaccordo da un terzo perito nominato dal giudice.

Art. 8. Per godere i benefizi dell'articolo 3 della legge è necessario:

1.° Che gli autori di mappe, piani o disegni scientifici dichiarino esser questi prodotto della loro mente, e li firmino, identificando la loro persona, mercè la presentazione di un certificato personale.

2.° Che i compositori di musica adempiano alle stesse formalità, presentando inoltre tre esemplari se l'opera fu stampata, e se fu rappresentata senza essere stampata, basterà uniformarsi a quanto prescrive l'articolo 36 della legge, trasmettendo un esemplare al *Registro generale* del Ministero del *Fomento.*

Art. 9. Ogni trasmissione di proprietà intellettuale di qualsiasi importanza, dovrà aver luogo per atto pubblico, il quale dovrà essere inscritto sul corrispondente Registro, senza di che l'acquirente non godrà dei benefizi della legge.

Art. 10. La prova periziale, cui si riferisce l'articolo 27 della legge, sarà regolata dalle disposizioni del Codice di procedura civile, ed i tribunali dovranno attenersi a quanto da esso è prescritto.

Art. 11. Sarà altresì compreso nel titolo II di questo Regolamento tutto quanto concerne le opere drammatiche e musicali.

Capitolo II. — *Dei documenti ufficiali.*

Art. 12. Quando le parti litiganti od i loro rappresentanti legali vogliano godere del diritto concesso dagli articoli 16, 17 e 18 della legge, ricorreranno al tribunale giudicante, il quale accorderà o rifiuterà il permesso in relazione agli interessi pubblici ed a quello delle famiglie, nonchè al disposto dell'artico 947 del Codice di procedura penale vigente. Nelle quistioni o cause in cui abbia preso parte il pubblico Ministero, sarà indispensabile, per concedere o rifiutare il permesso di cui si tratta, di sentire il *Ministero Fiscale* e le parti interessate.

Art. 13. Per prendere conoscenza e copia dei documenti e degli atti che si custodiscono negli archivi dello Stato si richiederà sempre un ordine o dal Ministero da cui quelli dipendono, o dal capo dell'ufficio all'uopo autorizzato.

Art. 14. L'autorizzazione per pubblicare le Leggi, i Decreti, le Ordinanze Reali, i regolamenti e le altre disposizioni del potere esecutivo ai quali si riferisce l'articolo 28 della legge sarà concessa dal Ministero, dal Centro Direttivo o dall'autorità che le hanno emanate, osservando se le annotazioni critiche ed i commentari delle suddette leggi, decreti, ecc., meritino tale titolo, e facendo constare in ogni caso la data e l' origine dell' autorizzazione.

Capitolo III. — *Delle pubblicazioni periodiche.*

Art. 15. I giornali quotidiani, settimanali, le riviste e tutte le serie di stampati che si pubblicano una o più volte al giorno, o ad intervalli regolari od irregolari di tempo collo stesso titolo, siano esse scientifiche, politiche, letterarie o di qualsiasi altra specie, saranno considerati come pubblicazioni periodiche.

Art. 16. Il proprietario di giornali periodici che desidera garantirne la proprietà, dovrà nel fare la dichiarazione al *Registro*, manifestare il concetto della domanda, senza pregiudizio dei diritti che potessero competere agli autori degli articoli od opere inserte in tali periodici, quando ne abbiano venduto soltanto il diritto d'inserzione.

La registrazione fatta dai proprietari delle pubblicazioni periodiche garantirà non solo la proprietà delle opere di cui han chiesta l'iscrizione come proprietari, ma ancora la proprietà degli autori o dei loro aventi diritto, i quali non vi abbiano rinunciato per averne autorizzata solamente l'inserzione.

Art. 17. Gli autori che si trovano nel caso previsto dall'articolo precedente non saranno tenuti ad inscrivere di nuovo le loro opere letterarie, e potranno domandare ed ottenere dall'incaricato del *Registro*, allorchè debbano giustificare i loro diritti, una dichiarazione comprovante l'acquisita proprietà legale per mezzo della inscrizione del periodico o della pubblicazione corrispondente.

Nella domanda, di cui al paragrafo precedente, dovrà essere indicato il numero del periodico in cui si trova inserito il lavoro del quale si rivendica la proprietà, e l'incaricato del *Registro generale* rilascerà un certificato speciale per detto lavoro designandolo in maniera che non possa venir confuso con altri.

Art. 18. Tutto ciò che si pubblica nei giornali potrà riprodursi in altre pubblicazioni, senza preventiva autorizzazione purchè in calce di ciascun lavoro, od in altra parte,

non sia espressa la riserva del *diritto di proprietà letteraria*. In ogni caso i periodici che pubblicano articoli tolti da altre pubblicazioni dovranno citarne l'origine.

Art. 19. Dalla regola stabilita nel precedente articolo sono eccettuati i disegni, le incisioni, le litografie, la musica e gli altri lavori artistici che fanno parte delle pubblicazioni periodiche; le novelle e le opere scientifiche, artistiche e letterarie, anche se pubblicate a brani od a capitoli, e senza che faccia duopo di enunciare la riserva dei diritti.

Per le riproduzioni o copia dei lavori enumerati nel paragrafo precedente, si richiederà sempre il permesso dell'autore o traduttore rispettivo, o del proprietario.

Capitolo IV. — *Del diritto di collezione.*

Art. 20. Il diritto stabilito dall'articolo 32 della legge ha applicazione solo in quanto non vi siano patti in contrario, ovvero allorchè non sia stato venduto espressamente ad altra persona il diritto di collezione.

Art. 21. Quando, non avendo rinunciato espressamente al diritto di collezione, ma bensì alla proprietà delle opere, un autore od i suoi eredi avranno facoltà di farne collezione scelta o completa, al che la legge li autorizza; non potranno tuttavia vendere separatamente le opere della collezione, delle quali gli editori proprietari abbiano esemplari in vendita.

In questo caso l'autore od i suoi eredi potranno soltanto vendere od aprire sottoscrizioni alla raccolta che pubblicano, sia essa completa o scelta.

Capitolo V. — *Della inscrizione delle opere.*

Art. 22. Tutti coloro che desiderano usufruire dei benefizi della legge presenteranno al *Registro:*

1.° Una dichiarazione su carta filogranata, firmata dall'interessato, nella quale sia fatto constare la natura dell'opera, i suoi particolari ed i titoli legali in virtù dei quali si domanda l'iscrizione;

2.° Tre esemplari dell' opera o della parte dell' opera che si desidera inscrivere, od un solo manoscritto per la parte letteraria, ed un altro pure manoscritto delle melodie col relativo accompagnamento per la parte musicale, quando si tratti del caso previsto dall'articolo 36 della legge;

3.° Per essere ammessi alla inscrizione nel *Registro* tanto gli esemplari delle opere in genere quanto le collezioni periodiche, dovranno esser presentati semplicemente in fascicoli e saranno firmati sul frontispizio dal loro proprietario, o dal rappresentante di costui all'atto della inscrizione.

Ciascuno dei fascicoli o numeri di cui constano tali pubblicazioni dovrà portare l' indicazione del numero dei fogli che lo compongono.

Non saranno ammessi alla inscrizione nel *Registro* i fascicoli delle opere in corso di stampa, finchè non formino un volume;

4.° Il certificato di domicilio dell' autore e la copia legalizzata del mandato di procura, ovvero la semplice autorizzazione per iscritto, se la dichiarazione verrà sottoscritta a nome di altra persona.

Art. 23. Tutte le inscrizioni sul *Registro della proprietà intellettuale* dovranno contenere le seguenti indicazioni:

Il nome, cognome e domicilio del richiedente; il titolo dell'opera; il genere della medesima; il nome e cognome dell' autore, traduttore, compilatore, ecc.; il nome, cognome e domicilio del proprietario; lo stabilimento, il luogo e l'anno in cui fu eseguita la stampa, o la riproduzione ed il modo della pubblicazione; l'edizione ed il numero degli esemplari; i volumi e loro formato ed il numero dei fogli di cui constano; la data della pubblicazione, ed ogni altro elemento che serva ad identificare l'opera ed adempiere le prescrizioni del Regolamento.

Art. 24. Tutte le trasmissioni e quant'altro riguardi la proprietà intellettuale saranno registrate nel foglio della iscrizione rispettiva. A questo fine l' interessato presenterà tutti i documenti che comprovino l' avvenuta trasmissione: tali documenti saranno trascritti nel *Registro* e gli originali dei medesimi saranno restituiti a chi li ha presentati.

Art. 25. All'atto della consegna del certificato d'inscrizione definitiva, la persona che lo avrà chiesto o chi ne sarà da essa autorizzato, dovrà rilasciare ricevuta su apposito registro.

Art. 26. L'interessato che abbia smarrito il certificato di iscrizione potrà domandare una dichiarazione della inscrizione definitiva della sua opera, che sarà rilasciata in carta da bollo corrispondente e produrrà gli stessi effetti legali del certificato smarrito.

Art. 27. Parimenti il *Registro generale* rilascerà certificati sullo stato delle opere, dietro richiesta, e previe informazioni dei registri provinciali, se trattasi di opere provenienti dalle provincie. Questi certificati saranno distesi sull'istanza colla quale sono stati richiesti.

Capitolo VI. — *Del Registro della proprietà intellettuale*

Art. 28. Il *Registro generale* sulla proprietà intellettuale avrà sede nel Ministero del *Fomento*, mediante i libri che saranno necessari.

A tale effetto, oltre gl'indici ed i libri ausiliari, vi saranno libri a matrice per iscrivere definitivamente, e colla debita divisione, tutte le opere sotto i titoli di *Opere scientifiche e letterarie*, *Opere drammatiche e musicali*, *Opere di indole artistica*, non eccettuate espressamente dall'articolo 37 della legge, nonchè le *pubblicazioni periodiche.*

La inscrizione di ciascun'opera presentata si farà in questi libri per rigoroso ordine cronologico, e sotto il numero corrispondente in un foglio speciale, sul quale si annoteranno tutte le vicende relative alla medesima.

Art. 29. Nei *Registri* provinciali, oltre al libro giornale si terrà un registro provvisorio a madre e figlia ed un foglio speciale per ciascuna opera, nel quale si trascriverà il certificato di inscrizione definitiva e si annoteranno ancora tutte le vicende.

Art. 30. Il bibliotecario annoterà sul libro giornale le opere che ha tale scopo gli verranno presentate, rilasciando

alla parte il certificato di inscrizione, qualora le opere ed i documenti che debbono accompagnarli abbiano i requisiti richiesti. Tale certificato dovrà cambiarsi con quello dell'inscrizione definitiva, rilasciato dal *Registro generale* appena sarà stato annunciato sul bollettino ufficiale della provincia.

Art. 31. La presentazione dei documenti a cui si riferisce l'articolo 22 sarà registrata per ordine di data in un libro giornale che si troverà nel Ministero del *Fomento*, nelle biblioteche provinciali ed in quelle degli istituti per l'insegnamento secondario dei capoluoghi di provincia ove mancassero quelle provinciali. Dopo tale registrazione sarà rilasciata all'interessato una ricevuta provvisoria in cui sarà constatata l'ora ed il giorno della presentazione della dimanda d'inscrizione, il numero d'ordine, e tutte le altre circostanze necessarie ad identificare l'opera presentata.

Tanto per la ricevuta provvisoria quanto per l'inscrizione nel *Registro generale* non si riscuoterà diritto nè compenso alcuno.

Art. 32. Tutte le annotazioni provvisorie fatte in conseguenza della domanda d'inscrizione, saranno trascritte esattamente sui libri a madre e figlia entro 30 giorni dalla loro data.

Allorchè si dovranno trascrivere sul *Registro generale* le successive vicende delle opere presentate in provincia, questo termine si computerà dalla data del ricevimento dei rispettivi stati semestrali.

Art. 33. Sarà inserita trimestralmente nella *Gazzetta di Madrid* una relazione di tutte le opere presentate durante tale periodo, dovendo trovarsi depositati nelle rispettive biblioteche gli esemplari corrispondenti entro il preciso termine di giorni 30 dalla pubblicazione della medesima. L'ufficiale del *Registro* sarà responsabile dell'omissione del disposto del presente articolo. Gli stessi obblighi e la medesima responsabilità avranno gli incaricati dei registri nelle provincie, rispetto al deposito delle opere in conformità dell'art. 34 della legge.

Art. 34. 1.° Gli esemplari delle opere trasmesse a mezzo

dei governatori, in conformità dell' articolo 34 della legge, saranno depositati rispettivamente nel Ministero del *Fomento* e nella biblioteca nazionale;

2.° Il terzo esemplare delle opere scientifiche e letterarie che si presentano al *Registro generale*, verrà depositato nella biblioteca dell' Università di Madrid;

3.° L'esemplare delle opere musicali trasmesso al Ministero del *Fomento* sarà conservato nella Scuola nazionale di musica e di declamazione, costantemente a disposizione del *Registro generale* per le necessarie verificazioni;

4.° Saranno pure tenute in deposito presso la stessa Scuola nazionale, parimenti a disposizione del *Registro generale* per gli effetti sopra menzionati, tutte le opere contemplate nel paragrafo 2 dell' articolo 36 della legge.

Art. 35. Tanto i governatori quanto i delegati o gli incaricati delle biblioteche dovranno curare la pronta trasmissione degli esemplari e dei relativi documenti, a fine di dare rigorosa esecuzione alle convenzioni internazionali, senza pregiudizio dei quadri statistici ai quali si riferisce l' articolo 34 della legge.

Art. 36. I rappresentanti della Spagna all'estero riceveranno, rilasciandone dichiarazione, tutte le opere contemplate nella legge, per trasmetterle al Ministero del *Fomento* pel tramite ordinario, semprechè siano corredate dei documenti richiesti debitamente legalizzati.

Le opere presentate nel modo indicato dal precedente paragrafo, godranno di tutti i vantaggi legali, dal giorno della loro presentazione.

Il Ministero del *Fomento* ne accuserà ricevuta sollecitamente a quello di Stato e trasmetterà, a suo tempo e pel medesimo tramite, il certificato dell'inscrizione definitiva, affinchè venga consegnato alla persona interessata.

Art. 37. I libri del *Registro per la proprietà intellettuale* saranno cifrati nella prima ed ultima pagina da un ufficiale del Ministero del *Fomento* col *V.° B.°* del direttore generale della pubblica istruzione e dal governatore civile della provincia nel caso previsto dal paragrafo 2.° dell' arti-

colo 33 della legge: oltre a ciò si completeranno con ogni diligenza, indicando i fogli utili dei quali constano ed ogni altra circostanza degna di nota.

Art. 38. Per correggere qualsiasi errore od omissione sostanziale incorsa nei Libri-registri si richiederà l'istruzione di un procedimento speciale sul quale statuirà la direzione generale della pubblica istruzione, previa udizione dell'interessato.

Art. 39. I *Registri provinciali* saranno alla dipendenza e sotto la direzione dei governatori civili, i quali cureranno sotto la loro responsabilità, l'esatta osservanza del presente Regolamento.

Sovraintenderà al *Registro generale della proprietà intellettuale* un funzionario nominato dal Ministero del *Fomento,* sulla proposta della direzione generale della pubblica istruzione.

Art. 40. Il *Registro della proprietà intellettuale,* ed i *Registri provinciali* saranno aperti al servizio del pubblico per tre ore in tutti i giorni in cui sono aperti gli uffici del Ministero del *Fomento,* previo annunzio sui giornali ufficiali, e mediante manifesti affissi nell'albo degli avvisi del *Registro.*

Capitolo VII. — *Degli effetti legali.*

Art. 41. L'erede legittimo, che, secondo l'articolo 6 della legge ha diritto di riacquistare la proprietà delle opere alienate dal suo autore, dopo 25 anni dalla morte di costui, potrà domandare, e gli verrà concessa, l'inscrizione del suo diritto sul *Registro della proprietà letteraria* purchè presenti i documenti giustificativi della sua qualità.

Art. 42. Tutte le opere la cui pubblicazione ebbe principio il 12 gennajo 1879 potranno godere i diritti sulla proprietà intellettuale, purchè gli autori od i proprietari delle medesime adempiano le prescrizioni della legge e del regolamento.

Art. 43. Le opere che, secondo le vigenti prescrizioni, non si troveranno passate nel dominio pubblico al 12 gen-

najo 1879, potranno anche essere inscritte per il tempo che rimane a compiere i nuovi termini, e potranno godere i benefizi concessi dalla nuova legge allorchè ne sia fatta legale iscrizione. Si dovrà comprovare, mediante documenti legali, il tempo trascorso per poter stabilire quello che ancora rimane in conformità delle disposizioni della legge.

Art. 44. Eguale giustificazione dovranno produrre coloro che si trovano nel caso contemplato dal n. 3 dell'articolo 52 della legge, qualora desiderassero ricuperare i diritti di autori, traduttori, od eredi sulle opere entrate già nel dominio pubblico. Presentata che sia al *Registro* tale giustificazione, si consentiranno i diritti soltanto pel tempo che ancora rimane a decorrere, dal tempo trascorso dalla morte dell'autore a quello che concede la nuova legge. In ogni caso dovranno essere adempiute le formalità stabilite per la inscrizione.

Art. 45. Si riterrà che avranno rinunciato ai loro diritti quegli autori, o gli aventi diritto i quali, dovendo ricuperare la proprietà letteraria od artistica di una loro opera, abbiano lasciato trascorrere un anno senza chiederne l'inscrizione.

Capitolo VIII. — *Del Consiglio di famiglia.*

Art. 46. In mancanza di disposizioni delle leggi civili per la formazione del Consiglio di famiglia, di cui è parola nell'articolo 44 della legge, esso sarà composto dall'*Alcade* del luogo di dimora dell'erede e dai quattro parenti maschi più vicini, due della linea paterna e due della linea materna, abitanti nel medesimo Comune od in altro luogo che non disti più di sei leghe.

Art. 47. A parità di grado di parentela sarà preferito il più anziano.

Art. 48. Quando i parenti più vicini dell'erede siano domiciliati in un Comune distante più di sei leghe dal suo domicilio, l'*Alcade* avrà facoltà di convocarli in Consiglio di famiglia, ma non potrà costringerli ad accettare di formar parte del Consiglio di famiglia contro la loro volontà.

Art. 49. Se non vi fosse un numero sufficiente di parenti

o se essi declinassero l'incarico, il Consiglio di famiglia si completerà con persone onorate, elette dall' *Alcade* fra gli amici del padre dell' erede.

Art. 50. La riunione del Consiglio di famiglia avrà luogo nella casa *consistoriale.*

Per la validità delle deliberazioni sarà sufficiente la maggioranza dei presenti.

Art. 51. Il Consiglio di famiglia sarà sempre presieduto dall' *Alcade*, il quale vi avrà voto consultivo; e in caso di parità avrà voto deliberativo, e potrà delegare le sue facoltà ad uno degli ufficiali suoi assistenti.

Capitolo IX. — *Delle pene.*

Art. 52. I proprietari che dichiarano sul frontispizio delle loro opere di aver fatto il deposito legale e che non lo avessero eseguito nel termine stabilito, incorreranno nella pena comminata dall' articolo 552 e correlativi del Codice penale.

Art. 53. Perchè abbia effetto la responsabilità a cui si riferisce l' articolo 45 della legge, tutti i commercianti di libri nuovi dovranno tenere un registro in cui sarà notato il nome dell'editore e dello stampatore delle opere messe in vendita.

Chi trascurerà questa formalità sarà responsabile a termine di legge.

Capitolo X. — *Del passaggio dall' antico al nuovo sistema.*

Art. 54. Le opere che alla pubblicazione del presente Regolamento non siano entrate nel dominio pubblico, la cui proprietà sia stata assicurata in conformità della legislazione precedente, non avranno l'obbligo di uniformarsi alle nuove prescrizioni legali. Però gli autori od i proprietari che lo stimino conveniente, potranno convertire le antiche inscrizioni nelle nuove, uniformandosi alle norme stabilite dal presente Regolamento, purchè facciano constatare, sotto la loro responsabilità e colla massima precisione, la data della pub-

blicazione e della presentazione dell'opera agli antichi registri, nonchè il tempo da cui le dette opere cominciarono a godere dei diritti stabiliti dalla legge.

Art. 55. L'indennizzo, di cui all'articolo 55 della legge, sarà fissato dai periti nominati dalle parti, e da un terzo perito nominato dal giudice in caso di disaccordo fra i due primi, secondo prescrive il Codice di procedura civile. Però siffatto indennizzo sarà concesso per quelle opere soltanto la cui esistenza venga comprovata da documenti.

Art. 56. Gli aventi diritto dagli autori ai quali, secondo l'articolo 28 della legge del 10 giugno 1847, sia passata o debba passare la proprietà, potranno inscrivere i loro diritti sul *Registro* nei casi in cui, secondo l'articolo 52 della legge, siano impregiudicati i diritti acquisiti in virtù delle leggi anteriori.

Art. 57. Coloro che, avendo alienata la proprietà di un'opera prima del 10 giugno 1847, intendessero ricuperarla a norma dell'articolo 28 della legge sulla proprietà intellettuale di quella data, faranno risultare all'atto dell'inscriziono l'epoca della morte dell'autore, affinchè possa così constare sul *Registro* la data in cui ricuperano la detta proprietà.

Art. 58. Chi ha acquistato la proprietà intellettuale prima della legge del 10 giugno 1847, o gli aventi diritto che nel termine di un anno, computato nella forma stabilita dal presente Regolamento, non avranno fatto inscrivere il loro diritto per il tempo concesso dall'articolo 28 di quella legge, lo perderanno, e la proprietà da quel giorno sarà devoluta a chi di ragione.

Disposizioni transitorie.

Art. 59. Il termine di un anno concesso dall'articolo 36 della legge per eseguire l'inscrizione, sarà calcolato dal giorno in cui verrà annunciata la formazione dei Registri, oggetto del presente Regolamento, sulla *Gazzetta di Madrid.*

Art. 60. La direzione generale della pubblica istruzione darà nel più breve tempo possibile le opportuni disposizioni per la formazione dei Registri sulla proprietà intellettuale.

TITOLO SECONDO. — **Dei Teatri.**

Capitolo Primo. — *Delle opere drammatiche e musicali.*

Art. 61. Le opere drammatiche e musicali che si eseguiscano in pubblico saranno soggette a tutte le prescrizioni della legge sulla proprietà intellettuale, ed a quelle speciali stabilite dal presente Regolamento.

Art. 62. Non potrà essere rappresentata, cantata, nè letta in pubblico alcuna opera manoscritta o stampata (quantunque già eseguita in altro teatro o sala da spettacoli) senza l'autorizzazione del suo proprietario.

Art. 63. I governatori, e nei luoghi ove questi non risiedano, gli *Alcadi*, faranno sospendere immediatamente la rappresentazione o la lettura di ogni opera letteraria o musicale annunciata, quando il proprietario della medesima, od un suo rappresentante, reclami perchè gli impresari non ebbero la necessaria autorizzazione; ed anche, senza bisogno di reclamo alcuno, quando loro consti che non vi sia la detta autorizzazione.

Art. 64. Il tema e lo svolgimento di un'opera drammatica o musicale come altresì il titolo, costituiscono una proprietà per colui che li ha ideati o per chi ne abbia acquistata la proprietà. Sarà perciò considerata frode l'appropriazione totale o parziale di un'opera letteraria o musicale, manoscritta o stampata, o del titolo, o dell'argomento, o del testo affine di applicarli ad altra opera drammatica.

Art. 65. Nelle parodie non potrà introdursi totalmente od in parte, senza l'assenso del proprietario, nessun brano letterale, nè veruna melodia dell'opera parodiata.

Art. 66. Ciascun autore conserva il diritto di correggere e rivedere la sua opera quantunque l'abbia alienata. La semplice correzione non altera le condizioni del contratto di vendita che fosse stato fatto anteriormente; però se la revi-

sione apportasse variazioni essenziali, all' autore competerà una sola terza parte dei diritti derivanti dalla rappresentazione dell' opera riveduta.

Eccetto questo caso, la correzione di un'ôpera drammatica che non sia passata nel pubblico dominio, costituisce una frode. Se l'opera fosse passata in dominio pubblico, il correttore od il suo rappresentante percepirà i diritti corrispondenti.

Art. 67. Nessuno può modificare un' opera drammatica di altro autore (neppure cambiando il titolo, i nomi dei personaggi ed il luogo dell' azione) per adattarla ad una composizione musicale, senza il permesso del suo autore o del suo proprietario, laddove fosse stata alienata. Se la modificazione fosse stata effettuata all' estero, l' autore dell' opera originale, senza pregiudizio di quanto è stabilito nei trattati internazionali, percepirà i diritti di rappresentazione in Ispagna, quantunque l' opera si eseguisca in idioma diverso da quello in cui primieramente fu scritta.

Art. 68. Sarà altresì necessario il permesso dell'autore e del proprietario per prendere l' argomento di una novella o di qualsiasi altra opera letteraria non teatrale, e adattarlo ad un' opera drammatica.

Art. 69. L'autore che aliena un'opera drammatica conserva il diritto di invigilarne l' esatta riproduzione o rappresentazione, senza pregiudizio di eguale diritto da parte del proprietario.

Art. 70. In nessun luogo pubblico, in cui gli spettatori paghino l'ingresso od assistano gratuitamente, potrà eseguirsi totalmente od anche in parte alcun'opera letteraria o musicale in forma differente da quella pubblicata dal suo autore o proprietario.

Art. 71. La musica puramente istrumentale e quella per ballo che si eseguisce nei teatri o luoghi pubblici ove si è ammessi con pagamento, in qualunque maniera esso si percepisca, godrà di tutti i benefizi della Legge e del Regolamento sulla proprietà intellettuale, come *inclusa* nell' articolo 19 di detta legge.

Art. 72. Gli autori di un'opera drammatica o musicale che cessino dalla collaborazione in comune prima che sia ultimata, o, ultimata che sia, stabiliscano di non pubblicarla, o di non farla rappresentare, potranno disporre, ciascuno della parte nella quale abbia colloborato, purchè non esistano patti in contrario.

Capitolo II. — *Dell'accettazione e rappresentazione delle opere drammatiche o musicali.*

Art. 73. L'impresa che accetta un'opera nuova drammatica o musicale che non sia stata rappresentata in nessun teatro della Spagna, rilascerà ricevuta della medesima a chi la presenti.

Art. 74. Presentata che sia un'opera nuova drammatica o musicale all'impresario di un teatro o di una sala destinata a spettacoli pubblici, egli dovrà dichiarare all'autore o al proprietario o a un loro rappresentante, nel termine di 20 giorni, se accetta o rifiuta di rappresentarla. In quest'ultimo caso l'impresario la restituirà senz'altra spiegazione nel termine indicato nel paragrafo precedente, ritirando la corrispondente ricevuta.

Art. 75. Gli autori o i proprietari o i loro rappresentanti hanno sempre diritto di reclamare la restituzione delle loro opere letterarie o musicali prima che siano definitivamente accettate dall'impresario.

Art. 76. L'impresario che abbia accettato un'opera nuova fisserà d'accordo col proprietario e per iscritto, l'epoca della rappresentazione o della esecuzione, in un *termine determinato* o per *turno* rigoroso, il quale durerà sino a quando l'impresario che accettò l'opera continui nell'impresa dello stesso teatro.

Se l'impresario accetti un'opera nuova con la condizione che l'autore vi faccia correzioni, l'accettazione non si terrà per definitiva se non quando le correzioni eseguite nell'opera sieno state accettate dall'impresario.

Art. 77. Il turno si osserverà solamente per la rappre-

sentazione delle opere nuove che furono accettate con tale condizione. Le opere del repertorio non altereranno il turno, e le imprese conserveranno sempre il diritto di farle rappresentare quando lo crederanno conveniente ai loro interessi.

Art. 78. Le imprese dovranno tenere un registro nel quale segneranno la data di accettazione di ogni opera nuova e le condizioni da essa stipulate cogli autori o coi proprietari della medesima.

Art. 79. L'impresa che accetta un'opera nuova deve far eseguire a sue spese le copie manoscritte necessarie per lo studio e per la rappresentazione dell'opera medesima, restituendo l'originale all'autore prima d'intraprenderne le prove.

L'autore o proprietario alla sua volta rivedrà una copia completa e foliata, e la contrassegnerà per guarentigia dell'impresa. Tale copia farà fede in giudizio.

Fuori di questo caso nessuno potrà eseguire riproduzioni, nè copie di un'opera drammatica o musicale, nè potrà venderle, o darle a nolo senza il consenso del proprietario, quantunque le opere non fossero state ancora stampate ed eseguite in pubblico, in conformità al disposto degli articoli 2, 7 e 21 della legge sulla proprietà intellettuale.

Art. 80. Il compositore o il proprietario di una nuova opera musicale dovrà provvedere all'impresa del teatro una partitura interamente istrumentata, che gli sarà restituita alla fine della stagione teatrale, salvo patti in contrario.

Art. 81. L'autore o proprietario di un'opera nuova accettata contrae l'obbligo di lasciarla rappresentare nel teatro che l'accettava purchè sia stata messa in iscena nel corso della stagione teatrale, o l'impresa non sia venuta meno ad alcuna delle condizioni stabilite. In ambo i casi ha facoltà di ritirare l'opera senza che l'impresa possa reclamare e senza pregiudizio dell'indennizzo che gli competa.

Art. 82. Allorchè un'opera nuova fu accettata da un'impresa teatrale, l'autore od il proprietario non potranno farla rappresentare in altro teatro del medesimo luogo durante la stagione teatrale, salvo patti in contrario, o sino a quando non cessino gl'impegni contratti con la prima impresa.

Art. 83. Spetta all'impresa del teatro lo stabilire il giorno e l'ora per le prove.

Art. 84. L'autore conserva sempre il diritto di distribuire le parti della sua opera e dirigerne le prove d'accordo col direttore di scena. Ha del pari il diritto di rimanere fra le quinte del palco scenico allorchè si rappresenta la sua opera.

Art. 85. Nei manifesti e programmi stampati o manoscritti delle rappresentazioni si annuncierà con precisione il vero titolo delle opere, senza aggiunte nè abbreviature, e coi nomi dei loro autori o traduttori, salvo la facoltà che l'articolo 86 del presente Regolamento riserva agli autori. Sarà punita con multa, che potrà essere imposta dai Governatori o dagli *Alcadi*, nei luoghi ove quelli non avessero residenza, la omissione di qualunque di questi requisiti, i quali saranno altresì osservati per le opere entrate nel dominio pubblico, senza che in verun caso possano annunciarsi col semplice titolo generico di tragedia, dramma, commedia, farsa, intermezzo od altro.

Art. 86. La compilazione del manifesto, per la parte che si riferisce ad un'opera nuova, spetta all'autore od agli autori della medesima, i quali possono esigere o impedire che si pubblichi il loro nome prima dell'annunzio della prima rappresentazione.

Art. 87. Le imprese non potranno fare variazione, nè aggiunte, nè abbreviature al testo di un'opera senza il consenso del suo autore.

Art. 88. L'impresa è obbligata, salvo speciali condizioni, a servirsi dei costumi e delle decorazioni che possiede il teatro, purchè non sieno in opposizione al carattere speciale e storico dell'opera.

Art. 89. Le imprese hanno l'obbligo di dare per lo meno, tre rappresentazioni consecutive di un'opera nuova, quando non sia stata del tutto disapprovata dal pubblico alla prima rappresentazione.

Art. 90. Le imprese pagheranno ai proprietari di opere drammatiche o lirico-drammatiche, od ai loro rappresentanti un indennizzo laddove si rifiutassero di mettere in iscena una

nuova opera accettata, o ne ritardassero l'esecuzione, salvo il caso in cui, essendo l'opera entrata nel turno rigoroso, non vi sia stato, durante la stagione teatrale, il tempo necessario per rappresentarla. Tale indennizzo sarà di 250 lire (pesetas) per le opere in un solo atto, di 500 per quelle in due, e di lire 750 per quelle in tre o più atti.

Art. 91. I proprietari che ritireranno durante la stagione teatrale un'opera nuova dopo di averla accordata ad un'impresa, mancando ai patti stipulati, dovranno indennizzarla egualmente e rimborsarla delle spese che essa avesse fatto espressamente per metterla in iscena, previa la relativa giustificazione.

Le imprese dei teatri ed i proprietari di opere drammatiche o musicali, sono inoltre reciprocamente responsabili dell'inadempimento dei rispettivi contratti.

Art. 92. Il proprietario di un'opera drammatica o musicale od il suo rappresentante, potrà ritirarla dal teatro ove si eseguisce, quando la impresa tralasci, anche per un solo giorno, di corrispondere i diritti pattuiti.

Se l'opera appartiene a due o più propretari ciascuno di essi avrà la facoltà di adottare siffatta disposizione, uniformandosi al disposto dell'articolo 49 della legge sulla proprietà intellettuale.

Art. 93. L'autore di un'opera letteraria che sia stata rappresentata in pubblico e di cui sia stata assolutamente vietata la esecuzione nella credenza che potesse offendere la coscienza morale o politica, dovrà indennizzare il proprietario della detta opera se questa fosse stata venduta, ed i coautori o proprietari della medesima se ve ne fossero.

Se l'opera fosse musicale, l'autore della musica avrà la facoltà di applicarla ad altra opera.

Art. 94. Le controversie d'interessi che insorgessero fra i comproprietari di un'opera drammatica o musicale, rispetto alle condizioni della sua ammissione e rappresentazione od esecuzione nei teatri o locali destinati a pubblici spettacoli, si risolveranno a maggioranza di voti se i proprietari dell'opera fossero più di due. Non eccedendo tale numero, si

nomineià da ambedue i proprietari un giurì, composto di quattro letterati o compositori di musica e di altra persona delegata dall'autorità governativa che avrà la presidenza; il quale giurì risolverà amichevolmente la vertenza. Se taluno dei proprietari non si uniformasse al parere della maggioranza, nel primo caso, o alla decisione del giurì, nel secondo, la controversia sarà risoluta dai tribunali di giustizia.

Art. 95. I casi fortuiti pei quali un'impresa può sospendere i suoi contratti d'accordo coll'autorità sono: 1. peste; 2. terremoto; 3. lutto nazionale; 4. perturbamenti dell'ordine pubblico che obblighino a sospendere le rappresentazioni; 5. il divieto di rappresentazione dell'autorità sia per motivi di ordine pubblico, o per decisione dei tribunali per ciò che riguarda l' opera stessa.

Capitolo III. — *Dei diritti di rappresentazione delle opere drammatiche o musicali.*

Art. 96. I diritti di rappresentazione delle opere drammatiche e musicali saranno considerati come un deposito nelle mani dell'impresa dei teatri e spettacoli pubblici, e dovranno essere giornalmente a disposizione dei proprietari delle opere stesse o dei loro rappresentanti.

Quando costoro non li abbiano stabiliti nell' accordare il permesso per la rappresentazione delle loro opere, si osserverà la seguente Tariffa:

Opere drammatiche originali	in un	atto	il 3	per cento
Id.	in due	atti	il 7	»
Id.	in tre	atti o più	il 10	»

Nelle prime tre rappresentazioni il doppio di questi diritti.

Per le opere ridotte dal teatro antico, imitate, modificate e tradotte, i diritti saranno in ragione della metà di quelli stabiliti nell'esposta tariffa.

Art. 97. I diritti delle opere lirico-drammatiche sono uguali alle opere drammatiche originali, una metà per il libretto e l'altra metà per la musica. Non vi sarà però differenza fra l'originale e la traduzione.

Art. 98. Le composizioni letterarie di una certa importanza, in prosa o in versi, la cui lettura viene annunziata nei manifesti come parte integrante dello spettacolo, e non si riferiscono a celebrazione di anniversari e a beneficenze, godranno dei medesimi diritti stabiliti per le opere drammatiche originali in un atto.

Art. 99. Le opere teatrali, la musica sacra, e tutte le opere originali analoghe in poesia e musica di autori spagnuoli o di stranieri domiciliati in Ispagna, godranno i medesimi diritti delle opere originali drammatiche, sebbene il libretto sia stato tradotto o modificato.

I diritti di cui si tratta saranno divisi nel modo seguente: due terzi all'autore o proprietario della musica, un terzo all'autore del libretto.

Art. 100. Le opere di musica puramente istrumentate che non siano di dominio pubblico, godranno dei seguenti diritti: per la esecuzione di una gran sinfonia o fantasia in tre o più tempi, il tre per cento; per una introduzione (*ouvertura*) originale, l'uno per cento; per un divertimento da ballo originale in un atto, di genere spagnuolo o straniero, l'uno per cento.

Gli altri generi di musica istrumentale o di canto che si eseguiscono nei concerti, nei circhi, o balli pubblici, come altresì i preludii, gli accompagnamenti di melodrammi e le canzoni isolate, saranno considerati, rispetto al pagamento dei diritti di proprietà, secondo la loro importanza artistica e la loro mole, in relazione alla precedente tariffa, purchè non siasi diversamente convenuto.

Art. 101. L'esecuzione delle opere musicali nelle funzioni religiose, nelle parate militari, nelle serenate e solennità civili alle quali il pubblico possa prender parte gratuitamente, sarà esente dal pagamento dei diritti di proprietà. Non potranno però eseguirsi senza il consenso del proprietario, e nella forma in cui furono dal medesimo pubblicate, restando soggetti i contravventori alle pene stabilite dal Codice penale secondo il disposto dell'articolo 25 della legge sulla proprietà intellettuale, ed alla corrispondente indennità.

Art. 102. Il tanto per cento che devono percepire i proprietari di opere drammatiche o musicali sarà prelevato sull'introito totale di ogni rappresentazione compresi gli abbonamenti e l'aumento di prezzo dei biglietti, senza tener conto della convenienza che gl' impresari potessero avere di vendere i biglietti a prezzi inferiori a quelli annunciati nei manifesti. Si eccettua il ribasso che le imprese accordano agli abbonati.

Art. 103. I proprietari di opere drammatiche o musicali potranno stabilire invece di un tanto per cento, una somma fissa per ogni rappresentazione.

Art. 104. I Governatori delle provincie e gli *Alcadi*, in mancanza di quelli, oltre a ciò che dispone l' articolo 49 della legge, e come naturale conseguenza del medesimo, ordineranno, sulla domanda dell' interessato, che sia fatto il deposito della somma incassata per soddisfare le passività lasciate dall'impresa per i diritti di proprietà delle opere, dopo di aver soddisfatto del loro avere i proprietari delle opere che si rappresentano ogni sera.

Art. 105. L'autore di un' opera drammatica o musicale ha diritto di chiedere gratuitamente due sedie ai posti distinti ogni volta che si rappresenta la sua opera, però non potrà pretendere maggior numero di posti quando l' opera che si rappresenta abbia avuto due o più collaboratori.

Alla prima rappresentazione di un' opera l' autore avrà altresì diritto ad un palco di prima classe con sei entrate, ovvero a sei sedie nei posti distinti.

Art. 106. Tutte le imprese avranno un registro, numorato e contrassegnato in ciascun foglio col timbro del Governatore civile o dell'*Alcade* ove non risiede il Governatore, che si denominerà *Registro degl' incassi*, sul quale verrà registrato l'ammontare dell' abbonamento e l' introito che si fa in ogni sera di rappresentazione. Questo libro potrà essere esaminato dal proprietario o dal suo rappresentante, sempre che lo vogliano, quando si eseguisce l'opera nei teatri in cui si paga un tanto per cento sugl' incassi.

Art. 107. Qualsiasi errore riscontrato sul registro degli

introiti, che le imprese devono tenere a norma del precedente articolo, il quale pregiudichi gl' interessi dei proprietari di opere drammatiche o musicali, sarà considerato come una circostanza aggravante di frode.

Art. 108. Le imprese dovranno trasmettere ad ogni rappresentazione al proprietario di un'opera drammatica o musicale od al suo rappresentante, una nota firmata dall'amministratore del teatro, da cui risulti il numero totale delle entrate che furono riscosse, compresi gli abbonamenti. Sono esclusi da quest'obbligo quei teatri che pagano una somma fissa per ogni rappresentazione.

Art. 109. I proprietari di opere drammatiche o musicali od i loro rappresentanti potranno altresì invigilare giornalmente il conto dei biglietti venduti dall'ufficio di amministrazione ed allo spaccio del teatro, col mezzo di registri a madre e figlia. Sono esclusi da quest'obbligo i teatri che pagano una somma fissa per ogni rappresentazione.

Gli autori od i proprietari potranno contrassegnare i biglietti con un timbro particolare, ove lo reputino conveniente per guarentire i loro interessi.

Art. 110. Nei teatri in cui il diritto di rappresentazione consiste in un tanto per cento sull'introito, sarà in facoltà delle imprese di regalare i biglietti esuberanti dandone avviso ai proprietari delle opere. In tal caso non verrà computato il valore nominale dei medesimi biglietti nel pagamento dei diritti di rappresentazione.

Art. 111. I diritti dei coautori sono eguali, qualunque sia la parte presa da ciascuno nell'ideare, svolgere e compilare un'opera, salvo patti in contrario. I medesimi diritti spettano ai coautori di opere musicali per ciò che concerne la loro composizione.

Art. 112. Gli autori od i proprietari del libretto o della musica di un'opera lirico-drammatica nuova, stabiliranno anticipatamente e prima che sia accettata in un teatro, se l'autore della musica possa liberamente far imprimere o incidere le parole corrispondenti alle melodie, oppure stabiliranno anticipatamente le condizioni richieste dal proprietario del

del libretto per accordare tale facoltà. Se non vi saranno patti in contrario, l'autore della musica potrà stamparla od alienarla separatamente od unita al libretto corrispondente.

Art. 113. Nelle opere drammatiche o musicali che si eseguiscono in pubblico, gli autori della decorazione e degli altri accessori del materiale scenico non hanno diritto di essere considerati quali collaboratori della produzione drammatica o musicale.

Art. 114. I caffè-teatro, oltre ciò che è stabilito dalla legge sulla proprietà intellettuale, saranno soggetti alle norme di polizia che regolano siffatti stabilimenti.

Art. 115. I caffè-teatro saranno similmente sottoposti al pagamento dei diritti che i proprietari di opere drammatiche o musicali od i loro rappresentanti stabiliscano nel concedere ai detti caffè-teatro il permesso speciale che anticipatamente dovranno domandare.

Art. 116. Non potranno essere esenti dal pagamento dei diritti di rappresentazione delle opere, quantunque il prezzo dell'ingresso sia compreso nel consumo dei generi che si vendono nello stabilimento.

Art. 117. I *licei*, i *casini* e le società filodrammatiche costituiti sotto qualsiasi forma nella quale entri una contribuzione pecuniaria dei soci, sia questa periodica, ovvero in una sol volta pel mantenimento dell'istituzione, sono soggetti alle prescrizioni precedenti. Allorquando le rappresentazioni di tali società hanno luogo in un pubblico teatro, pagheranno diritti uguali a quelli stabiliti per i teatri, e si uniformeranno a tutte le altre prescrizioni in vigore per i medesimi.

Art. 118. Gli editori e gli amministratori di opere drammatiche e musicali od i loro rappresentanti sono i veri procuratori dei proprietari delle opere presso le imprese teatrali o presso le autorità locali. Perchè sia in essi riconosciuta tale qualità, sarà sufficiente la loro nomina o una dichiarazione dei proprietari od amministratori che li rappresentano.

Tali editori od amministratori, come rappresentanti dei proprietari, accorderanno o rifiuteranno alle imprese il con-

senso per la rappresentazione delle opere. Faranno conoscere la tariffa dei diritti di rappresentazione delle medesime in ciascun teatro. Potranno domandare all'autorità competente la sospensione o la garanzia di cui tratta l'articolo 49 della legge.

Compete ai medesimi di attendere che sui manifesti sia indicato con precisione il titolo delle opere ed i nomi degli autori; di controllare gl'incassi di qualsiasi genere ed i libri della contabilità; di percepire i diritti spettanti ai proprietari per la rappresentazione delle opere drammatiche o liriche, non solo nei teatri pubblici, ma bensì ancora ne' caffè-teatro, nei licei, nei casini e nei locali appartenenti a società filodrammatiche costituite sotto qualsiasi forma nella quale entri contribuzione pecuniaria.

Godranno nei teatri o nelle sale destinate ai pubblici spettacoli delle medesime prerogative e degli stessi vantaggi e diritti degli autori o proprietari, quando questi non fossero presenti; però non avranno diritto che ad una sola sedia gratuita nei posti distinti ancorchè si rappresentino in una stessa sera due o più opere del repertorio di cui sono amministratori. Attenderanno per ultimo all'esatta osservanza della legge sulla proprietà intellettuale e dei regolamenti sui teatri.

Art. 119. I Governatori civili ed in loro mancanza gli *Alcadi* decideranno su tutte le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento insorte fra le imprese di pubblici spettacoli e gli autori, attori, artisti e dipendenti dai medesimi. Le decisioni saranno rese esecutive senza pregiudizio degli ulteriori reclami.

Madrid, il 3 settembre 1880.

Approvato per S. M.
LA SALA.

II.

CONVENZIONE

20 giugno 1884

TRA LA GERMANIA E L'ITALIA

per la protezione delle opere letterarie e artistiche. (1)

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, a nome dell'Impero Tedesco, e Sua Maestà il Re d'Italia, animati dallo stesso desiderio di guarentire efficacemente nei due paesi la protezione delle opere letterarie o artistiche, hanno risoluto di conchiudere all'uopo una Convenzione speciale ed hanno nominati per loro plenipotenziariari, cioè:

S. M. l'Imperatore di Germania e Re di Prussia: il signor dottore Clemente Augusto Busch, suo Sotto-segretario di Stato nel dipartimento degli affari esteri, suo attuale Consigliere intimo di legazione; e

S. M. il Re d'Italia: il signor Edoardo conte De Launay, suo Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario presso Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia:

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, sono convenuti su i seguenti articoli:

---

(1) Il D. R. 23 ottobre 1884 n. 2734 (serie 3.a) rese esecutiva la presente Convenzione, le cui ratifiche furono scambiate in Berlino il 23 agosto 1884.

Vedi a pag. 92 del Bollettino 1884 della *Società degli Autori* le Circol. ministeriale 2 nov. 1884, colla quale si diramano ai prefetti le norme per l'esecuzione di questo trattato.

Art. 1. Gli autori di opere letterarie o artistiche sì di quelle pubblicate e sì di quelle non pubblicate, avranno, in ciascuno dei due paesi, reciproco godimento dei vantaggi che ivi sono o saranno accordati dalla legge per la protezione delle opere di letteratura o d'arte, ed avranno la stessa protezione e la stessa azione legale contr'ogni attentato perpetrato contro i loro diritti, come se tale attentato fosse stato commesso contro gli stessi autori nazionali.

Tuttavia questi vantaggi non saranno loro reciprocamente accordati che durante l'esistenza dei loro diritti nei rispettivi paesi d'origine, e la durata del loro godimento nell'altro paese non potrà eccedere quella fissata dalla legge per gli autori nazionali.

L'espressione: « opere letterarie od artistiche » comprende i libri, opuscoli o altri scritti; le opere drammatiche, le composizioni musicali, le opere drammatico-musicali; le opere di disegno, di pittura, di scultura, d'intaglio; le litografie, le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, gli schizzi, e le opere plastiche che concernono la geografia, la topografia, l'architettura e le scienze naturali; e in generale qualsiasi altra produzione del dominio letterario, scientifico o artistico.

Art. 2. Le stipulazioni dell'articolo primo andranno del pari applicate agli editori di opere pubblicate nell'uno dei due paesi e di cui l'autore appartenesse ad una terza nazionalità.

Art. 3. I mandatari legali e gli aventi causa dagli autori, editori, traduttori, compositori, disegnatori, pittori, scultori, incisori, architetti, litografi, ecc., godranno reciprocamente e sotto tutti i rispetti gli stessi diritti che la presente Convenzione accorda agli stessi autori, editori, traduttori, compositori, disegnatori, pittori, scultori, incisori, architetti e litografi.

Art. 4. Sarà reciprocamente lecita, in ciascuno dei due paesi, la pubblicazione d'estratti o di brani interi d'un'ope[ra] comparsa la prima volta nell'altro, purchè però questa pubb[li]cazione si appropri specialmente e si adatti all'insegnamen[to] o che abbia carattere scientifico.

Sarà del pari lecita la reciproca pubblicazione di cres[tomazie]

mazie composte di frammenti d'opera di diversi autori, ed eziandio l'inserzione in una crestomazia od in un'opera originale pubblicata nell'uno dei due paesi d'un intero scritto di poca estensione pubblicato nell'altro.

È ben inteso che dovrà sempre farsi menzione del nome dell'autore o della fonte onde saranno attinti gli estratti, brani, frammenti o scritti, di cui è parola nei due precedenti paragrafi.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle composizioni musicali inserite nelle raccolte destinate a scuola di musica, essendo considerata una siffatta inserzione senza il consenso del compositore quale illecita riproduzione.

Art. 5. Gli articoli estratti da' giornali o riviste periodiche pubblicate nell'uno dei due paesi, potranno essere nell'altro riprodotti per originale o per traduzione.

Ma questa facoltà non si estenderà alla riproduzione, per originale o per traduzione, dei romanzi in appendice dei giornali *(feuilletons)* o degli articoli di scienza o d'arte.

Lo stesso divieto si estende alla riproduzione degli altri articoli di qualche estensione, estratti di giornali o di riviste periodiche, allorchè gli autori o editori avranno espressamente dichiarato nello stesso giornale o rivista, nei quali li avran pubblicati, che ne interdicono la riproduzione.

In ogni caso il divieto stipulato nel paragrafo precedente non si applicherà agli articoli di discussione politica.

Art. 6. Il diritto di protezione delle opere musicali porta seco il divieto dei pezzi detti *arrangements* di musica, come degli altri pezzi o composizioni, senza il consenso dell'autore, sopra motivi estratti da queste opere o riproducenti l'opera originale con modificazioni, riduzioni o addizioni.

Le contestazioni che sorgeranno circa l'applicazione di questa clausola saranno riservate all'apprezzamento dei tribunali rispettivi, conformemente alla legislazione di ciascuno dei due paesi.

Art. 7. Per assicurare a tutte le opere di letteratura o d'arte la protezione stipulata nell'articolo 1, e perchè gli autori delle dette opere siano, sino a prova contraria, considerati

come tali e ammessi di conseguenza ad esercitare innanzi ai tribunali dei due paesi la loro azione contro le contraffazioni, basterà che il loro nome sia indicato sul titolo dell'opera, a piè della dedica o della prefazione, o alla fine dell'opera.

Quanto alle opere anonime o pseudonime, l'editore di cui il nome è indicato sull'opera, ha facoltà di salvaguardare i diritti appartenenti all'autore. Egli, senz'altra prova, è considerato come avente diritto dall'autore anonimo o pseudonimo.

Tuttavia il godimento del beneficio dell'articolo primo è subordinato all'adempimento, nel paese d'origine, delle formalità che vi sono prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore relativamente all'opera onde sarà reclamata la protezione.

Art. 8. La protezione stipulata all'articolo primo sarà valida rispetto alla pubblica rappresentazione delle opere drammatiche o drammatico-musicali, siano o non siano tali opere pubblicate.

Le stipulazioni dell'articolo primo s'applicheranno del pari alla esecuzione in pubblico delle opere musicali non pubblicate, od anche pubblicate, ma l'autore delle quali avrà espressamente dichiarato sul titolo od a capo dell'opera che ne interdice l'esecuzione pubblica.

Art. 9. Sono espressamente assimilate alle opere originali le traduzioni fatte, in uno dei due paesi, di opere nazionali o straniere. Queste traduzioni godranno a tal titolo della protezione stipulata dall'art. 1 in ciò che concerne la loro riproduzione non autorizzata nell'altro paese.

È ben inteso però che l'oggetto del presente articolo è semplicemente di proteggere il traduttore in relazione alla versione ch'egli ha dato dell'opera originale, e non già di conferire il diritto esclusivo di traduzione al primo traduttore di un'opera qualunque, scritta in lingua morta o vi salvo il caso ed i limiti previsti nell'articolo seguente.

Art. 10. Gli autori di ciascuno dei due paesi godran nell'altro del diritto esclusivo di traduzione delle loro op durante 10 anni dalla pubblicazione della traduzione de loro opera da essi autorizzata.

La traduzione dovrà essere pubblicata in uno dei due paesi.

Per godere del benefizio di questa disposizione, la detta traduzione autorizzata dovrà uscire per intero nel termine di tre anni a contare dalla pubblicazione dell'opera originale.

Per le opere pubblicate a fascicoli, il termine di tre anni, stipulato dal paragrafo precedente, non comincerà a correre che a datare dall'ultimo fascicolo dell'opera originale.

Nel caso che la traduzione di un'opera uscisse a fascicoli, il termine di 10 anni, stipulato nel paragrafo primo, non comincerà parimente a decorrere che a datare dalla pubblicazione dell'ultimo fascicolo della traduzione.

Resta inteso che per le opere composte di parecchi volumi pubblicati ad intervalli, come pei bullettini o quaderni pubblicati dalle società letterarie o dotte, oppure da individui, ciascun volume, bullettino o quaderno sarà, in ciò che concerne i termini di 10 anni e di 3 anni, considerato come opera separata.

Gli autori d'opere drammatiche o drammatico-musicali saranno, per tutto il tempo che dura il loro diritto esclusivo di traduzione, reciprocamente protetti contro la rappresentazione pubblica non autorizzata della traduzione delle loro opere.

Art. 11. Quando l'autore di un'opera musicale o drammatico-musicale avrà ceduto il suo diritto di pubblicazione ad un editore sul territorio di uno dei due paesi ad esclusione dell'altro, gli esemplari o edizioni di quest'opera, così pubblicati, non potranno vendersi in quest'ultimo paese, e l'introduzione di questi esemplari o edizioni vi sarà considerata e trattata come messa in circolazione per contraffazione.

Le opere alle quali questa disposizione si applica dovranno portare sul loro titolo e copertura (1) le parole: « Edizione proibita in Germania (in Italia) ».

Saranno ciò nondimeno ammesse liberamente tali opere nei due paesi pel transito con destinazione ad un terzo paese.

---

(1) In linguaggio librario si direbbe forse meglio *frontispizio* e *copertina*.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ad altre opere che alle musicali o drammatico-musicali.

Art. 12. L'introduzione, l'esportazione, la circolazione, la vendita e l'esposizione, in ciascuno dei due paesi, di opere contraffatte o di oggetti di riproduzione non autorizzata, sono proibite, sì quando le dette contraffazioni o riproduzioni non autorizzate provengano da uno dei due paesi, e sì ancora se provengano da un qualsiasi terzo paese.

Art. 13. Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente Convenzione porterà il sequestro, la confisca e la condanna alle pene correzionali ed ai danni-interessi, determinati dalle rispettive legislazioni, nello stesso modo che se l'infrazione si fosse commessa a pregiudizio d'un'opera o di una produzione d'origine nazionale.

I caratteri costituenti la contraffazione o la riproduzione illecita saranno determinati dai tribunali secondo la legislazione in vigore in ciascuno dei due paesi.

Art. 14. Le disposizioni della presente Convenzione non potranno arrecar pregiudizio in checchesìa al dritto che appartiene a ciascuna delle due Alte Parti contraenti di permettere, sorvegliare o interdire, con misure di legislazione o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione o la esposizione di qualsivoglia opera o produzione rispetto alle quali dovesse l'autorità competente esercitare un tale diritto.

La presente Convenzione non menoma in nulla il diritto dell'una o dell'altra delle due Alte Parti contraenti di proibire nel proprio territorio l'importazione dei libri che, in forza delle interne leggi o di stipulazioni sottoscritte con altre Potenze, sono o potrebbero esser dichiarate contraffazioni.

Art. 15. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione saranno applicabili alle opere anteriori alla sua messa in esecuzione sotto le riserve e le condizioni enunciate nel protocollo che si trova qui annesso.

Art. 16. Le Alte Parti contraenti convengono che qualsiasi vantaggio o privilegio più esteso che fosse concesso ulteriormente da una di esse ad una terza Potenza, in ciò che

riflette le disposizioni della presente Convenzione, sarà sotto condizione di reciprocità, acquistato di pieno diritto agli autori dell'altro paese od ai loro aventi causa.

Esse, d'altro canto, si riservano la facoltà di apportare, di comune accordo, alla presente Convenzione ogni miglioramento o modificazione di cui l'esperienza avrà dimostrata l'opportunità.

Art. 17. La presente Convenzione è destinata a tener luogo delle Convenzioni letterarie che furono già concluse tra l'Italia da una parte e la Confederazione della Germania del Nord, i regni di Baviera e di Wurtemberg, i granducati di Baden e di Assia dall'altra parte.

Essa resterà in vigore per sei anni a partire dal giorno che sarà stata messa in esecuzione, e continuerà nei suoi effetti sino a che non sia stata denunziata dall'una o dall'altra delle Alte Parti contraenti, e altresì un anno dopo l'avvenuta denuncia.

Art. 18. La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno al più presto scambiate a Berlino.

Essa sarà esecutiva nei due paesi dopo tre mesi dallo scambio delle ratifiche.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'anno munita del suggello delle loro armi.

Fatto a Berlino, il 20 giugno 1884.

(*L. S.*) BUSCH.
(*L. S.*) LAUNAY.

Protocollo.

Avendo i sottoscritti plenipotenziari giudicato necessario di precisare e regolare i diritti accordati dall'articolo 15 della Convenzione letteraria conchiusa quest'oggi stesso tra la Germania e l'Italia agli autori di opere anteriori alla esecuzione di questa Convenzione, sono convenuti in quanto segue:

Art. 1. Il benefizio delle disposizioni della Convenzione conchiusa oggi stesso è acquistato alle opere letterarie e artistiche anteriori all' andata in vigore della Convenzione, le quali non godessero ancora della protezione legale contro la ristampa, la riproduzione, l' esecuzione o la rappresentazione pubblica non autorizzata. o la traduzione illecita, o che avessero perduto questa protezione in conseguenza delle non osservate formalità legali.

La stampa degli esemplari in corso di fabbricazione lecita nell'atto che va in vigore la presente Convenzione, potrà essere terminata: questi esemplari, come quelli che sarebbero ora lecitamente stampati, potranno, non ostante le disposizioni della Convenzione, mettersi in circolazione e in vendita, sotto condizione però che, nel termine di tre mesi, venga apposto un bollo speciale, a cura dei rispettivi Governi, sopra gli esemplari cominciati o terminati alla data suddetta.

Sarà compilato, a cura dei Governi rispettivi, un inventario degli esemplari delle opere e degli apparecchi autorizzati a termini del presente articolo.

Così pure gli apparecchi, quali rami, tavole incise d'ogni specie, nonchè le pietre litografiche, esistenti allorchè la presente Convenzione sarà posta in vigore, potranno essere usati durante un periodo di quattro anni a decorrere dall' epoca di detta entrata in vigore, dopo essere stati sottoposti, ne tre mesi indicati nel paragrafo precedente, ad un bollo speciale.

Art. 2. Quanto alle opere drammatiche o drammatico-musicali pubblicate nell' uno dei due paesi e rappresentate pub-

blicamente, originali o tradotte, nell' altro paese prima che vada in vigore la presente Convenzione, non godranno della protezione legale contro la rappresentazione illecita se non nel caso che esse sarebbero state protette ai termini delle Convenzioni italo-tedesche menzionate nell'articolo 17.

Art. 3. Per quello che riguarda le opere musicali pubblicate in uno dei due paesi prima di andare in vigore la Convenzione suddetta, ma che non sarebbero state eseguite pubblicamente nell'altro paese prima di questo tempo, godranno della protezione stipulata negli articoli 8 e 15 anche nel caso che l'autore non avesse fatta espressa riserva del diritto di esecuzione, com'è tenuto a fare, in forza dell'articolo 8, per le opere pubblicate dopo che va in vigore la Convenzione, se vuole assicurarsi questo diritto.

Art. 4. Il benefizio delle disposizioni della presente Convenzione è del pari concesso alle opere che essendo state pubblicate da meno di tre mesi dacchè essa sarà entrata in vigore sarebbero ancora nel termine legale per la registrazione prescritta dalle Convenzioni italo-tedesche all' articolo 17 menzionate, e questo senza che gli autori siano obbligati all'adempimento di siffatta formalità.

Art. 5. Pel diritto di traduzione, come per la rappresentazione pubblica in traduzione delle opere, di cui, nell'atto di entrare in vigore la presente Convenzione, la protezione sarà ancora garantita dalle Convenzioni anteriori, la durata di questo diritto, limitata da queste ultime Convenzioni a cinque anni, sarà prorogata a dieci anni, se il termine dei cinque anni non sarà ancora spirato nell'atto che la presente Convenzione entra in vigore od anche se questo termine essendo spirato, nessuna traduzione in tal tempo comparve, o nessuna rappresentazione ebbe luogo.

Gli autori godranno egualmente, pel diritto di traduzione delle opere loro e per la rappresentazione pubblica delle opere drammatiche o drammatico-musicali, dei vantaggi accordati dalla presente Convenzione in ciò che concerne i termini stipulati dalle anteriori Convenzioni circa il cominciamento e il compimento delle traduzioni, sotto le riserve fissate al paragrafo precedente.

Il presente Protocollo, che sarà considerato come parte integrante della Convenzione in data d'oggi e ratificato con essa, avrà la stessa forza, valore e durata della Convenzione stessa.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno compilato il presente protocollo e vi hanno apposto la loro firma.

Fatto a Berlino, il 20 giugno 1884.

BUSCH.
LAUNAY.

Protocollo di chiusura.

Nell'atto di procedere alla firma della Convenzione per la garanzia reciproca della protezione delle opere di letteratura o d'arte, conchiusa in data d'oggi tra la Germania e l'Italia, i sottoscritti Plenipotenziari hanno enunciate le seguenti dichiarazioni e riserve:

Art. 1. A tenore della legislazione dell' Impero Tedesco, la durata della protezione legale avverso la contraffazione o riproduzione illecita essendo, per le opere anonime o pseudonime, limitata in Germania a trent' anni a partire dalla pubblicazione, salvo che le dette opere non siano, nei trenta anni, registrate sotto il vero nome dell'autore, va inteso che gli autori d'opere anonime o pseudonime pubblicate nell'uno dei due paesi, od i loro aventi causa legalmente autorizzati avranno la facoltà di assicurarsi nell'altro paese il beneficio della durata normale del diritto di protezione, facendo, nell'elasso summenzionato dei trent'anni, registrare o depositare le loro opere sotto il loro vero nome nel paese d' origine, seguendo le leggi ed i regolamenti vigenti in quest' ultimo paese.

Art. 2. Avendo il Plenipotenziario italiano espresso, a

nome del suo Governo, il desiderio di comprendere espressamente le opere coreografiche nel novero delle opere da proteggere, a termini dell'articolo 8 della Convenzione, contro la pubblica rappresentazione, il Plenipotenziario tedesco ha dichiarato di non potere aderire a tal desiderio, perchè, in conformità dello spirito della legislazione dell'Impero, ove non è menzione delle opere coreografiche, dev'essere riservato ai tribunali, dato il caso, il giudicare, se la protezione accordata alle opere drammatiche o drammatico-musicali contro la rappresentazione illecita, comprenda o no le opere coreografiche.

Art. 3.° Per rendere praticamente anche più efficace la proibizione di rappresentare o d'eseguire illecitamente un'opera atta alla pubblica rappresentazione, una produzione coreografica od una composizione musicale, la legislazione del Regno d'Italia concede a queste opere (oltre alla protezione avente per iscopo di condannare coloro che arrecassero offesa al diritto dell'autore ed alla quale si riferisce l'articolo 8 della Convenzione) una protezione preventiva, chiamando l'autorità amministrativa ad impedire la rappresentazione o o l'esecuzione dell'opera, quando non le si presenti il consenso scritto dell'autore o dei suoi aventi causa. Benchè una protezione preventiva analoga a queste non possa in Germania concedersi agli autori italiani, stante la legislazione ivi vigente, si è non pertanto convenuto che gli autori tedeschi od i loro aventi causa godranno in Italia dei suddetti favori speciali, a condizione però di osservare le formalità prescritte dall'art. 14 della legge italiana 19 settembre 1882, come dagli art. 2, 3 e 14 del regolamento pari data, nonchè di pagare le tasse che vi sono imposte (1).

Prima di mandare in vigore la Convenzione, i due Governi si concerteranno circa la via a tenere per facilitare agl'interessati tedeschi, così per l'avvenire come per le opere già comparse anteriormente, l'osservanza delle citate prescrizioni.

(1) Vedi modula relativa a pag. 55.

Per altro rispetto, i sottoscritti son convenuti che, dato, tosto o tardi, il caso che la legislazione dell'Impero venga a concedere agli autori nazionali una protezione preventiva analoga a quella summentovata, gli autori italiani o gli aventi causa ne approfitteranno di pieno diritto, pur di sottomettersi alle formalità ed alle tasse eventualmente prescritte ai nazionali.

Art. 4. Non permettendo la legislazione dell'Impero Tedesco di comprendere le opere fotografiche nel novero di quelle cui si applica la detta Convenzione, i due Governi si riservano d'intendersi ulteriormente circa le disposizioni speciali da prendere di comune accordo nello intento d'assicurare reciprocamente nei due paesi la protezione delle dette opere fotografiche.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari hanno compilato il presente protocollo, che sarà considerato come approvato e sanzionato dai Governi rispettivi senz'altra ratifica speciale, pel solo fatto dello scambio delle ratifiche sulla Convenzione cui si riferisce, apponendovi pertanto le loro firme.

Fatto a Berlino, il 20 giugno 1884.

Busch.
Launay.

Modula annessa al trattato italo-germanico 20 giugno 1884

Al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia.

(1) . . . . *di* (2) . . . . . *in relazione all'articolo 14 del testo unico delle leggi italiane sui diritti spettanti agli autori delle opere d' ingegno ed all' articolo* (3) . . . . . *del regolamento relativo, valendosi della facoltà che gli è riservata dal paragrafo 3 del protocollo di chiusura annesso alla Convenzione letteraria ed artistica italo-germanica del 20 giugno 1884, chiede che sia proibito a chiunque non presenti e non rilasci alla prefettura la prova scritta del di lui consenso, di rappresentare o eseguire le* (4). . . . .

All'uopo deposita lire (5) . . . . . *ammontare della tassa richiesta dalle disposizioni del regolamento suddetto.*

(6) . . . .

(7) . . . .

---

(1) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la domanda.

(2) Domicilio della persona anzidetta.

(3) Citare l'articolo 2 se si tratta di un'opera posteriore all'entrata in vigore della Convenzione, e l'articolo 14 quando si tratti di opere anteriori.

(4) Descrivere sommariamente, ma con esattezza i titoli dell'opera, o delle opere, indicando se pubblicata o manoscritta, e nella prima ipotesi indicare anche la data ed il luogo della pubblicazione, notando la data in cui furono eseguite nel paese d'origine le formalità stabilite dalla legge dell'Impero, se sarà il caso di adempiere qualche formalità, e la esistenza dei diritti dell'autore. Qualora si tratti di molte opere si può unire alla domanda un elenco di esse, con le indicazioni suddette.

(5) Lire 10 per ogni opera. Per le opere anteriori alla Convenzione si può presentare una sola dichiarazione per tutte le opere appartenenti ad un medesimo autore o editore, pagando lire 30, qualunque sia il numero delle opere indicate nella dichiarazione.

(6) Luogo e data della domanda.

(7) Firma del dichiarante, con l'indicazione del suo domicilio per la risposta.

LEGGE GERMANICA 11 giugno 1870, concernente il diritto degli autori sugli scritti, le immagini, le composizioni musicali e le opere musicali.

I. — Scritti.

a) *Diritto esclusivo dell'autore.*

§ 1. Il diritto di riprodurre in più esemplari uno scritto con mezzi meccanici spetta esclusivamente all'autore dello scritto medesimo.

§ 2. L'editore di un'opera composta mediante i lavori di più persone e formante un sol tutto è pareggiato all'autore, per ciò che si attiene alla protezione accordata dalla presente legge.

Il diritto d'autore sui singoli scritti che vennero riuniti in tale opera compete agli autori degli scritti stessi.

§ 3. Il diritto dell'autore passa ai suoi eredi. Questo diritto può essere limitatamente o illimitatamente trasmesso ad altri o per contratto o per atto di ultima volontà.

b) *Divieto di eseguire contraffazioni.*

§ 4. Ogni moltiplicazione di un libro compiuta con mezzi meccanici, senza l'autorizzazione della persona cui spetta il diritto d'autore (§§ 1, 2, 3) è una contraffazione ed è proibita.

Il divieto ha vigore così per le riproduzioni totali come per quelle parziali.

Anche la trascrizione è considerata come moltiplicazio-- meccanica se con essa si mira a sostituire la stampa.

§ 5. Si considera inoltre come contraffazione (§ 4): *a*) stampa di scritti non ancora pubblicati (manoscritti) quan avvenga senza l'autorizzazione dell'autore. Anche colui c è nel legittimo possesso di un manoscritto o di una co

del medesimo, non può stamparlo senza esservi autorizzato dall'autore; *b*) la stampa di conferenze tenute a fine di edificazione, di istruzione o di diletto non autorizzata dall'autore; *c*) la ristampa d'opere per parte dell'autore o dell'editore, contrariamente ai patti conchiusi fra di loro; *d*) la produzione da parte dell'editore di un numero di esemplari superiore a quello che gli sia consentito per contratto o per legge.

§ 6. Le traduzioni eseguite senza il consenso dell'autore dell'opera originale sono considerate come contraffazioni: *a*) quando si pubblichi una traduzione in una lingua vivente di un'opera originariamente pubblicata in una lingua morta; *b*) quando un'opera pubblicata contemporaneamente in più lingue sia tradotta in una di queste lingue; *c*) quando l'autore si riservi il diritto di traduzione nel frontispizio dell'opera o in principio della medesima, purchè la pubblicazione della traduzione riservata cominci dentro un anno dalla pubblicazione dell'opera originale e finisca dentro tre anni. In questo computo non si tien conto dell'anno astronomico nel quale l'opera originale è stata pubblicata.

Quando si tratti di opere che si pubblicano in più volumi o parti, ogni volume od ogni parte si considera, per gli effetti del presente paragrafo, come un'opera distinta, e la riserva della traduzione deve essere ripetuta in ogni volume o in ogni parte.

La traduzione delle opere drammatiche deve essere pubblicata intieramente entro sei mesi dalla pubblicazione dell'originale.

Il principio e il termine della traduzione devono egualmente essere notificati per la registrazione (§ 39) cessando in caso diverso ogni protezione contro le altre traduzioni.

La traduzione di un'opera non ancora stampata e compresa fra quelle che sono sotto la protezione della presente legge (§ 5, lett. *a* e *b*) si considera come contraffazione.

Le traduzioni godono, come le opere originali, della protezione della legge contro le contraffazioni.

c) *Che cosa non sia da considerarsi come contraffazione.*

§ 7. Non si considera come contraffazione: *a*) la citazione testuale di singoli brani o di piccole parti di un'opera già pubblicata, o la riproduzione di brevi scritti, già pubblicati, sia in un'opera maggiore, quando questa presenti nella sua parte principale il carattere di lavoro scientifico per sè stante, sia in collezioni comprendenti opere di più autori e destinate alle chiese, alle scuole, agli studiosi o tendenti ad un vero scopo letterario; ciò sempre sotto la condizione che l'autore o la fonte a cui si attinse sieno citati; *b*) la ristampa di singoli articoli comparsi in pubblicazioni periodiche od altri pubblici fogli, eccettuate le novelle, le monografie scientifiche e le altre relazioni di maggior volume, per queste ultime però, quando in principio ad esse ne venga proibita la riproduzione; *c*) la ristampa di codici, leggi, decreti, documenti pubblici e discussioni di ogni specie; *d*) la ristampa di discorsi pronunciati nelle sedute dei tribunali, delle rappresentanze politiche, comunali ed ecclesiastiche, nelle adunanze politiche e simili.

d) *Durata del diritto esclusivo dell' autore.*

§ 8. La legge presente protegge dalle contraffazioni l'autore (§§ 1 e 2), salve le seguenti disposizioni speciali, per tutta la vita e per trent'anni dopo la sua morte.

§ 9. Quando si tratti di opere composte mediante la collaborazione di più persone, la tutela della legge si estende a trent'anni dalla morte dell'ultimo collaboratore superstite. Trattandosi invece di opere consistenti nella riunione degli scritti di più persone, il periodo di tutela della legge rim[illegible] diversamente determinato secondo che negli scritti ste[illegible] sieno o meno indicati i nomi degli autori (§§ 8 a 11).

§ 10. Gli articoli, le monografie, pubblicate in op[illegible] periodiche, come riviste, prontuari, calendari, ecc., poss[illegible] essere ripubblicate dall'autore, se non siasi pattuito n[illegible]

in contrario, anche senza l'autorizzazione dell'editore dell'opera, in cui i detti scritti furono inseriti. Tale facoltà gli compete dopo scorsi due anni da quello in cui la prima pubblicazione ebbe luogo.

§ 11. Perchè la protezione della legge si estenda al periodo indicato nel § 8 è necessario che il vero nome dell'autore sia dichiarato o nel frontespizio o sotto la dedica o la prefazione.

Trattandosi di opere composte di scritti appartenenti a più autori basterà, perchè questi godano della tutela della legge, che il nome loro figuri in fronte o alla fine dello scritto.

Quando un'opera sia pubblicata sotto un nome diverso dal nome vero dell'autore, o quando il nome dell'autore manchi del tutto, la protezione della legge si estende ad un periodo di trent'anni decorrente dalla prima pubblicazione.

Ma se dentro 30 anni dalla prima pubblicazione, il vero nome dell'autore sia notificato per la registrazione (§§ 39 e seg.) o dall'autore stesso o dai suoi legittimi successori, allora l'opera gode della tutela pel più lungo periodo indicato al § 8.

§ 12. Le opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore vengono protette dalle contraffazioni per 30 anni decorribili dal giorno in cui l'autore stesso ha cessato di vivere.

§ 13. Le Accademie, le Università e le altre persone giuriche, i pubblici istituti d'istruzione, le Società scientifiche ed altre, quando sieno da parificarsi, in qualità di editrici, all'autore, godono per le opere da esse pubblicate una protezione di 30 anni dalla data della pubblicazione stessa.

§ 14. Il periodo pel quale la legge accorda la sua tutela decorre, quando si tratti di opere pubblicate in più volumi parti, dalla pubblicazione di ciascun volume o di ciascuna rte.

Ma rispetto alle opere che trattano in uno o in più voni un medesimo tema, e che presentano un'intima collenza di parti, il periodo pel quale è accordata la protezione

della legge comincia soltanto colla pubblicazione dell'ultimo volume o dell'ultima parte.

Se, però, dalla pubblicazione di un volume o di una parte d'un' opera e quella del volume o della parte seguente trascorrono più di tre anni, il volume e la parte che furono precedentemente pubblicati si considerano come un'opera per sè stante. Del pari le successive parti dell'opera, pubblicate dopo trascorso il detto periodo di tre anni si considerano come un' opera nuova.

§ 15. La proibizione di pubblicare traduzioni vale, nel caso contemplato dal § 6, lett. *b*, per 5 anni dalla pubblicazione dell'opera originale, e nel caso contemplato dal § 6, lett. *c*, per 5 anni dalla prima pubblicazione della legittima traduzione.

§ 16. Il periodo pel quale è accordata la protezione della legge (§§ 8 e seg.) si computa senza comprendervi l'anno in cui l'autore è morto, o l'anno in cui per la prima volta è comparsa l'opera o la traduzione.

§ 17. Non si devolve al fisco nè a coloro cui spetta di subentrare nel possesso dell' eredità giacente il diritto dell'autore o dei suoi eredi.

e) *Risarcimento e penalità.*

§ 18. Chi per deliberato proposito o disavvedutamente procede alla ristampa illegittima d' un' opera allo scopo di diffonderla nel territorio della Confederazione della Germania del Nord od oltre i confini di questa, è obbligato a risarcimento verso l' autore o i suoi eredi ed è punito oltre a ciò con una multa estensibile a 1000 talleri.

Però, la contraffazione non è punita quando chi la eseguì abbia operato in buona fede e per effetto di un errore di fatto o di diritto, non imputabile a colpa.

Se la multa non può essere inflitta, essa si tramuta nella pena del carcere fino a 6 mesi, secondo la corrispondenza stabilita dal Codice penale.

Il risarcimento dovuto a termini della presente legge può

essere tramutato, a richiesta della persona danneggiata, in un'ammenda in danaro estensibile fino a 2000 talleri, da prestarsi, senza pregiudizio della penalità stabilita, alla persona che ha sofferto il danno.

Le persone condannate all'ammenda ne rispondono come debitori solidali.

L'irrogazione dell'ammenda esclude ogni ulteriore ragione a risarcimento.

Se la contraffazione non è imputabile a colpa di chi l'ha eseguita, questi è responsabile verso l'autore dell'opera o i suoi eredi, pel danno cagionato a loro solo in ragione del profitto ch'egli possa averne tratto.

§ 19. Sulla realtà e sull'entità del danno, sulla esistenza e sulla misura dell'accennato profitto, decide il tribunale, secondo il libero convincimento dei giudici, avuto riguardo a tutte le circostanze del fatto.

§ 20. Chi di proposito o per negligenza induce un altro ad eseguire una contraffazione, è colpito dalla penalità di cui al § 18 ed è obbligato a prestare risarcimento all'autore o ai suoi eredi, secondo le norme stabilite nei §§ 18 e 19; e ciò quand'anche chi eseguisce la contraffazione non sia punibile o non sia tenuto a prestare risarcimento a termini del § 18.

Se chi eseguì la contraffazione ha operato egli pure di proposito o per incuria, rispondono ambidue solidariamente di fronte alla persona cui spetta il risarcimento.

§ 21. Gli esemplari dell'eseguita contraffazione e gli ordigni che esclusivamente servirono alla illegittima riproduzione dell'opera, come forme, lastre, pietre, getti stereotipi, sono soggetti a sequestro. Questi oggetti dopochè il sequestro è riconosciuto legittimo di fronte al loro proprietario sono distrutti o, dopo tolta loro la forma sotto la quale possono are altrui danno, si restituiscono al proprietario.

Se soltanto una parte dell'opera può essere considerata ne contraffazione, il sequestro si limita a questa parte tanto e agli strumenti che servirono alla riproduzione di a.

Il sequestro si estende a tutti gli esemplari dell'opera con- contraffatta e agli strumenti relativi che si trovino in proprietà di chi imprese la contraffazione, dello stampatore, del librajo, di chi per industria attende alla diffusione dell'opera stessa e di colui che fu causa della contraffazione.

Il sequestro ha luogo anche quando l'autore della contraffazione o chi istigò a compierla non abbiano operato per deliberato proposito o per negligenza. Esso si eseguisce anche contro i loro eredi.

È in facoltà della persona danneggiata di avocare a sè gli esemplari e gli stromenti della contraffazione, verso rifusione del costo di produzione, in quanto però con ciò non si offendano o non si minaccino gli interessi di un terzo.

§ 22. L'infrazione della presente legge a titolo di contraffazione ha luogo, tostochè sia prodotto o nel territorio della Confederazione della Germania del Nord o fuori di esso, un esemplare di un'opera contrariamente alle prescrizioni date dalla legge stessa.

Quando si tratti di un semplice tentativo di contraffazione, nè si dà luogo a punizione, nè sorge pel contraffattore alcun obbligo di prestare risarcimento. Ma il sequestro degli strumenti (§ 21) ha luogo anche in questo caso.

§ 23. In caso di recidiva la pena non eccede il limite massimo fissato dalla legge (§ 18).

§ 24. Se nei casi contemplati dal § 7 lett. *a*) si è tralasciato di citare, per deliberato proposito o per negligenza, il nome dell'autore, l'autore o l'istigatore della contraffazione incorrono in una multa estensibile fino a 20 talleri.

La multa non può essere mutata nella pena del carcere.

Non sorge alcun obbligo di risarcimento.

§ 25. Chi nel territorio della Confederazione o fuori di esso vende, per propria industria, esemplari di un'opera che sieno stati prodotti in modo contrario alle prescrizioni d[illegible] presente legge, è obbligato a risarcire l'autore dell'opera [illegible] suoi eredi in ragione del danno loro cagionato, ed olt[illegible] ciò è punito con multa a termini del § 18.

Il sequestro degli esemplari della contraffazione, che

luno, per industria propria, intenda a divulgare, ha luogo, secondo le norme date nel § 21, anche quando chi ha impreso la diffusione non agisca per deliberato proposito.

All'obbligo di prestare risarcimento nonchè alla penalità per titolo di diffusione, soggiacciono anche l'autore e l'istigatore della contraffazione, qualora essi non sieno già come tali tenuti al risarcimento e passibili di pena.

f) *Procedura.*

§ 26. Il giudizio intorno alla domanda di risarcimento, l'inflizione delle pene minacciate dalla presente legge e il sequestro degli esemplari della contraffazione, ecc.; entrano nella competenza dei tribunali ordinari.

Il sequestro degli esemplari della contraffazione, ecc., può seguire tanto in sede penale, quanto in sede civile.

§ 27. Il procedimento penale non può essere iniziato d'ufficio, ma soltanto su proposta della persona danneggiata.

L'azione penale, finchè non sia pronunciata una sentenza di condanna, può essere ritirata.

§ 28. La facoltà di procedere contro la riproduzione illegittima spetta a chiunque ne sia danneggiato o minacciato nei diritti che gli spettano come autore o editore.

Sino a prova contraria, si ritiene come autore delle opere già pubblicate colui che a norma del § 11, capoversi 1 e 2, è designato come autore nell'opera stessa.

Trattandosi di opere anonime o pseudonime, l'editore, o, se questi non è designato, lo stampatore è autorizzato ad esercitare i diritti spettanti all'autore.

L'editore designato nell'opera è considerato, senza che occorra altra attestazione, come legittimo successore dell'autore anonimo o pseudonimo.

§ 29. Nei processi per contraffazione, come pure nelle ontroversie vertenti sul profitto derivato dalla contraffaione a chi la eseguì, il giudice determina i fatti secondo la onvinzione sorta liberamente in lui in seguito al processo senza essere tenuto alle prescrizioni positive vigenti intorno ll'efficacia dei mezzi di prova.

Così nel decidere se il contraffattore o chi ha preso l'iniziativa della contraffazione (§§ 18, 20) abbiano operato negligentemente, il giudice non è tenuto ad applicare le disposizioni delle leggi dei singoli Stati intorno ai diversi gradi di colpa.

§ 30. Se sorgano dubbi o contestazioni in qualche argomento tecnico, dalla risoluzione dei quali dipenda il giudizio di fatto intorno alla contraffazione, all'entità del danno o del profitto, il giudice è autorizzato a chiedere il parere dei periti.

§ 31. In tutti gli Stati della Confederazione della Germania del Nord devono essere costituite associazioni di periti, chiamando a farne parte dotti, letterati, persone esercenti il commercio librario ed altre competenti.

Queste associazioni sono tenute a pronunciare il loro parere dietro richiesta del giudice, intorno alle questioni che loro sieno proposte.

È nella facoltà dei singoli Stati di riunirsi a tal fine con altri Stati della Confederazione della Germania del Nord ed anche di accordarsi con essi per costituire associazioni comuni di periti.

Le associazioni di periti hanno facoltà di trattare e decidere, a richiesta degli interessati, e secondo le norme date dai §§ 18 a 21, le contestazioni relative al risarcimento o al sequestro.

La cancelleria della Confederazione darà le istruzioni opportune per la formazione delle associazioni di periti e l'esercizio delle loro funzioni.

§ 32. La competenza del Supremo tribunale federale di commercio, regolata dai §§ 12 e 13 della legge 12 giugno 1869 concernente la istituzione di un tribunale supremo di commercio, si estende a quelle contestazioni di diritto civile, nelle quali è fatto valere, sulla base delle disposizioni date nella presente legge, un diritto al risarcimento o al sequestr

Il supremo tribunale federale di commercio subentra, anch per le penalità da infliggere secondo le disposizioni del presente legge, alla Corte suprema che per le leggi deg Stati particolari abbia giurisdizione sui territori nei qu la lite fu portata in prima istanza.

Il detto tribunale subentra alla Corte suprema colla competenza medesima che spetta a questa secondo le leggi degli Stati.

Negli affari penali che, per effetto delle precedenti disposizioni, entrano nella competenza del supremo tribunale federale di commercio, la procedura, anche dinanzi al tribunale stesso, rimane stabilita dalle leggi di procedura penalè vigenti nel territorio d'onde la causa è portata al tribunale anzidetto.

Le funzioni del Pubblico Ministero in questi procedimenti penali sono disimpegnate, presso il tribunale supremo federale di commercio, dallo stesso procuratore generale presso la Corte suprema dello Stato ove la lite fu portata in giudizio. Egli però può farsi rappresentare pel procedimento orale da un ufficiale del P. M. funzionante in Lipsia o da un avvocato che ivi abbia il suo domicilio.

Gli affari penali pei quali sia competente in ultima istanza il tribunale supremo federale di commercio e quelli pei quali abbia competenza in ultima istanza la Corte suprema di uno Stato non possono essere riuniti in un solo procedimento.

Le disposizioni dei §§ 10, 12 (capoverso 2.°), 16 (capoverso 2.°), 17, 18, 21 e 22 della legge 12 giugno 1869, si applicano anche agli affari penali che entrano nella competenza del tribunale supremo federale di commercio.

g) *Prescrizioni.*

§ 33. L'azione penale a titolo di contraffazione e quelle aventi per oggetto il risarcimento, compresa quella a cui dà origine il profitto realizzato dal contraffatore (§ 18), si prescrivono in tre anni.

Il periodo di prescrizione decorre dal giorno in cui ebbe luogo per la prima volta la diffusione degli esemplari della contraffazione.

§ 34. L'azione penale per la diffusione di tali esemplari l'azione di risarcimento per la diffusione stessa (§ 25) si prescrivono ugualmente in tre anni.

Il periodo di prescrizione decorre dal giorno in cui la diffusione ebbe luogo per l'ultima volta.

§ 35. La contraffazione e la diffusione degli esemplari della contraffazione stessa rimangono impunite qualora chi ha diritto all'azione non la promova entro tre mesi dal giorno in cui ebbe conoscenza della contraffazione e seppe chi ne fu l'autore.

§ 36. L'azione pel sequestro e per la distruzione degli esemplari della illegittima riproduzione dell'opera o degli strumenti esclusivamente destinati ad essa (§ 21) è ammissibile solo fin tanto che tali esemplari o strumenti esistano ancora.

§ 37. La contravvenzione commessa per aver trascurato d'indicare, nei casi contemplati § 7, lett. *a*), la fonte o il nome dell'autore, si prescrive in tre mesi.

Il periodo di prescrizione decorre dal giorno in cui la ristampa fu diffusa per la prima volta.

§ 38. Gli atti che valgono ad interrompere la prescrizione sono determinati dalle disposizioni della legge comune.

L'incoazione del procedimento penale non interrompe la prescrizione dell'azione di risarcimento, e tanto meno la prescrizione del procedimento penale si interrompe perchè sia promossa l'azione di risarcimento.

h) *Registro.*

§ 39. I registri, nei quali devono essere fatte le annotazioni prescritte dai §§ 6 e 11, sono tenuti dal Consiglio della città di Lipsia.

§ 40. Il Consiglio della città di Lipsia è tenuto ad eseguire le registrazioni che gli sono chieste dagli interessati senza alcun preventivo esame delle ragioni spettanti a colui che propone l'iscrizione o della verità dei fatti di cui è chie l'iscrizione.

§ 41. La cancelleria della Confederazione darà le isti zioni opportune per la tenuta del registro. Chiunque p prendere visione del registro stesso e farsene rilasciare estra

autenticati. Le iscrizioni sono pubblicate nel giornale di Borsa pel commercio librario tedesco (*Börsenblatt für den deutschen Buchhandel*) e, qualora questo cessasse di comparire, in altro giornale, che sarà designato dalla cancelleria della Confederazione.

§ 42. Tutte le dimande, le pratiche, gli attestati, le autenticazioni, le fedi, gli estratti., che servono per la iscrizione nel registro sono liberi da bollo.

Invece, per ogni iscrizione, per ogni attestato di iscrizione e per ogni altro estratto del registro è prelevata una tassa di 15 sgr. Oltre a ciò, colui che promuove l'iscrizione deve rifondere le spese che occorrano per la pubblicazione dell'iscrizione stessa (§ 41).

II. — Disegni geografici, topografici, di storia naturale, architettonici, tecnici e simili.

§ 43. Le disposizioni dei §§ 1 al 42 si applicano anche ai disegni geografici, topografici, di scienze naturali, architettonici, tecnici e simili, quando non (?) sieno da considerarsi secondo il loro scopo principale come opere d'arte.

§ 44. Non ha luogo contraffazione se si inseriscono in un'opera singole immagini prese da un'opera diversa, purchè l'opera a cui vengono aggiunte sia da considerarsi come cosa principale e le immagini servano soltanto ad illustrazione del testo. Deve inoltre esserne indicato l'autore o la fonte a cui si ricorse; in caso contrario sono applicabili le penalità di cui al § 24.

III. — Composizioni musicali.

§ 45. Le disposizioni date nei §§ 1 al 5, e dall'8 al 42 i applicano eziandio al diritto esclusivo che l'autore di una composizione musicale ha di riprodurla in più esemplari.

§ 46. Si considerano come contraffazione tutte le riduzioni di un'opera musicale pubblicate senza il consenso dell'autore e che non possono essere considerate come compo-

sizioni originali; in particolare gli estratti di una composizione musicale, le riduzioni per uno o più istrumenti o voci, la ristampa di singoli motivi o melodie di una medesima opera, quando non sieno artisticamente elaborate.

§ 47. Non si considerano come contraffazione: la citazione di singoli passi di un'opera d'armonia già pubblicata, la riproduzione di minori composizioni, già pubblicate, in un'opera scientifica che si possa considerare, secondo il suo contenuto, come per sè stante, o in collezioni d' opere di vari compositori per uso delle scuole, escluse le scuole musicali. Deve però essere sempre indicato l' autore o la fonte a cui si ricorse, essendo applicabile in caso diverso la penalità dell' art. 24.

§ 48. Non si considera come contraffazione l'approfittare di uno scritto già pubblicato per servirsene come testo di composizioni musicali, in quanto il testo sia pubblicato congiuntamente alla composizione.

Sono eccettuati quei testi che hanno essenzialmente lo scopo di servire ad una composizione; e specialmente i testi d'opere o di cantici sacri. Tali testi possono essere, solo col consenso dell'autore, stampati insieme alle composizioni musicali.

Per la ristampa del testo senza la musica è necessario il consenso dell'autore o dei suoi legittimi successori.

§ 49. Le associazioni di periti incaricate di dar pareri a sensi dell' art. 31, intorno alla contraffazione di composizioni musicali devono essere composte di compositori, d'esperti di musica e di commercianti di opere musicali.

IV. — **Pubblica rappresentazione di opere drammatiche, musicali, o melodrammatiche.**

§ 50. Il diritto di rappresentare pubblicamente un'op[era] drammatica, musicale o melodrammatica, compete esclusi[va]mente all'autore o ai suoi successori legittimi (§ 3).

È indifferente sotto questo rispetto che le opere dramm[a]tiche o melodrammatiche sieno o no già pubblicate per

stampe. Le opere musicali che già sieno state pubblicate in tal modo, possono essere pubblicamente rappresentate senza l'autorizzazione dell'autore, qualora questi non si sia riservato sul frontespizio o nel principio dell'opera il diritto di rappresentarla in pubblico.

L'autore di una traduzione legittimamente eseguita di un'opera drammatica è parificato, per ciò che ha attinenza all'esclusivo diritto di rappresentare pubblicamente la traduzione, all'autore dell'opera.

La rappresentazione pubblica di una traduzione illegittima (§ 6) o di una illegittima riduzione (§ 46) dell'opera originale è proibita.

§ 51. Se gli autori sono parecchi, è necessario per la pubblica rappresentazione, il consenso di ciascun autore.

Per le opere musicali alle quali trovasi congiunto un testo, comprese le opere melodrammatiche, basta il consenso del compositore.

§ 52. Per la durata del diritto esclusivo di pubblica rappresentazione, valgono le disposizioni date ai §§ 8 al 17.

Le opere anonime o pseudonime, che al tempo in cui legittimamente sono rappresentate in pubblico non sieno ancora pubblicate per le stampe, sono protette dalle illegittime rappresentazioni per 30 anni dal giorno della prima rappresentazione legittima; le postume sono protette per 30 anni dalla morte dell'autore.

Se l'autore dell'opera anonima o pseudonima o il suo legittimo successore, fa noto nel termine di 30 anni il vero nome dell'autore, inscrivendolo nel registro (§ 39) e se l'autore pubblica in questo tempo l'opera sotto il proprio vero nome, si applica la disposizione del § 8.

§ 53. È ritenuto fino a prova contraria, come autore delle opere drammatiche, musicali o melodrammatiche, che on sieno ancora moltiplicate meccanicamente, ma sieno ıbblicamente rappresentate, colui che è designato quale ıtore nell'annunzio della rappresentazione.

§ 54. Chi per deliberato proposito o per innavvertenza ıppresenta pubblicamente, senza esservi autorizzato, una

opera drammatica, musicale o melodrammatica, integralmente o con modificazioni non essenziali, è tenuto a prestare risarcimento all'autore o ai suoi successori legittimi, ed, oltre a ciò, è passibile di una pena da commisurarsi secondo le norme date nei §§ 18 e 23.

A colui che ha provocato la rappresentazione non autorizzata è applicabile il § 20 entro i limiti fissati dal § 55 all' ammontare dell' indennizzo.

§ 55 Il risarcimento da prestarsi a termini del § 54 consiste nell'intiera somma introitata ad ogni rappresentazione, senza deduzione delle spese che questa ha cagionato.

Se l' opera è rappresentata insieme ad altre, l' indennizzo si commisura ad una parte delle entrate, proporzionale alla parte che l'opera stessa rappresenta sull'intero trattenimento.

Se l'entrata non è determinabile o non sussiste, la misura dell'indennizzo è stabilita per libero apprezzamento del giudice.

Se colui che ha disposto la rappresentazione non è in colpa, esso è responsabile fino a concorrenza del profitto da lui realizzato.

§ 56. Le disposizioni dei §§ 26 al 42 sono applicabili anche alla rappresentazione di opere drammatiche, musicali e melodrammatiche.

V. — Disposizioni generali.

§ 57. La presente legge entrerà in vigore col 1.° gennajo 1871. Tutte le precedenti disposizioni di legge, vigenti nei singoli Stati della Confederazione della Germania del Nord relativamente al diritto d'autore, sopra scritti, disegni, composizioni musicali e opere drammatiche, cessano collo stesso giorno di essere applicabili.

§ 58. La presente legge ha applicazione a tutti gli scritti e disegni, le composizioni musicali e le opere drammati e comparse prima ch'essa entri in vigore, ancorchè esse, seco o le leggi finora vigenti negli Stati particolari, non sieno i alcun modo protette contro le contraffazioni o la pubb a rappresentazione.

Gli esemplari, la produzione dei quali era permessa dalle leggi fino ad ora vigenti, possono essere diffusi anche in avvenire, ancorchè la produzione loro fosse proibita a sensi della presente legge.

Del pari gli apparecchi come forme, lastre, pietre, getti stereotipi che non si trovino in opposizione alle leggi già vigenti, possono essere adoperati, anche dopo che sarà entrata in vigore la legge presente, alla riproduzione. Così le riproduzioni, già lecite, che saranno in corso quando entrerà in vigore la presente legge possono essere compiute.

I Governi degli Stati della Confederazione della Germania del Nord, devono fare un inventario ufficiale di tutti gli apparecchi dei quali è permesso ancora l'uso secondo le disposizioni della presente legge, e contrassegnare gli apparecchi stessi con un identico suggello.

Così, tutti gli esemplari di scritti, che in forza del presente paragrafo possono ulteriormente essere diffusi devono essere muniti di un timbro.

Scorso il termine concesso per la legalizzazione, tutti gli utensili e gli esemplari non sigillati sono passibili di sequestro, su proposta del danneggiato.

La cancelleria della Confederazione è incaricata di dare le ulteriori istruzioni per la formazione dell'inventario e il processo da seguirsi per la suggellazione.

§ 59. Se le leggi degli Stati particolari fino ad ora in vigore prescrivono per la riserva del diritto di traduzione altre formalità e per la pubblicazione della prima traduzione altri termini che non sieno quelli prescritti dal § 6, lettera *c*), si applicano le disposizioni delle leggi stesse a quelle opere che sieno state pubblicate prima che entrasse in vigore la presente legge.

§ 60. La concessione di privilegi a protezione del diritto di autore non è più ammessa.

Il concessionario di un privilegio, accordato prima che entrasse in vigore la presente legge, o dalla Confederazione germanica o dai Governi di Stati particolari attualmente appartenenti alla Confederazione della Germania del Nord,

ha facoltà o di valersi del suo privilegio o di invocare la protezione della presente legge.

Ma la protezione in via di privilegio può esser fatta valere solo nei confini di quegli Stati dai quali essa era stata accordata.

L'azione a titolo di privilegio è sola ammissibile quando l'atto con cui è concesso sia stampato per intero o nelle sue parti essenziali in principio dell' opera o se ne faccia menzione nel frontispizio o a tergo di esso. Ove ciò non sia possibile, per la natura dell'oggetto di cui si tratta, o non sia stato fatto finora, il privilegio dovrà, sotto pena di decadenza, essere iscritto dentro tre mesi nel registro e dovrà esserè pubblicamente notificato per cura dell'ufficio a cui è affidata tale registrazione.

§ 61. La presente legge ha applicazione per rispetto a tutte le opere degli autori nazionali, senza distinguere se sieno pubblicate all'interno o all'estero, o non sieno ancora pubblicate.

Le opere di autori stranieri pubblicate da editori che hanno la loro sede d'affari nel territorio della Confederazione della Germania del Nord, fruiscono della protezione della presente legge.

§ 62. Le opere di autori stranieri che sono pubblicate in un luogo già appartenente alla Confederazione tedesca ma che non appartenga alla Confederazione della Germania del Nord, godono della protezione della presente legge sotto la condizione che le leggi dello Stato in cui quelle opere sono pubblicate accordino alle opere pubblicate nel territorio della Confederazione della Germania del Nord pari protezione.

Ma la protezione non si protrae oltre il termine stabilito nel detto Stato. Ciò vale eziandio per le opere non ancora pubblicate di autori appartenenti a Stati che non fanno parte della Confederazione della Germania del Nord, ma ch erano per lo addietro compresi nella Confederazione germanica

Berlino, 11 giugno 1870.

GUGLIELMO.

CONVENZIONE

9 ottobre 1884

per la protezione della proprietà letteraria ed artistica

FRA L'ITALIA
ED I REGNI UNITI DI SVEZIA E NORVEGIA

Dichiarazione fra l'Italia e i Regni Uniti di Svezia e Norvegia per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia e il Governo di Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia, egualmente animati dal desiderio di garantire reciprocamente agli autori od ai loro aventi causa la proprietà degli scritti e delle opere d'arte, hanno autorizzati i sottoscritti a dichiarare quanto segue:

Art. 1. Le prescrizioni delle leggi svedesi sulla proprietà letteraria del 10 agosto 1877 e del 10 gennajo 1883, come pure sulla riproduzione delle opere d'arte del 3 maggio 1867 e del 10 agosto 1877 e le leggi norvegiane sulla fondazione di un registro di edizioni del 20 giugno 1882, sulla proprietà letteraria dell'8 giugno 1876 e sulla proprietà artistica del 12 maggio 1877, si applicheranno egualmente agli scritti ed alle opere d'arte dei sudditi italiani e dei loro aventi causa, in quanto essi siano protetti dalla legislazione italiana.

Art. 2. Reciprocamente, gli autori svedesi e norvegiani o i loro aventi causa godranno in Italia, riguardo ai loro scritti ed alle loro opere d'arte e in quanto essi sono protetti dalla legislazione svedese o norvegiana, di tutti i diritti e vantaggi che la legge italiana garantisce agli autori od ai loro aventi causa, per le opere letterarie od artistiche pubblicate in Italia.

Art. 3. È espressamente inteso che i vantaggi stipulati agli

articoli 1 e 2 riguardo gli autori dei tre Stati, non saranno reciprocamente loro accordati che per la durata dei loro diritti nel paese d'origine, e la durata del loro godimento nell'altro paese non potrà eccedere quella fissata dalla legge per gli autori nazionali.

Art. 4. Per assicurare agli scritti ed alle opere d'arte dei sudditi svedesi e norvegiani in Italia, e dei sudditi italiani in Svezia e Norvegia, la protezione stipulata negli articoli precedenti: e affinchè gli autori, o editori, o loro aventi causa siano ammessi, in conseguenza, davanti ai Tribunali dei paesi rispettivi ad esercitare le loro azioni in giudizio contro le contraffazioni o riproduzioni illecite, basterà che i detti autori, o editori, o loro aventi causa giustifichino i loro diritti di proprietà facendo constatare, mediante un certificato rilasciato dall'autorità pubblica competente in ciascun paese, che l'opera in questione è un'opera originale, la quale, nel paese in cui fu pubblicata, gode la protezione legale contro la contraffazione o la riproduzione illecita.

Per le opere dei sudditi svedesi, questo certificato sarà rilasciato dal Cancelliere del Dipartimento della giustizia e legalizzato dalla Legazione d'Italia a Stoccolma; per le opere dei sudditi norvegiani sarà rilasciato dall'ufficio dell'insegnamento nel Dipartimento del culto e dell'istruzione pubblica e legalizzato dal Consolato d'Italia a Cristiania; e per le opere di sudditi italiani il detto certificato sarà rilasciato dal Ministero di Agricultura, Industria e Commercio, e legalizzato dalla Legazione di Svezia e Norvegia a Roma.

Art. 5. La presente dichiarazione resterà obbligatoria fino al termine d'un anno a partire dal giorno in cui uno dei Governi rispettivi l'avrà denunciata.

In fede di che i sottoscritti hanno firmata la presente dichiarazione e vi hanno apposti i loro sigilli.

Fatto in doppio esemplare a Stoccolma, il 9 ottobre 18

L'inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia presso Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia.

(*L. S.*) F. Spinola.

Il Ministro degli affari este[ri di] Sua Maestà il Re di Svezia e Nor[vegia]

(*L. S.*) Hochschild.

Circolare ministeriale, in data 1.° gennajo 1885, con la quale si comunicano ai Prefetti ed ai Presidenti delle Camere di commercio le istruzioni per l'esecuzione della Convenzione letteraria ed artistica coi Regni Uniti di Svezia e Norvegia.

Il 9 ottobre 1884 è stata stipulata a Stoccolma una dichiarazione per la reciproca protezione della proprietà artistica e letteraria fra l'Italia ed i Regni Uniti di Svezia e Norvegia. Questo patto internazionale è stato approvato con regio decreto del 30 novembre prossimo passato, n. 2802 (serie 3.ª), e reso esecutivo a partire da oggi 1.° gennajo 1885. In virtù di esso gli autori italiani di opere letterarie ed artistiche, le quali siano state poste sotto la tutela della legislazione nazionale, godranno nei Regni Uniti di Svezia e Norvegia la protezione delle leggi svedesi sulla proprietà letteraria del 10 agosto 1877 e 10 gennajo 1883 e sulla riproduzione delle opere d'arte del 3 maggio 1867 e del 1.° agosto 1877, e delle leggi norvegiane sulla fondazione di un registro di edizioni del 20 giugno 1882, sulla proprietà letteraria dell'8 giugno 1876 e sulla proprietà artistica del 12 maggio 1877. Così pure, reciprocamente, gli autori svedesi e norvegiani godranno in Italia, per le loro opere letterarie ed artistiche, in quanto queste siano protette dalla legislazione norvegiana e svedese, di tutti i diritti e vantaggi che la legge italiana garentisce agli autori nazionali. È espressamente inteso che questa reciproca protezione ha luogo soltanto durante l'esistenza dei diritti nel paese di origine, e la durata di questi non potrà eccedere quella fissata dalla legge per gli autori nazionali; la quale ultima limitazione ha speciale ragione

di essere, avuto riguardo alla durata dei diritti degli autori che, secondo le leggi svedesi e norvegiane, è maggiore di quella stabilita dalla legge italiana. (Vedi pag. 78, § 7 e seguenti).

I nostri autori, per assicurarsi nei Regni di Svezia e Norvegia, la tutela dei loro diritti ed all'occorrenza esercitarli innanzi ai tribunali dei detti Stati, non han bisogno di compiere alcuna formalità preventiva; basterà che essi giustifichino mediante un certificato loro rilasciato da questo Ministero ed autenticato dalla Regia Legazione di Svezia e Norvegia in Roma, che l'opera sulla quale cade la controversia è originale e gode in Italia la protezione legale.

. . . .

Giova avvertire che i certificati occorrenti agli autori ed editori nazionali per far valere, al bisogno, i loro diritti davanti all'autorità giudiziaria dei Regni Uniti di Svezia e Norvegia sono rilasciati dal Direttore Capo della divisione industria e commercio di questo Ministero: per ottenerli occorre presentare domanda in carta bollata da una lira e adempiere a quanto altro prescrive l'articolo 12 del regolamento approvato con regio decreto del 19 settembre 1882, n. 1013 (serie 3.ª).

Piacciale accusarmi ricevuta della presente e dei documenti ad essa allegati.

1 gennajo 1885.

Il Ministro
B. GRIMALDI.

Legislazione Svedese e Norvegiana pei diritti degli autori di opere letterarie ed artistiche

SVEZIA.

1. — Legge 10 agosto 1877 sulla proprietà letteraria colle modificazioni approvate colla legge del 10 gennajo 1883

Capitolo I.

Della protezione contro la contraffazione.

§ 1. Gli autori hanno il diritto esclusivo di riprodurre i loro scritti colla stampa, tanto che siano già stati pubblicati come se si trovano in manoscritto. Agli scritti sono assimilati per la presente legge le opere musicali composte da note od altri segni, come i disegni di storia naturale le carte geografiche terrestri e marittime, i piani d'architettura o altri disegni o riproduzioni consimili che, in ragione del loro scopo principale, non sono da considerarsi come opere d'arte.

§ 2. Il diritto riconosciuto agli autori dal § 1 implica pure quello di fare, ad esclusione degli altri, riprodurre colla stampa i loro scritti in una traduzione di un dialetto ad un altro della stessa lingua.

§ 3. Qualunque scritto che dall'autore fu simultaneamente pubblicato in diverse lingue indicate in fronte all'opera, sarà considerato come composto in ciascuna di queste lingue.

Se un autore, pubblicando uno scritto, si è riservato,

mediante avviso inserito in fronte all'opera, il diritto esclusivo di farlo tradurre in una o più lingue indicate, e se egli pubblicò una traduzione così annunciata nel termine di due anni a partire dalla prima pubblicazione dell'opera, è vietato a chiunque altri, per un periodo di 5 anni decorribili dall'epoca indicata, di pubblicare una traduzione nella lingua per la quale il diritto di traduzione rimane per tal guisa assicurato.

§ 4. Colui che traduce uno scritto in altra lingua, ha sulla sua traduzione, quando non siagli vietato dalla presente legge di pubblicare la traduzione colla stampa, il diritto di autore mentovato al § 1, essendo libero, per altro, a ciascuno di fare, col diritto medesimo, un'altra traduzione dello stesso scritto.

§ 5. L'editore di uno scritto periodico o di un'opera composta di articoli originali di collaboratori diversi, sarà considerato come autore, senza avere tuttavia il diritto di pubblicare separatamente gli articoli inseriti nello scritto o nell'opera in questione.

Un anno dopo la pubblicazione di un articolo, l'autore ha il diritto di pubblicarlo egli stesso.

§ 6. Un autore può trasmettere a un altro o a diversi altri, con o senza condizioni o restrizioni, il diritto sovra menzionato. S'egli non lo faccia, tale diritto, alla sua morte, passa al suo avente diritto secondo la legge.

Colui che per trasmissione ha ottenuto il diritto di pubblicazione di uno scritto non può, senza espresso consenso dell'autore, pubblicare più di una edizione, e questa edizione, non può avere più di 1000 copie.

§ 7. Il diritto dell'autore durerà per tutta la sua vita e 50 anni dopo la sua morte. Quando due o più persone avranno composto insieme uno scritto, il quale non consista in articoli originali di diversi collaboratori, questi 50 an decorreranno a partire dalla morte dell'ultimo autore defun

§ 8. Gli scritti pubblicati da società scientifiche od alt corporazioni che escludono il diritto d'autore personale e g scritti che sono pubblicati per la prima volta dopo la mo

dell'autore, godono della protezione contro la contraffazione cinquant' anni dopo la loro prima pubblicazione. Così sarà pure per gli scritti anonimi o pseudonimi; tuttavia, se l'autore, avanti la scadenza di cinquant'anni dopo la prima pubblicazione dello scritto, si fa conoscere, tanto sul titolo d'una nuova edizione, come con una dichiarazione al dipartimento della giustizia ed un annunzio inserito tre volte nei pubblici fogli, egli potrà godere del diritto menzionato al § 7.

§ 9. Se un'opera è pubblicata in diverse parti aventi fra esse una connessione, il periodo di protezione menzionata al § 8 conterà dall'annata in cui sarà apparsa l'ultima parte. Se una parte è stata pubblicata più di tre anni dopo la precedente, il periodo di protezione per questa come per quelle che sono più antiche, sarà contato a partire dall' anno in cui è stata pubblicata l'ultima delle vecchie parti.

§ 10. Salvo il caso di stipulazioni contrarie inserite nella presente legge od anche nella legge sulla libertà della stampa, ogni riproduzione dell' opera altrui in tutto o in parte, fintanto che il termine di protezione legale non sarà scaduto, sarà reputata contraffazione. La riproduzione non diverrà punto lecita se anche l'opera riprodotta sarà stata pubblicata con cambiamenti non essenziali o solo per estratto o con aggiunte.

Sarà egualmente reputata contraffazione qualsiasi traduzione non autorizzata di manoscritto altrui, come le traduzioni pubblicate in contravvenzione delle stipulazioni iscritte agli art. 2 e 3, come pure la pubblicazione d' un'opera, sia dall'editore, sia da colui che gli ha ceduto il diritto di pubblicazione, fuori delle condizioni del contratto di cessione.

§ 11. Il divieto della contraffazione non impedisce che nella composizione di una nuova opera, originale nelle sue parti esenziali, si possa servirsi di scritti stampati riportando letteralmente od in riassunto alcune parti che si invocano come prova, o che si rilevano per sottoporle a critica, spiegazione o commento ulteriore.

Non sarà considerato contraffazione neppure il fatto di inserire le parti di uno scritto stampato, o l' intero scritto

quando sia di poca estensione, in una collezione composta di diverse opere, quando questa sia fatta a servizio di religione *(divin)* o per l'istruzione elementare nella lettura, nella musica o nel disegno, o per dare un prospetto storico, nè il fatto di stampare delle parole come testo in un opera musicale. Quando taluno si serva in questo modo dello scritto altrui, dovrà far conoscere il nome dell'autore, se il medesimo si trovi indicato sullo scritto..

§ 12. Non si considera neppure come contraffazione il fatto d'inserire in uno scritto periodico un articolo preso ad un altro scritto simile, a condizione che il titolo dello scritto a cui si attinse sia menzionato. Tuttavia i trattati scientifici e pezzi letterarj come pure altri articoli, quando siano d'una certa estensione, non possono venire inseriti, se un divieto di riproduzione si trova espresso in testa di tale scritto.

Capitolo II.

Dell'uso degli scritti pel teatro.

§ 13. Le opere drammatiche o musicali non possono essere rappresentati pubblicamente senza il consenso dell'autore o del suo avente diritto secondo la presente legge. Non pertanto la rappresentazione pubblica d'una tal opera è permessa, quando essa ha luogo senza costumi nè apparati scenici.

A meno di convenzione contraria, il consenso sopra menzionato implica per colui che lo ha ottenuto, il diritto di rappresentare l'opera quante volte creda, ma non quello di trasferire per alcun modo questo diritto ad un altro.

Il proprietario dell'opera può, salva convenzione contraria, accordare lo stesso consenso a diversi. Se il proprietario ha concesso a qualcuno il diritto esclusivo di rappresentare l'opera, e questi non ne abbia fatto uso per cinque anni consecutivi, il proprietario è libero di concedere egualmente il suo consenso ad altri.

§ 14. Il diritto degli autori o traduttori menzionato nel

presente capitolo sussiste durante la loro vita e cinque anni dopo la loro morte. Se l'autore o traduttore non si è fatto conoscere, egli sarà, alla fine di cinque anni dopo la prima rappresentazione dell'opera o della sua pubblicazione per via di stampa, permesso a chi che sia di rappresentare la detta opera.

Capitolo III.

Delle conseguenze che accompagnano le infrazioni alla presente legge.

§ 15. Colui che si renderà colpevole di contraffazione sarà punito di un'ammenda da venti a mille corone (*couronnes*) In oltre il querelante avrà diritto all' edizione contraffatta e sarà risarcito del valore degli esemplari mancanti, valore calcolato sul prezzo in libreria degli esemplari dell' ultima edizione legittima. Se l'opera non è contraffatta che per una parte separata dal rimanente, le qui sopra disposizioni non si applicheranno che a questa parte.

Per colui che, in opposizione alla presente legge, rappresenta o fa rappresentare delle opere drammatiche o in musica, la punizione sarà come sopra; e come risarcimento rimetterà al querelante l' ammontare ch' egli in questa occasione avrà conseguito, senza deduzione delle spese o della parte di riscossione attribuibile ad un altro lavoro che fosse stato rappresentato nella stessa occasione.

Quando non sia possibile applicare queste basi pel calcolo dei danni cagionati dalla contraffazione o rappresentazione di un'opera drammatica o in musica, si farà luogo a determinare i danni sovra altra base giudicata conveniente. L' ammontare minimo a cui si possono valutare sarà di 50 corone.

§ 16. Sarà confiscato tutto il materiale esclusivamente impiegato per la stampa illegale di uno scritto, come tavole stereotipe o forme od altre, e lo saranno pure le copie fatte per la rappresentazione illegale di un' opera drammatica o in musica (*opéra*). A meno che le parti non convengano

diversamente, si procederà quanto agli oggetti sequestrati, in guisa che non possa più abusarne.

§ 17. Per la omissione di indicare il nome dell'autore o il titolo del periodico, come è prescritto ai §§ 11 e 12, la pena sarà un ammenda di 100 corone al *maximum*.

§ 18. Quanto è qui sopra stabilito circa alle pene, danni e perdita della proprietà (confisca) sarà applicato, se possi bile, a colui che conoscendo la illegalità di un'opera, l'avrà tenuta in vendita o introdotta per lo spaccio nel regno.

Capitolo IV.

Disposizioni generali.

§ 19. La presente legge si applica agli scritti dei cittadini svedesi, e ogni scritto pubblicato da un editore svedese senza indicazione di nome o sotto un pseudonimo, è considerato come composto da un cittadino svedese, quando non sia stabilito il contrario. Le disposizioni della legge possono, sotto condizione di reciprocità, essere dal Re dichiarate applicabili in tutto o in parte agli scritti di cittadini di un altro paese.

§ 20. Se lo scritto è proprietà di diversi, il consenso richiesto perchè possa aver luogo la stampa o rappresentazione, dovrà essere prestato da ciascuno di essi: tuttavia per le opere (*opéras*) basterà che il consenso sia dato dall'autore delle parole se il testo è il principale, e dall'autore della musica nel caso contrario.

§ 21. Nella applicazione delle disposizioni relative ai termini contenute nei §§ 3, 5, 7, 8, 9, 13 e 14 non si terrà conto dell'anno civile nel corso del quale avvenne il fatto al cui riguardo è data la disposizione dell'articolo rispettivo.

§ 22. Il diritto d'autore stabilito dalla presente leg su di un lavoro che trovasi in manoscritto nelle mani detto autore, della vedova o degli eredi di lui, non può esse appreso per debiti, nè passare ai creditori in un fallimen

§ 23. Le infrazioni alla presente legge non possono ess perseguite da altri che dall'avente causa.

§ 24. Colle presenti sono abolite le ordinanze del 20 luglio 1855 concernenti il divieto di rappresentare pubblicamente senza autorizzazione dell'autore un'opera drammatica o un' *opéra*, e del 20 marzo 1876 sulla proprietà letteraria. La presente legge si applica alle opere già pubblicate; tuttavia il tempo di protezione stabilito al § 7 per gli scritti i cui autori sono morti prima del giorno in cui la legge entra in vigore, sarà calcolato a partire da questo giorno.

Del resto la legge non apporta alcuna restrizione ai diritti acquisiti in base alla legge antica.

Le disposizioni stabilite al Cap. II della presente legge non si applicano alle opere drammatiche o *opéras*, che furono rappresentate in pubblico prima che la legge del 20 luglio 1855 entrasse in vigore.

Stoccolma, 10 agosto 1877.

II. — Legge 3 maggio 1867 sulla riproduzione delle opere artistiche.

Fu ordinato quanto segue riguardo alla riproduzione delle opere d'arte, nei casi in cui le disposizioni della legge sulla libertà della stampa non possono essere applicate:

§ 1. Nessuno avrà diritto di riprodurre per venderle le opere d'arte originali, vivente l'artista, senza il consenso di questo, in quanto la riproduzione appartenga al medesimo genere di arte cui appartiene l'originale.

La contraffazione non sarebbe autorizzata dal fatto che l'oggetto fosse eseguito in dimensioni diverse da quelle dell'originale; che fosse composto d'altre materie; che si fossero fatti dei cambiamenti, delle aggiunte o soppressioni non essenziali, se per la composizione e la forma la riproduzione conserva il carattere di copia.

§ 2. Ciascuno ha il diritto esclusivo di far fare per via meccanica, la fotografia, l'incisione od ogni altra simile specie di riproduzioni parziali o intere delle opere d' arte originali da lui composte.

L'artista può trasferire questo diritto, con o senza condizioni, a una o più persone, non solo durante la sua vita, ma anche per un periodo di 10 anni dopo la sua morte. Se il trasferimento non ebbe luogo durante la vita dell'artista, colui o coloro che ne sono aventi dritto secondo la legge potranno esercitarlo pel detto periodo.

§ 3. Se l' opera d' arte sovra menzionata passa in possesso di un terzo, l'artista o suoi aventi-dritto non saranno perciò privati dei diritti risultanti dalle disposizioni precedenti, a meno che non sia stato in modo espresso stipulato altrimenti.

§ 4. Sono eccettuati dalle presenti disposizioni: 1.° la riproduzione delle opere d'arte appartenenti allo Stato o ai Comuni, o che sono esposte sulle pubbliche piazze o applicate all'esterno degli edificii. 2.° L'impiego per parte di artefici e fabbricanti d'opere d'arte, come modelli per la fabbrica di utensili domestici od altri oggetti usuali, o per la decorazione di tali oggetti od utensili.

§ 5. Ogni infrazione ai decreti di cui sopra sarà punita con una ammenda da 20 a 1000 corone; inoltre l' avente causa sarà indennizzato. Le forme, tavole e altri oggetti esclusivamente applicabili alla riproduzione illegale delle opere d'arte altrui, come pure tutti gli esemplari della contraffazione destinati alla vendita saranno sequestrati, e si procederà a loro riguardo in modo che più non si possa abusarne; tuttavia l'avente causa può, se lo desideri, farsi rimettere questi oggetti mediante rimborso del valore o diffalco sui danni o interessi che gli sono dovuti.

Lo stesso avrà luogo per colui che tiene in vendita una riproduzione illegale, o che importa nel regno per la vendita una riproduzione fatta all'estero e non autorizzato da questa legge, quando egli avrà avuta conoscenza dell'illegalità della riproduzione.

§ 6. Le infrazioni alla presente legge non possono essere perseguitate che dalli aventi cause.

§ 7. Se colui che è perseguitato contesta il fatto della contraffazione, il Tribunale potrà se lo giudica necessario

chiedere il parere all'Accademia di Belle Arti, se per altro le due parti non rimettono la questione a degli arbitri riportandosi alla loro decisione. In tale caso il tribunale poserà la questione o le questioni che saranno sottoposte agli arbitri.

§ 8. Le disposizioni della presente legge possono, a condizione di reciprocità, essere dal Re dichiarate applicabili in tutto o in parte, alle opere d'artisti stranieri che si trovano fuori del regno.

III. — Legge 10 agosto 1877 sull'estensione dell'applicazione della legge sulla contraffazione delle opere artistiche del 3 maggio 1867.

Le disposizioni sulla proprietà letteraria che si trovavano prima nella legge sulla libertà della stampa essendo state escluse, è ordinato dalle presenti che la legge del 3 maggio 1867 sopra la contraffazione delle opere d'arte si applicherà d'ora in avanti alla contraffazione delle opere d'arte che ha luogo mediante la stampa.

Stoccolma, 10 agosto 1877.

NORVEGIA.

I. — Legge 8 giugno 1876 per la protezione della proprietà letteraria.

Noi, Oscar, per grazia di Dio re di Norvegia e di Svezia, dei Goti e dei Vandi, promulghiamo:

Che fu a noi sottoposta una decisione dell'Assemblea nazionale presentemente convocata; questa decisione, in data 22 maggio corrente anno, è di questo tenore:

Capitolo I.

Della riproduzione illegale.

Art. 1. Il diritto di fare stampare o moltiplicare per qualche altro mezzo meccanico uno scritto, sia intiero, sia in parte, è riservato esclusivamente all' autore.

Art. 2. Come scritti dovranno pure essere considerati i disegni e carte geografiche, topografiche, tecniche, relative alle scienze fisiche e naturali, od altre simili, che pel loro scopo principale potrebbero essere considerate come opere d' arte.

Art. 3. Tutte le prescrizioni relative agli scritti saranno pure applicabili alle composizioni musicali.

Art. 4. — Qualunque editore d'uno scritto periodico o d' un opera composta d' articoli originali di diversi collaboratori sarà considerato come autore, sia questo un istituto scientifico, una società qualunque o un particolare che avrà intrapreso la pubblicazione. Similmente ogni diritto connesso agli articoli isolati è riservato ai loro rispettivi autori, che, salvo impegno contrario, sono autorizzati, un anno dopo la prima pubblicazione dell' articolo, a riprodurlo in altra maniera.

Art. 5. Colui che traduce uno scritto d'un altra lingua ha, per ciò che riguarda la sua traduzione, gli stessi diritti d'un autore, a meno che non abbia trasgredito le decisioni della presente legge (art. 15).

Art. 6. Un autore può per disposizione fra vivi o per testamento cedere, con o senza restrizione, il suo diritto ad altri. Purchè tali disposizioni non vi mettano impedimento, la proprietà letteraria cede dopo la morte dell'autore, e senza riguardo allo stato della massa, in primo rango al suo con juge, ed in seguito, conformemente alla legge delle succes sioni, ai suoi discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle. L'ered testamentario può pure come tutti gli altri eredi per la stessa convenzione fra vivi, disporre liberamente del diritto che gl

è devoluto; egli può pure, se il testamento lo autorizza, o altresì se non esista alcuna persona capace di succedergli fra le sovre nominate, trasmettere ad altri, in caso di morte, nello stesso modo dell'autore, ciò che gli resta del suo diritto.

Art. 7. Il diritto esclusivo di cui è qui questione s'estende alla vita dell'autore ed a cinquant'anni dopo la sua morte. Se l'opera è scritta da più persone, senza che ognuna di esse si presenti come autore d'una certa parte distinta di questa stessa opera, il termine della protezione si estende a cinquant'anni dopo la morte di quello degli autori che vive il più a lungo.

Art. 8. Gli istituti scientifici e le società godranno nel caso accennato all'art. 4, per ciò che riguarda le opere da essi pubblicate, della protezione di questa legge durante cinquanta anni a datare dalla prima pubblicazione.

Art. 9. Gli scritti anonimi e pseudonimi saranno protetti durante cinquanta anni dopo la loro prima pubblicazione. Nel caso in cui il nome dell'autore, prima della scadenza di questo termine, dallo stesso autore o da altra persona autorizzata, sarà portato a conoscenza del pubblico, sia in testa di una nuova edizione, sia da una dichiarazione pubblicata nel Giornale Officiale Norvegiano e nel Giornale dei librai Scandinavi, si farà applicazione del termine più lungo indicato all'art. 7.

Art. 10. Le opere che non appajono che dopo la morte dell'autore, saranno protette per cinquant'anni a datare dalla loro prima pubblicazione.

Art. 11. Per le opere che si pubblicano in diverse parti, ma di cui le differenti parti, visto il rapporto che esiste fra esse, non ne formano che una sola, i termini indicati agli art. 8, 9 e 10 non cominceranno ad esser applicati che a datare dalla pubblicazione dell'ultima parte. Se fra la pubblicazione di qualcuna di queste diverse parti è trascorso un termine maggiore di tre anni, non si avrà riguardo, allorchè si tratterà di calcolare il termine, a ciò che le parti così disgiunte non formino in realtà che un tutto.

Art. 12. Ogni violazione del diritto che giusta le regole

precedenti appartiene ad altri, operata facendo stampare o riprodurre con qualunque altro mezzo meccanico uno scritto, è considerata come contraffazione, e come tale vietata. Le abbreviazioni, aggiunte e altri cambiamenti simili non danno alcun diritto quando questi cambiamenti sono si poco importanti che la riproduzione cionullameno deva essere considerata come lo stesso scritto originale.

Art. 13. Nell'applicare l'art. 12 alle composizioni musicali bisognerà annoverare fra le contraffazioni gli adattamenti di un pezzo di musica per altri istrumenti, o per un maggiore o minor numero d'istrumenti. Lecite saranno al contrario le variazioni, studi, fantasie, *pot-pourris* ed altre elaborazioni simili, che si devono riconoscere come produzioni originali dello spirito.

Art. 14. Il divieto delle contraffazioni comprende i casi seguenti:

a) quando l'autore o l'editore darà in luce nuove tirature contrariamente a ciò che fu convenuto fra essi a tale soggetto:

b) quando taluno, senza il permesso dell'autore o d'altri aventi diritto, farà stampare o riprodurre per qualche altro mezzo meccanico dei manoscritti, sermoni, discorsi occasionali, lezioni ed altre conferenze;

c) quando l'editore facesse tirare un'opera in un numero più grande d'esemplari ch'egli non ha diritto.

Art. 15. La traduzione d'un opera senza il consenso dell'autore, dalla lingua scritta in uno de' suoi dialetti, e viceversa, si ritiene una riproduzione alla quale può applicarsi il divieto di contraffazione. Sotto questo rapporto il Norvegese, lo Svedese e il Danese sono considerati come appartenenti alla stessa lingua.

Come contraffazione è inoltre giudicata la traduzione:

a) d'un opera che non è ancora stata stampata;

b) in una lingua vivente di un'opera che prima è stata pubblicata in una lingua morta;

c) d'un opera, che apparve simultaneamente in parecchie lingue, in una di queste lingue.

Art. 16. Non saranno considerati come contraffazione i casi in cui:

a) si cita isolatamente delle frasi di un opera letteraria o dei passi d'una composizione musicale, quand'anche si citi parola per parola senza nessun cambiamento;

b) si prende dei pezzi isolati d'opere letterarie stampate, certi poemi od altri scritti stampati di poca estensione, e che si inseriscono nelle opere critiche, nelle storie di letteratura o in qualunque altro scritto formante un tutto più esteso, il quale pel suo contenuto principale, è un'opera scientifica speciale, o ancora, allorchè è trascorso almeno un anno dalla prima pubblicazione dello scritto di cui si fa uso, nelle raccolte di estratti di differenti autori diversi, ad uso delle chiese, delle scuole, dell'insegnamento, o in qualche altro scopo letterario particolare;

c) si fanno riprodurre colla stampa dei poemi per servire di testo a composizioni musicali;

d) si inserisce in un'opera letteraria qualche figura, immagine o disegno stampato, purchè quest'opera rappresenti da sè stessa la parte principale e che le figure, ecc., non servano che ad illustrare o a rischiarare il testo, o in un'opera illustrata la quale, pel suo contenuto, ha un interesse scientifico speciale, o ancora, alla condizione enunciata alla lettera *b)*, nella raccolta di disegni di vari autori all'uso delle scuole e dell'insegnamento in generale. Eccetto il caso enunciato alla lettera *a)*, si deve sempre indicare il nome dell'autore o del compositore, quando esso sia pubblicato.

Art. 17. Lecita sarà pure la riproduzione nei giornali o altri fogli pubblici d'articoli o comunicati apparsi in altre raccolte periodiche, giornali, od altri, ammenochè trattisi di opere di natura poetica o scientifica, e che l'autore o l'editore ne abbia vietato la riproduzione. Tuttavia si deve sempre indicare la fonte.

Art. 18. Questa legge non si applica nè alla pubblica-one, nè alla riproduzione delle delibere delle rappresentanze ostituzionali, comunali e altre; e non si applica neppure i resoconti dei Tribunali, nè ai dibattimenti delle assemblee ubbliche, politiche e simili. Si eccettuano pure le leggi, gli

avvisi o manifesti emessi dall'amministrazione o da qualche altro potere pubblico, le sentenze e i documenti pubblici d'ogni specie.

Art. 19. Il divieto di riproduzione cessa di diritto allorquando per 5 anni fu impossibile procurarsi degli esemplari dell' ultima edizione dello scritto nelle librerie ordinarie. Se lo scritto si compone di più parti, ed è una di queste parti che non si è trovata in vendita durante il succitato spazio di tempo, il divieto cessa riguardo a questa parte.

Art. 20. Nulladimeno il divieto di riproduzione riprende il suo effetto se la persona avente diritto pubblica una nuova edizione prima che uno straniero abbia pubblicato o annunciato nel Giornale Officiale di Norvegia e nel Giornale dei librai editori Scandinavi che ha l'intenzione di pubblicare una nuova edizione, la quale, in quest' ultimo caso, dovrà apparire un anno prima a partire dalla prima pubblicazione dell'annuncio.

Art. 21. Ogni riproduzione illegale, fatta scientemente od in seguito ad un errore imputabile, sarà punita da una ammenda da dieci a mille corone, sia che gli esemplari riprodotti illegalmente siano stati destinati a essere diffusi nel paese ovvero all'estero.

Art. 22. Il colpevole dovrà altresì indennizzare la parte lesa di tutto il danno arrecato; questo danno sarà valutato sul prezzo dell'ultima edizione legale e il numero d'esemplari che si suppone esser stati riprodotti illegalmente, deduzione fatta da ciò che si può fornire secondo l'art. 25. Se questo modo di calcolare il danno non è applicabile, sia perchè lo scritto non fu pubblicato anteriormente, sia per altre ragioni qualsiasi, la valutazione si farà dietro principii analoghi.

Art. 23. Il reato di contraffazione è consumato tosto che un esemplare è intieramente stampato.

Art. 24. Colui che ha da vendere, o che importa, n scopo di vendorli, degli esemplari d'uno scritto che sà es contraffatti, sarà punito come è detto all'art. 21. Egli s pure tenuto a risarcire il danno che avrà arrecato col reato.

Art. 25. Tutti gli esemplari illegalmente riprodotti che si trovano nel Regno e che sono destinati alla vendita saranno sequestrati a profitto dell'autore o di chiunque altro avente diritto. Se ci fosse pericolo pel diritto d'una terza persona nel rilasciare gli esemplari in questione al querelante, il giudice dovrà decidere che la polizia abbia a distruggere questi esemplari o a dar loro una forma tale che ogni abuso sia reso impossibile. Se si rilevi che solo una parte dell'opera perseguita dalla giustizia è riproduzione illegale, si applicherà questo paragrafo soltanto agli esemplari di questa parte.

Art. 26. Gli apparecchi come tavole impresse, pietre litografiche, *clichés* destinati alla riproduzione illegale e atti solamente a servire per quest'uso, saranno distrutti o cambiati in maniera che non si possa più farne alcun abuso.

Art. 27. Colui che scientemente o in seguito a negligenza imputabile avrà omesso di dichiarare la provenienza, o d'indicare il nome dell'autore o del compositore, come è detto agli articoli 16 e 17, sarà punito da un'ammenda di una a cento corone, pel resto egli sarà esente da ogni responsabilità.

CAPITOLO II.

Della rappresentazione illecita di opere drammatiche e drammatico-musicali.

Art. 28. Il diritto di fare rappresentare in pubblico un'opera drammatica appartiene esclusivamente all'autore o a colui che, conformemente all'articolo 6, gli sarà succeduto riguardo a questo diritto. Questo diritto esclusivo comprende non solamente la rappresentazione dell'opera nella lingua originale, ma pure in tutte le altre lingue per le quali l'autore, secondo l'art. 15, ha il diritto esclusivo della traduzione.

Da un altro lato, colui che, avendo il diritto, traduce una

tale opera in una lingua straniera, ha, riguardo la sua traduzione, gli stessi diritti d'un autore.

Art. 29. Il diritto di cui è questione all'art. 28, è pure riservato al compositore di un'opera drammatico-musicale.

Art. 30. Nulladimeno è permesso di declamare o di eseguire una tale opera tanto in tutto come in parte, purchè ciò si faccia senza decorazioni sceniche.

Art. 31. Se l'opera è scritta o composta da parecchi in comune, bisognerà che tutti abbiano acconsentito alla riproduzione pubblica. Non per tanto, se si tratta di opere drammatico-musicali o di opere drammatiche ove si trovino inseriti dei pezzi di musica, basterà di avere ottenuto nel primo caso il permesso del compositore, nel secondo caso, quello dell'autore.

Art. 32. A meno che una convenzione espressa non si opponga, colui al quale l'autore o compositore ha trasferito il diritto di rappresentazione pubblica è autorizzato a ripetere la rappresentazione tante volte quanto lo desidera, ma non a cedere il diritto che gli fu accordato.

Art. 33. Una tale cessione da parte dell'autore o del compositore non impedisce ch'egli possa accordare ad altri un simile diritto, quand'anche egli avesse espressamente accordato a qualcuno un diritto esclusivo, allorchè questi durante cinque anni consecutivi, non avrà fatto rappresentare pubblicamente l'opera in questione.

Art. 34. Il diritto di cui si tratta agli articoli 28 e 29 si estende alla vita dell'autore o compositore ed a cinquant'anni dopo la sua morte. In quanto alle opere anonime e pseudonime, il termine della protezione è di cinquant'anni a partire dalla loro prima pubblicazione lecita, tanto per mezzo della stampa, quanto per mezzo di una rappresentazione pubblica. Se il nome dell'autore o del compositore prima della scadenza di cinquant'anni è portato a conoscenza del pubblico in uno dei modi riportati all'articolo 9, si applich il termine regolare.

Art. 35. Ogni rappresentazione pubblica illecita di un'op drammatica o drammatico-musicale sarà, in caso di dolo di errore imputabile, punita con un'ammenda di dieci a mi corone.

Art. 36. Il colpevole dovrà pure indennizzare la parte lesa di tutti i danni che ragionevolmente si può supporre abbia sofferto. I danni-interessi non dovranno in nessun caso essere valutati a una somma minore di quella che il colpevole è stimato aver guadagnato, deduzione fatta dalle spese speciali sopportate per la rappresentazione illecita.

Capitolo III.

Disposizioni comuni.

Art. 37. Nel calcolare i termini di cui è questione agli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 34, non si conterà l'anno astronomico nel corso del quale ebbe luogo il fatto che stabilisce il principio del termine.

Art. 38. Nel caso in cui il Giornale dei librai editor Scandinavi cessasse d'apparire, il Re avrà a decidere in qual maniera gli avvisi di cui è questione agli articoli 9 e 20 (vedi l'articolo 34) dovranno essere pubblicati.

Art. 39. Le ammende fissate da questa legge saranno pronunciate a profitto dello Stato.

Art. 40. Lo Stato non persegue i delitti di cui è qui questione. L'azione può essere esercita da tutti quelli che hanno sofferto del reato.

Art. 41. Salvo concessioni espresse, l'editore non è autorizzato a effettuare più di una tiratura, e questa non dovrà oltrepassare mille esemplari.

Art. 42. Per le opere anonime e pseudonime l'editore di cui il nome è indicato, è autorizzato pure a garantire gli interessi dell'autore.

Art. 43. Le opere e i danni-interessi ai quali questa legge dà luogo (articoli 21, 22, 24, 27, 35 e 36) si prescrio allorchè il delitto non fu perseguitato in giudizio nello azio di due anni; allorchè si tratta della contraffazione t. 21 e 22) e dell'introduzione d'esemplari contraffatti, questi e anni sono contati a partire dal momento in cui l'opera ecita fu posta in vendita, ma in tutti gli altri casi, a par-

tire dall'istante in cui il reato fu commesso. La pena ed i danni-interessi si prescrivono pure allorchè la parte lesa, durante un anno a partire dal momento in cui è dimostrato aver ella 'avuto conoscenza del reato, omette di intentare l'azione o di perseguirla.

Art. 44. L'azione per confiscazione o per distruzione di esemplari contraffatti e degli apparecchi destinati unicamente alla riproduzione illegale (vedi art. 26) potrà essere intentata finchè di tali esemplari od apparecchi ve ne saranno, e l'opera contraffatta conservi il diritto alla protezione della legge.

Art. 45. Questa legge s'applica alle opere di autori o di compositori nazionali come alle opere pubblicate da sudditi norvegesi quali editori.

Art. 46. In caso di reciprocità le disposizioni della presente legge potranno per ordine reale essere estese alle opere appartenenti a paesi stranieri, in quanto esse siano protette dalle leggi del loro paese d'origine.

Art. 47. La presente legge sarà esecutiva a datare dal principio del prossimo anno. — Essa dovrà applicarsi anche, senza pregiudizio dei diritti già acquisiti, agli scritti, disegni, immagini ed opere musicali pubblicate anteriormente a quel termine, non ostante che queste opere, secondo le leggi in vigore fino a quel giorno, non godessero di una così estesa protezione, o non fossero affatto protette. — Tuttavia tutti gli esemplari esistenti in quel giorno, e che secondo l'antica legge saranno stati lecitamente stampati, potranno essere messi in vendita.

Così pure qualunque edizione permessa già incominciata potrà essere terminata, e le tavole, forme, pietre litografiche *clichés* legalmente acquisiti potranno essere utilizzati dopo entrata in vigore la presente legge.

Art. 48. La presente legge non avrà alcuna influenza sui privilegi speciali accordati e le proibizioni fatte sec[illegible] l'antica legge, e che sussistono ancora. — Così la legg[illegible] 13 settembre 1830, che proibisce la riproduzione degli sc[illegible] riguardo ai quali i sudditi di un paese straniero aves[illegible] acquistato il diritto di stampa, resterà in vigore per le ediz[illegible]

danesi fino a che la presente legge sia divenuta loro applicabile secondo l'art. 46. — All'incontro sono abrogati dalla legge 22 maggio 1875 le disposizioni che si riferiscono al diritto di dare delle rappresentazioni pubbliche, drammatiche ed altre, cioè gli articoli 7, 8, 9 e 10, e tutte le prescrizioni anteriori che fossero in opposizione colla presente legge.

Decretato al castello di Stoccolma, l'8 giugno 1876.

II. — Legge 12 maggio 1877 sulla protezione della proprietà artistica.

Noi Oscar, per la grazia di Dio re di Norvegia e di Svezia, dei Goti e dei Vandi, promulghiamo: Che ci è stata sottomessa una decisione dell'Assemblea Nazionale presentemente convocata, del 18 aprile di questo anno e prescrivente ciò che segue:

Art. 1. Il diritto di copiare *à la main levée* (di fare ad una ad una delle copie di) un'opera d'arte originale per venderla, appartiene esclusivamente e fino alla sua morte all'artista che l'ha prodotta.

Art. 2. L'artista ha pure il diritto esclusivo di riprodurre la sua opera originale;

a) colla calcografia, la litografia, la incisione in legno, con qualsiasi altro mezzo meccanico che permetta di riprodurre un gran numero di esemplari;

b) col mezzo della fotografia, di impronte o di altri procedimenti che non implicano la necessità di un lavoro artistico. Questo diritto esclusivo si estende alla vita dell'artista e a 50 anni a datare dall'anno della sua morte.

Art. 3. Colui che, a mezzo della litografia, della incisione in legno, intaglio in rame modellatura o di qualunque altro processo artistico, riproduce lecitamente un'opera d'arte originale, ha, riguardo all'opera così prodotta, lo stesso diritto come l'artista a norma dell'art. 2.

Art. 4. Queste disposizioni non si applicano nè alle costruzioni, nè agli oggetti d'uso fabbricati o ornati con arte, ma solo alle opere appartenenti alle arti plastiche. Se l'opera,

per le sue qualità essenziali, dev'essere considerata come appartenente alle arti del disegno o alle arti plastiche, non si avrà riguardo al fatto che possa anche essere utilizzata,

Art. 5. L'artista può cedere, per disposizione tra vivi, con o senza restrizioni, il suo diritto ad altri.

Art. 6. L'alienazione dell'opera d'arte non implica l'alterazione del diritto di copiarla a mano o di moltiplicarla, a meno che non trattisi di ritratti o busti-ritratto.

Art. 7. Quand'anche un artista avesse accordato ad alcuno il diritto di riprodurre *à la main levèe* (vedi art. 1) un'opera d'arte, potrà ciononondimeno, salvo patto contrario, copiare egli stesso l'opera sua o cedere simile diritto ad altri.

Art. 8. Quando l'artista durante la sua vita non abbia disposto del suo diritto di riproduzione (art. 2 e 3), questo diritto passa, alla sua morte, senza riguardo allo stato della massa, in primo rango all'erede testamentario, in secondo luogo al coniuge e infine conforme alla legge delle successioni, a' suoi ascendenti, fratelli e sorelle.

L'erede testamentario, come ogni altro erede, può per disposizione tra vivi disporre liberamente del diritto che gli è pervenuto. Può altresì, nel caso che il testamento gliene accordi il diritto, o d'altronde, se più non esiste alcuna delle persone sunnominate, trasmettere ad altri, in caso di morte, nel medesimo modo dello stesso artista, ciò che gli rimane del suo diritto.

Art. 9. Qualunque pregiudizio arrecato sia per riproduzione *à la main levée*, sia per moltiplicazione con mezzi meccanici, al diritto che secondo queste regole appartiene ad altri è vietato come riproduzione illecita. Sotto questo rapporto è completamente indifferente che si riproduca l'opera in tutto o in parte, che vi si aggiunga o che si tolga qualche cosa, o che vi si introducano dei cambiamenti, mentre che la nuova immagine, quanto al suo soggetto e forma, conserva il carattere di una copia.

Art. 10. Non si avrà riguardo a ciò che:

a) l'opera d'arte è riprodotta in altre proporzioni o altri materiali;

b) si è impiegato un altro processo tecnico;

c) si ha adoperato per modello l'opera d'arte stessa o una copia di quest'opera;

d) la nuova figura è fatta in modo che può servire a qualche uso insignificante e non essenziale.

Art. 11. Da altro lato non saranno considerate come riproduzioni illecite i casi in cui:

a) si riproduce in forma plastica un'opera appartenente alle arti del disegno e viceversa, a meno che lo si faccia mediante un processo puramente meccanico, come per esempio la fotografia;

b) si prende un'opera d'arte per esemplare o per modello fabbricando od ornando oggetti d'uso;

c) si inseriscono in uno scritto delle figure d'opere d'arte, purchè lo scritto costituisca la parte essenziale dell'opera e che le figure non servano che a rendere il testo più comprensibile.

Art. 12. Il divieto summenzionato non sarà neppure applicabile alle riproduzioni delle opere d'arte che ornano le vie o le piazze pubbliche o che decorano le facciate delle case. Sarà pure permesso di prendere delle copie isolate delle opere d'arte acquistate nei musei.

Art. 13. La riproduzione illecita d'un opera d'arte, come l'importazione e vendita d'esemplari riprodotti in un modo illecito daranno luogo a pene e a indennizzi, conforme agli articoli corrispondenti della legge 8 giugno 1876 concernente la protezione della proprietà detta letteraria. Si farà pure applicazione della detta legge riguardo alla confisca ed alla distruzione d'esemplari riprodotti illecitamente e di tavole incise, pietre litografiche, *clichés* ed altri simili apparecchi destinati alla riproduzione illegale e che possono unicamente servire a quest'uso. Così sarà pure in quanto al diritto di procedere ed alla prescrizione.

Art. 14. Ogni contratto riguardante la riproduzione di 'opera d'arte sarà soggetto alle regole relative alla edizione scritti.

Art. 15. La presente legge si applica alle opere nazionali, ne alle opere legalmente riprodotte da sudditi norvegesi.

Art. 16. In caso di reciprocità, le disposizioni della presente legge potranno, inoltre, per ordinanza reale, essere estese, sia per intero sia in parte, alle opere appartenenti a paesi stranieri, in quanto esse sieno protette dal loro paese d'origine.

Art. 17. La presente legge sarà esecutiva a datare dal principio dell'anno prossimo. Essa si applicherà altresì, senza pregiudizio dei diritti acquisiti, alle opere d'arte prodotte anteriormente a questo termine, quand'anche queste opere, ai termini delle leggi in vigore fino ad oggi, non fossero affatto protette o non godessero di una così estesa protezione. Nullameno tutti gli esemplari esistenti alla detta epoca, e che, secondo l'antica legge furono lecitamente prodotti, potranno pure per lo avvenire esser posti in vendita. Del pari, ogni pubblicazione lecitamente incominciata potrà essere terminata, e le tavole, pietre litografiche, modelli, ecc. legalmente acquisiti potranno essere utilizzati dopo l'andata in vigore della presente legge.

Art. 18. La legge del 29 aprile 1871 vietante la riproduzione delle opere di scultura, e di modellatura, è annullata. Inoltre sono abrogati l'ordinanza del 7 gennajo 1741 concernente la contraffazione, il Codice penale, capitolo 22, art. 20 e la legge del 12 ottobre 1857 concernente il diritto di riproduzione delle stampe e altre simili immagini e delle opere musicali, in quanto le stesse hanno ancora forza di legge.

III. Legge 20 giugno 1882 sulla fondazione d'un registro di edizione.

Noi Oscar, per grazia di Dio, re di Norvegia e di Svezia, dei Goti ecc.

Promulghiamo: Che fu a noi sottoposta una decisione dell'Assemblea Nazionale presentemente convocata, del 23 maggio corrente anno, di questo tenore:

Art. 1. La biblioteca dell'Università dovrà tenere registro, nel quale sarà permesso di fare inscrivere tutto che concerne l'acquisto o la conservazione dei diritti stabi dalla legge 8 luglio 1876 concernente la protezione della p

prietà letteraria, o dalla legge 12 maggio 1877 concernente la protezione della proprietà artistica.

Gli annunci di cui si tratta agli art. 9 e 20 (vedi art. 34), della prima di queste leggi, si faranno per l'avvenire con iscrizione sul detto registro.

Art. 2. Le inscrizioni si fanno dietro istanza scritta, senza previa verifica della esattezza di ciò che è allegato nella istanza.

Ognuno ha diritto d'esigere estratto autentico del registro, e il pubblico dovrà a giorni e ore fissate essere ammesso a consultare questo stesso registro.

Le inscrizioni che vi saranno fatte dovranno per conto degli interessati essere pubblicate nel giornale che il Re avrà designato a quest'uso.

Art. 3. Un esemplare di qualsiasi stampato, come pure d'ogni nuova edizione di cui sia richiesta l'inserzione sul registro dovrà essere depositato per esservi conservato. Se l'inscrizione si fa prima che l'opera sia pubblicata, si avrà l'obbligo di depositare l'esemplare non appena l'opera sarà posta in vendita dai librai. Questo esemplare dovrà inoltre essere rilegato se la sua natura lo permette.

Art. 4. Per ogni inscrizione sul registro, come anche per ogni estratto, si pagherà, per opera, una corona alla Cassa dell'Università.

Art. 5. Il Re darà le istruzioni necessarie relativamente all'organizzazione del registro.

Art. 6. Un esemplare completo e corretto colle tavole relative, di tutti gli scritti, opere musicali, stampe litografiche, incisioni su legno, ecc.... che fossero state stampate o edite nel Regno durante il corso di un anno, dovrà, — quand'anche si avesse depositato un esemplare conformemente all'art. 3, — essere inviato alla biblioteca dell'Università, al più tardi prima della fine di gennajo dell'anno seguente, a meno che l'opera non sia destinata a essere pubblicata, o non debba apparire che unitamente ad un'altra opera. Se la pubblicazione non ha ancora avuto luogo all'epoca in cui si fanno gli invii dell'anno, si può aggiornare il suo invio fino alla fine dell'anno che segue la pubblicazione.

Art. 7. Lo stampatore è, per ciò che riguarda le opere da lui stampate, responsabile dell'invio di cui è questione all'articolo precedente.

Art. 8. Colui che non osserva ciò che è prescritto agli articoli 6 e 7 sarà punito con una ammenda da due a cinquanta corone per ogni esemplare, riguardo al quale la trasgressione ebbe luogo.

L'azione in pagamento delle ammende appartiene al Tribunale di polizia e sarà intentata dal pubblico ministero sovra istanza del collegio accademico.

Art. 9. Se il prezzo di vendita degli stampati inviati in tempo debito (non compresi i giornali e altri fogli pubblici) sorpassa le dieci corone, l'editore ha il diritto di farsi indennizzare dell'eccedente. Tuttavia in questi casi la spedizione dovrà essere accompagnata da una nota.

Quando si tratterà di calcolare se il prezzo sorpassa questa somma, non si potranno sommare i prezzi delle diverse parti di un' opera pubblicata separatamente, che non siano uscite nel corso dello stesso anno civile.

Art. 10. Le spedizioni che si faranno in conformità all' art. 6 saranno franche di porto, e sottomesse d' altronde, quanto al loro peso, volume, ecc.... alle prescrizioni comuni relative alle spedizioni di posta franche di porto.

Art. 11. Un catalogo speciale di tutte le opere nazionali pubblicate nel corso di un anno, e ricevute avanti il 1 febbrajo susseguente, dovrà il più presto possibile, ed al più tardi prima del 1 agosto dello stesso anno, essere pubblicato dalla biblioteca dell'Università.

Art. 12. Gli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 saranno applicabili a tutti gli stampati pubblicati dopo il 1 gennajo 1883, e la presente legge sarà del resto esecutoria a datare dalla stessa epoca.

Noi abbiamo approvato e confermato, come approviamo e confermiamo la decisione qui sopra come legge.

Decretato al castello di Stoccolma, il 20 giugno 1882.

CONVENZIONE

9 luglio 1884

TRA L'ITALIA E LA FRANCIA

per la protezione delle opere letterarie ed artistiche

S. M. il Re d'Italia ed il Presidente della Repubblica francese, animati dallo stesso desiderio di recare agli accordi internazionali vigenti per la garanzia della proprietà letteraria ed artistica le modificazioni suggerite dall'esperienza, hanno ritenuto conveniente di conchiudere all'uopo una nuova convenzione ed hanno nominati a tale effetto per loro plenipotenziari, cioè:

S. M. il Re d'Italia: S. E. il generale conte Menabrea, marchese di Val Dora, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso il Governo della Repubblica francese, ecc. ecc.; e

Il Presidente della Repubblica francese: il signor Giulio Ferry, deputato, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, ecc. ecc.;

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, sono convenuti su i seguenti articoli:

1. Gli autori di opere letterarie, scientifiche od artistiche, così di quelle pubblicate come di quelle non pubblicate, ranno, in ciascuno dei due paesi, reciproco godimento dei ntaggi che quivi sono o saranno accordati dalla legge per protezione delle opere di letteratura, di scienza o d'arte, avranno la stessa protezione e la stessa azione legale ıtro ogni attentato perpetrato contro i loro diritti, come tale attentato fosse stato commesso contro gli stessi autori 'ionali.

Tuttavia questi vantaggi non saranno loro reciprocamente accordati che durante l' esistenza dei loro diritti nei rispettivi paesi d' origine, e la durata del loro godimento nell'altro paese non potrà eccedere quella fissata dalla legge per gli autori nazionali.

L'espressione: « opere letterarie, scientifiche od artistiche » comprende i libri, opuscoli o altri scritti; le opere drammatiche o drammatico-musicali, le composizioni musicali, le opere coreografiche; le opere di disegno, di pittura, di scultura, d' incisione; le litografie, le illustrazioni, le fotografie; le carte geografiche, i piani, gli schizzi, e le opere plastiche che concernono la geografia, la topografia, l' architettura e le scienze naturali; e in generale qualsiasi altra produzione del dominio letterario, scientifico o artistico.

2. Sono assolutamente vietate in ciascuno dei due Stati contraenti, la stampa, la pubblicazione, la circolazione, la vendita, l' esposizione, l' importazione o l' esportazione delle opere letterarie, scientifiche od artistiche contraffatte e degli oggetti di riproduzione non autorizzati, sia che le dette contraffazioni o riproduzioni non autorizzate provengano da uno dei due paesi contraenti, sia che provengano da un terzo paese qualsiasi.

Lo stesso divieto s'applica parimenti a qualunque rappresentazione o esecuzione pubblica e non autorizzata delle opere drammatiche, musicali, drammatico-musicali o coreografiche degli autori e compositori dell' altro paese, tanto se la rappresentazione od esecuzione sia totale o parziale, quanto se sia eseguita in un modo qualunque, anche con aggiunte, soppressioni parziali o varianti.

La rappresentazione o l' esecuzione pubblica, in Italia, di un'opera drammatica, musicale, drammatico-musicale o coreografica francese, sarà, inoltre, interdetta d'ufficio dall'auto[rità] locale, quando l' autore o compositore avrà inviato, sia [al] Ministero d' agricoltura, industria e commercio d' Italia, [sia] all' autorità diplomatica o consolare italiana in Francia, [una] dichiarazione ch' egli intende di far vietare la rappresen[ta]zione o l'esecuzione della sua opera a chiunque non prese[nti]

la prova scritta e legalizzata della sua autorizzazione. La ricevuta di questa dichiarazione darà luogo alla esazione, in favore dell' erario italiano, d' una tassa di lire 10 per ogni opera dichiarata, purchè la pubblicazione di questa opera sia posteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione. Se la detta tassa fosse ridotta o soppressa a favore degli autori italiani, gli autori francesi ne sarebbero, di pien diritto, esonerati nelle stesse proporzioni.

Rimane peraltro inteso che l'adempimento della formalità di cui si fa cenno nel paragrafo precedente, è puramente facoltativo, e che la sua omissione non pregiudicherebbe per nulla i diritti dell' autore francese, risultante dalla presente Convenzione e specialmente dagli art. 1 e 9.

3. Le stipulazioni dell'articolo primo e secondo andranno del pari applicate agli editori di opere pubblicate nell' uno dei due paesi e di cui l' autore appartenesse ad una terza nazionalità.

4. I mandatari legali e gli aventi causa dagli autori, editori, traduttori, compositori, disegnatori, pittori, scultori, incisori, architetti, litografi, fotografi, ecc., godranno reciprocamente e sotto tutti i rispetti gli stessi diritti che la presente Convenzione accorda agli stessi autori, editori, traduttori, compositori, disegnatori, pittori, scultori, incisori, architetti, litografi e fotografi.

5. Gli articoli estratti da giornali o riviste periodiche pubblicate nell' uno dei due paesi, potranno essere nell'altro riprodotti per originale o per traduzione.

Ma questa facoltà non si estenderà alla riproduzione, per originale o per traduzione, dei romanzi in appendice dei giornali (*feuilletons*) o degli articoli di scienza o d' arte.

Lo stesso divieto si estende alla riproduzione degli altri articoli di qualche estensione, estratti di giornali o di riviste periodiche, allorchè gli autori o editori avranno espressamente dichiarato nello stesso giornale o rivista, nei quali li avran pubblicati, che ne interdicono la riproduzione.

In ogni caso il divieto stipulato nel paragrafo precedente non si applicherà agli articoli di discussione politica.

Sono vietate le appropriazioni indirette non autorizzate, come gli adattamenti, le imitazioni dette di buona fede, le trascrizioni o riduzioni d'opere musicali, drammatico-musicali o coreografiche, ed in generale tutto ciò che si trae dalle opere letterarie, drammatiche, scientifiche o artistiche, senza il consenso dell' autore.

6. Per assicurare a tutte le opere di letteratura, di scienza o d'arte la protezione stipulata colla presente Convenzione, e perchè gli autori delle dette opere siano, sino a prova contraria, considerati come tali ed ammessi di conseguenza ad esercitare innanzi ai tribunali dei due paesi la loro azione contro le contraffazioni, basterà che il loro nome sia indicato sul titolo dell' opera, a piè della dedica o della prefazione, o alla fine dell' opera.

Quanto alle opere anonime o pseudonime, l'editore di cui il nome è indicato sull' opera, ha facoltà di salvaguardare i diritti appartenenti all'autore. Egli, senz'altra prova, è considerato come avente diritto dall'autore anonimo o pseudonimo.

7. Sono espressamente assimilate alle opere originali le traduzioni fatte, in uno dei due paesi, di opere nazionali o straniere. Queste traduzioni godranno a tal titolo della protezione stipulata dagli articoli precedenti in ciò che concerne la loro riproduzione non autorizzata nell' altro paese.

È ben inteso però che l' oggetto del presente articolo è semplicemente di proteggere il traduttore in relazione alla versione che egli ha dato dell'opera originale, e non già di conferire il diritto esclusivo di traduzione al primo traduttore di una opera qualunque, scritta in lingua morta o viva, salvo il caso previsto nell' articolo seguente.

8. Gli autori di ciascuno dei due paesi godranno nell'altro del diritto esclusivo di fare o di permettere la traduzione delle loro opere durante 10 anni dalla pubblicazione della traduzione della loro opera da essi autorizzata.

Per godere del benefizio di questa disposizione, la det traduzione autorizzata dovrà uscire per intero nel termi di tre anni a contare dalla pubblicazione dell'opera original

Per le opere pubblicate a fascicoli, il termine di tre anı

stipulato dal paragrafo precedente, non comincierà a decorrere che a datare dall'ultimo fascicolo dell'operá originale.

Nel caso che la traduzione di un'opera uscisse a fascicoli il termine di 10 anni stipulato nel paragrafo primo, non comincierà parimente a decorrere che a datare dalla pubblicazione dell'ultimo fascicolo della traduzione.

Resta inteso che per le opere composte di parecchi volumi pubblicati ad intervalli, come pei bullettini o quaderni pubblicati dalle società letterarie o scientifiche, oppure da individui, ciascun volume, bollettino o quaderno sarà, in ciò che concerne i termini di 10 anni e di 3 anni, considerato come opera separata.

Gli autori d'opere drammatiche o drammatico-musicali saranno, per tutto il tempo che dura il loro diritto esclusivo di traduzione, reciprocamente protetti contro la rappresentazione pubblica non autorizzata della traduzione delle loro opere.

9. Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente Convenzione porterà il sequestro, la confisca e la condanna alle pene correzionali ed ai danni-interessi, determinati dalle rispettive legislazioni, nello stesso modo che se l'infrazione fosse stata commessa a pregiudizio di un'opera o di una produzione d'origine nazionale.

I caratteri costituenti la contraffazione, la riproduzione o l'esecuzione illecita saranno determinati dai tribunali secondo la legislazione in vigore in ciascuno dei due paesi.

10. Resta inteso che se una delle due Alte Parti contraenti accordasse ad uno Stato qualunque, per la garanzia della proprietà intellettuale, altri vantaggi oltre quelli stipulati nella presente Convenzione, tali vantaggi saranno egualmente concessi, nelle stesse condizioni, all'altra Parte contraente.

11. Per facilitare l'esecuzione della presente Convenzione, le due Alte Parti contraenti s'impegnano a comunicarsi reiprocamente le leggi, i decreti o regolamenti che ciascuna li esse avrà promulgato o potrà promulgare in seguito, per uanto concerne la garanzia o l'esercizio dei diritti della roprietà intellettuale. Esse impegnansi parimente a comuicarsi gli elenchi stampati delle dichiarazioni fatte dagli

autori, allo scopo di tutelare i loro diritti, avanti le rispettive autorità competenti.

12. Le disposizioni della presente Convenzione non potranno arrecar pregiudizio in checchessia al diritto che appartiene a ciascuna delle due Alte Parti contraenti di permettere, sorvegliare o interdire, con provvedimenti legislativi od amministrativi, la circolazione, la rappresentazione o la esecuzione di qualsivoglia opera od oggetto, rispetto al quale l'uno o l'altro Stato giudicasse conveniente di esercitare un tale diritto.

Ciascuna delle due Alte Parti contraenti conserva inoltre il diritto di proibire nel proprio territorio l'importazione delle opere che, in forza delle interne leggi o di stipulazioni sottoscritte con altre Potenze, sono o potrebbero esser dichiarate contraffazioni.

13. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione saranno applicabili alle opere anteriori alla sua entrata in vigore, sotto le riserve e le condizioni enunciate nel protocollo che si trova qui annesso.

14. La presente Convenzione resterà in vigore per dieci anni a partire dal giorno che sarà stata messa in esecuzione, e continuerà nei suoi effetti sino a che non sia stata denunziata dall'una o dall'altra delle Alte Parti contraenti, e altresì un anno dopo l'avvenuta denuncia.

15. La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno al più presto scambiate a Parigi.

Essa sarà esecutiva nei due paesi dopo tre mesi dallo scambio delle ratifiche.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita del loro suggello.

Fatto a Parigi, in doppio originale, mercoledì 9 luglio 1884.

(L. S.) L. F. Menabrea.
(L. S.) Jules Ferry.

Protocollo.

I sottoscritti plenipotenziari, avendo giudicato necessa precisare e regolare i diritti accordati dall'art. 13 della C

venzione letteraria ed artistica conchiusa quest' oggi stesso tra l'Italia e la Francia agli autori di opere anteriori alla esecuzione di questa Convenzione, sono convenuti in quanto segue:

1. Il benefizio delle disposizioni della Convenzione conchiusa oggi stesso è acquisito alle opere letterarie, scientifiche e artistiche anteriori all'andata in vigore della Convenzione, le quali non godessero la protezione legale contro la ristampa, la riproduzione, l'esecuzione o la rappresentazione pubblica non autorizzata, o la traduzione illecita, o che avessero perduto questa protezione in conseguenza delle non osservate formalità legali.

La stampa degli esemplari in corso di fabbricazione lecita nell'atto in cui entra in vigore la Convenzione conchiusa in data d' oggi, potrà essere terminata; così questi esemplari, come quelli che fossero già lecitamente stampati alla stessa data, potranno, non ostante le disposizioni della Convenzione, mettersi in circolazione e in vendita, sotto condizione però che, nel termine di tre mesi, venga apposto un bollo speciale, a cura dei rispettivi Governi, sopra gli esemplari cominciati o terminati alla data suddetta.

Così pure gli apparecchi, quali rami, tavole incise d'ogni specie, nonchè le pietre litografiche, esistenti allorchè la Convenzione sarà posta in vigore, potranno essere usati durante un periodo di quattro anni, a decorrere dall' epoca di detta entrata in vigore, dopo essere stati sottoposti ad un bollo speciale.

Sarà compilato, a cura dei Governi rispettivi, un inventario degli esemplari delle opere e degli apparecchi autorizzati a termine del presente articolo.

2. Le opere drammatiche o drammatico-musicali pubblicate nell' uno dei due paesi e rappresentate pubblicamente, originali o tradotte, nell' altro paese prima che vada in vigore la Convenzione conclusa oggi, godranno egualmente della protezione legale contro la rappresentazione illecita.

3. La rappresentazione o l'esecuzione pubblica, in Italia, di queste opere drammatiche o drammatico-musicali, come

pure delle opere musicali o coreografiche francesi, sarà interdetta d'ufficio dall'autorità locale, purchè l'autore o compositore od i suoi aventi diritto abbiano inviato, sia al Ministero d'agricoltura, industria e commercio d'Italia, sia all'autorità diplomatica o consolare in Francia, la dichiarazione che essi intendono di far vietare la rappresentazione o l'esecuzione delle dette opere a chiunque non presenti la prova scritta e legalizzata della loro autorizzazione. Tutte le opere appartenenti ad uno stesso autore od editore potranno essere comprese in una sola dichiarazione, la cui ricevuta darà luogo all'esazione, in favore dell'erario italiano, d'una tassa di lire trenta, qualunque sia il numero delle copie comprese nella dichiarazione. Beninteso che l'adempimento di questa formalità è puramente facoltativo, e che la sua omissione non pregiudicherebbe per nulla i diritti degli autori francesi, risultanti dal presente Protocollo.

4. Pel diritto di traduzione, come per la rappresentazione pubblica, in traduzione, delle opere anteriori all'entrata in vigore della Convenzione conchiusa in data d'oggi, gli autori godranno dei vantaggi risultanti dall'articolo 8 di questa Convenzione, in ciò che concerne l'estensione dei termini stipulati dalla Convenzione del 29 giugno 1862, circa la pubblicazione delle traduzioni, purchè tuttavia i detti termini non sieno spirati al momento dell'entrata in vigore della Convenzione d'oggi, o purchè, essendo spirato questo termine, non sia uscita alcuna traduzione o non abbia avuto luogo alcuna rappresentazione dopo d'allora.

Il presente Protocollo che sarà considerato come parte integrante della Convenzione in data d'oggi e ratificato con essa, avrà la stessa forza, valore e durata della Convenzione stessa.

In fede di che, i sottoscritti hanno compilato il presente Protocollo e vi hanno apposto il loro suggello.

Fatto a Parigi, in doppio originale, il 9 luglio 1884.

(*L. S.*) L. F. Menabrea.
(*L. S.*) Jules Ferry.

MODELLO A.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Esecuzione della Convenzione letteraria ed artistica fra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese stipulata a Parigi il 9 luglio 1884 ed approvata con R. Decreto 5 febbrajo 1885, n° 2917 (serie 3ª).

Inventario degli esemplari di opere, sottoposti al bollo, ai sensi del § 1 del protocollo annesso alla convenzione suddetta, nella Prefettura di

Num. d'ordine	GIORNO della presentazione	NOME E COGNOME o DITTA dell'editore	TITOLO di ciascuna opera	NUMERO degli esemplari ai quali è stato apposto il bollo

Il Prefetto

MODELLO B.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Esecuzione della convenzione letteraria ed artistica fra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese stipulata a Parigi il 9 luglio 1884 ed approvata con R. Decreto 5 febbraio 1885, n° 2917 (serie 3ª).

Inventario degli apparecchi (rami, tavole incise, pietre litografiche, ecc.) sottoposti al bollo, a sensi del § 1 del protocollo annesso alla convenzione suddetta, nella Prefettura di

Num. d'ordine	GIORNO della presentazione	NOME E COGNOME o DITTA del possessore degli apparecchi	TITOLO dell'opera per la quale serve ogni apparecchio	DESCRIZIONE di ogni apparecchio

Il Prefett

Modello della dichiarazione che debbono presentare gli autori francesi di opere adatte a pubblico spettacolo per ottenere in Italia la protezione preventiva dell'art. 14 della legge italiana.

Al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia.

(1) . . . . *di* (2) . . . . . *in relazione all'articolo 14 del testo unico delle leggi italiane sui diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno ed all'articolo* (3) . . . . . *del regolamento relativo, valendosi della facoltà che gli è riservata dal paragrafo 3 del protocollo di chiusura annesso alla convenzione letteraria ed artistica italo-francese del 9 luglio 1884, chiede che sia proibito a chiunque non presenti e non rilasci alla prefettura la prova scritta del di lui consenso, di rappresentare o eseguire le* (4) . . . .
. . . .
. . . .

All'uopo deposita lire (5) . . . . . *ammontare della tassa richiesta dalle disposizioni del regolamento suddetto.*

(6) . . . .

(7) . . . .

---

(1) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la domanda.

(2) Domicilio della persona anzidetta.

(3) Citare l'articolo 2 se si tratta di un'opera posteriore all'entrata in vigore della convenzione, e l'articolo 14 quando si tratti di opere anteriori.

(4) Descrivere sommariamente, ma con esattezza i titoli dell'opera, o delle opere, indicando se pubblicata o manoscritta, e nella prima ipotesi indicare anche la data ed il luogo della pubblicazione, notando la data in cui furono eseguite nel paese d'origine le formalità stabilite dalla legge della Repubblica Francese, se sarà il caso di adempiere qualche formalità, e la [e]sistenza dei diritti dell'autore. Qualora si tratti di molte opere si può unire [all]a domanda un elenco di esse, con le indicazioni suddette.

(5) Lire 10 per ogni opera. Per le opere anteriori alla convenzione si può [pre]sentare una sola dichiarazione per tutte le opere appartenenti ad un mede[sim]o autore o editore, pagando lire 30, qualunque sia il numero delle opere [ind]icate nella dichiarazione.

(6) Luogo e data della domanda.

(7) Firma del dichiarante, con l'indicazione del suo domicilio per la [p]osta.

Circolare ministeriale 14 aprile 1885, con la quale si comunicano ai prefetti le istruzioni per l'esecuzione della Convenzione letteraria ed artistica italo-francese del 9 luglio 1884.

Con r. decreto 5 febbrajo p. p., n.° 2917 (serie 3ª), è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata a Parigi il 9 luglio 1884, tra la Repubblica Francese ed il Regno d'Italia, per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Questa convenzione entrerà in vigore il 21 aprile corrente, in surrogazione di quella che ora regola la stessa materia tra i due Stati, del 29 giugno 1862.

Mi affretto a comunicare alla S. V., in allegato alla presente, un esemplare della detta Convenzione col protocollo che la completa; a questi documenti è sembrato opportuno di unire una traduzione italiana della legislazione vigente in Francia intorno ai diritti degli autori di opere dell'ingegno.

Il Governo del Re ha potuto ottenere, non solo che fossero modificati i patti della Convenzione del 1862, dall'esperienza chiariti inopportuni, ma eziandio che nella nuova Convenzione si tenesse conto dei principii che la recente legislazione italiana ha statuito per tutelare le opere drammatiche, musicali, drammatico-musicali e coreografiche: pertanto, la nuova Convenzione differisce da quella precedente in diversi punti, fra i quali vogliono essere ricordati i seguenti.

In virtù dell'art. 6 della Convenzione 9 luglio 1884, per assicurare alle opere letterarie ed artistiche dei due paesi la protezione stabilita dalla Convenzione stessa, e perchè gli autori delle opere medesime siano, fino a prova contraria, considerati come tali, e ammessi in conseguenza innanzi ai tribunali dei due paesi a esercitare le loro azioni contro i contraffattori, basterà che il loro nome sia indicato sul titolo, sotto la dedica, sotto la prefazione o alla fine dell'opera.

Da ciò consegue che gli autori italiani, quando abbiano fatta la dichiarazione nei modi stabiliti dalla legge e dal

regolamento in vigore nel nostro paese, per riservarsi nel regno i diritti sulle loro opere, godranno anche in Francia la protezione delle opere stesse, in conformità delle leggi di quella nazione e dei patti della Convenzione. La Convenzione del 1862 accoglieva lo stesso principio, ma nell'applicazione diede luogo a dubbi ed a controversie che l'art. 6 della nuova Convenzione elimina, considerando autore ed ammettendo a far valere le sue azioni in giudizio colui che è indicato come tale nell'opera. Occorre appena avvertire che nelle opere alle quali si riferisce la Convenzione sono comprese anche quelle drammatiche, le musicali, le drammatico-musicali, le coreografiche e la relativa rappresentazione o esecuzione. Però, nel protocollo di chiusura è stabilito che gli autori francesi di opere adatte a pubblico spettacolo, i quali vogliono giovarsi della protezione preventiva accordata ai nazionali dall'art. 14 della legge italiana 19 sett. 1882, debbono presentare in Italia la dichiarazione prescritta dagli art. 2 e 14 del regolamento italiano e pagare le tasse imposte a tale atto.

L'altro punto in cui la nuova convenzione differisce dalla precedente, concerne il diritto di traduzione, che è stato riservato per dieci anni all'autore dell'opera originale in conformità della nostra legge, con la condizione di eseguire la traduzione entro tre anni; con ciò sono escluse le limitazioni della Convenzione del 1862, la quale riserba il diritto di traduzione all'autore a condizione che questi, nel pubblicare il suo lavoro, abbia notificato al pubblico che intende tradurlo egli stesso, ed impone la condizione che la traduzione sia pubblicata entro un anno. Rimangono altresì abrogate le onerose condizioni alle quali l'art. 6 della Convenzione del 1862 subordina la guarentigia delle opere drammatiche e musicali, cioè che nello spazio di sei mesi, dopo la pubblicazione o rappresentazione dell'originale, l'autore ne abbia fatto comparire la traduzione nella lingua dell'altro paese.

Nell'art. 13 è pattuito che le disposizioni della nuova Convenzione saranno applicabili alle opere anteriori al giorno in cui essa entrerà in vigore. Nel protocollo sono indicate le norme dalle quali è regolata la retroattività delle nuove

disposizioni. Nel richiamare sul contenuto del detto documento l'attenzione della S. V., mi pregio notificarle le norme che dovranno essere osservate per l'esecuzione dei patti in esso stipulati.

La retroattività è estesa alle opere letterarie ed artistiche le quali, all'entrata in vigore della Convenzione (21 aprile 1885) non godano la protezione legale contro la ristampa, la riproduzione, l'esecuzione o la rappresentazione pubblica non autorizzate, o la traduzione illecita, ed alle opere che abbiano perduto tale protezione per mancato adempimento delle formalità alle quali essa è subordinata. A tutela dei diritti acquisiti il detto protocollo stabilisce:

a) che la stampa degli esemplari di opere letterarie ed artistiche, lecitamente cominciata all'entrata in vigore della Convenzione (21 aprile 1885), potrà essere compiuta;

b) che, tanto questi esemplari, quanto quelli che si troveranno lecitamente stampati all'epoca suddetta, potranno essere posti in circolazione ed in vendita;

c) che gli apparecchi, come rami, tavole incise di ogni specie e le pietre litografiche, esistenti all'epoca medesima, potranno essere usati per lo spazio di quattro anni dalla data anzidetta.

Queste concessioni sono subordinate alla condizione che, entro tre mesi, a decorrere dal 21 aprile corrente, a ciascun esemplare delle opere e degli oggetti suddetti venga apposto, a cura del Governo, un bollo speciale.

Per l'esecuzione di questa disposizione, rimane stabilito quanto segue:

1.° Chiunque, alla data del 21 aprile corrente, abbia iniziata la stampa di opere che si trovino nei casi indicati dal protocollo della Convenzione colla Francia, dovrà presentare ad una delle prefetture di Roma, Firenze, Milano, Venezia, Torino, Bologna, Napoli, Palermo, Cagliari, entro il termi improrogabile del 21 luglio 1885, gli esemplari dell'oper affinchè venga apposto a ciascuno di essi un bollo specia a tale oggetto fatto eseguire dal Ministero con le indicazi seguenti: *Convenzione letteraria ed artistica fra il Reg d'Italia e la Francia, 9 luglio 1884.*

2.° Lo stesso procedimento è stabilito per gli esemplari, già stampati alla data del 21 aprile corrente, di opere letterarie ed artistiche che si trovino nei casi sopra indicati; e perciò entro il ripetuto ed improrogabile termine del 21 luglio 1885, chiunque intenda mettere in circolazione ed in vendita i detti esemplari deve presentarli alle prefetture sovra citate per l'apposizione del bollo speciale.

3.° Infine, debbono essere presentati alle prefetture per l'apposizione del bollo, nel termine medesimo (21 luglio 1885), gli apparecchi, i rami, le tavole incise d'ogni specie, le pietre litografiche, di cui si voglia godere l'uso per quattro anni, a' sensi del protocollo annesso alla Convenzione italo-francese.

4.° Alle opere stampate il bollo è impresso con inchiostro sul frontespizio di ogni esemplare; agli apparecchi il bollo dev'essere apposto in quella parte di essi che sia reputata adatta a meglio conservarlo, ed è impresso a ceralacca rossa, quando la materia dell'apparecchio non renda possibile l'impressione del bollo con inchiostro.

5.° Gli esemplari stampati per mezzo dei detti apparecchi non sono sottoposti al bollo, a meno che non si tratti di disegni intercalati in opere per le quali questa formalità è richiesta. Però, chiunque desidera sottoporre tali esemplari al bollo, potrà presentarli alle prefetture sino al 21 aprile 1889.

L'apposizione dei bolli avrà luogo senza pagamento di tassa e senza rimborso di spesa.

Le prefetture riceveranno, contemporaneamente alla presente, il bollo in doppio esemplare, uno per l'impressione ad inchiostro, l'altro per l'impressione a ceralacca. I signori prefetti cureranno che i termini stabiliti per l'apposizione dei bolli vengano rigorosamente osservati; inoltre, dovranno provvedere affinchè, prima dell'apposizione dei bolli, venga compilato un inventario esatto degli esemplari delle opere, degli apparecchi e delle opere stampate con questi, presentati al bollo. Gli inventari, compilati secondo i modelli *A* e *B*, allegati alla presente, debbono essere trasmessi sollecitamente a questo Ministero.

Le prefetture non debbono esaminare se la stampa degli

esemplari, o se l'uso degli apparecchi presentati al bollo siano o meno permessi dalla Convenzione in vigore fino al 21 aprile corrente; però esse debbono rifiutare il bollo e riferirne al Ministero quando abbiano notizia, o si accorgano che gli esemplari siano stati stampati e gli apparecchi siano stati fabbricati dopo il 21 aprile corrente, ovvero che gli esemplari, di cui è parola nel n. 5 della presente, siano stampati con apparecchi non bollati, o stampati dopo il 21 aprile 1889.

Si compiaccia di dare la maggiore pubblicità alla presente e di accusarmene ricevuta.

Il Ministro
B. GRIMALDI.

LEGISLAZIONE FRANCESE SUI DIRITTI DEGLI AUTORI

La legislazione francese risulta da leggi speciali, da ordinanze e dalle disposizioni dei Codici civile e penale, la cui traduzione è qui di seguito riprodotta.

Legge 13 gennajo 1791 relativa alla proprietà delle opere drammatiche.

(*Estratto*) Art. 3. Le opere di autori viventi non potranno essere rappresentate in nessun teatro pubblico, in Franci senza il consenso formale scritto degli autori di esse, sot pena di confisca del prodotto totale della rappresentazior a vantaggio degli autori.

Art. 4. Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano al

opere già rappresentate, qualunque sieno i regolamenti che erano prima in vigore. Tuttavia i contratti fatti fra gli attori e gli autori viventi o morti da meno di 5 anni saranno validi.

Art. 5. Gli eredi o cessionari degli autori sono proprietari delle opere durante 5 anni dopo la morte di questi. (1)

Legge 19 luglio 1791 relativa alla proprietà delle opere drammatiche.

Art. 1. In conformità alle disposizioni degli art. 3 e 4 del decreto 13 gennajo ultimo, concernente gli spettacoli, le opere di autori viventi anche se rappresentate prima di questa epoca, e se incise o stampate, non potranno essere rappresentate in alcun teatro pubblico, in tutta l'estensione del Regno, senza il consenso formale, e dato per iscritto dagli autori di esse, o senza quello dei loro eredi o cessionari pei le opere degli autori morti da meno di 5 anni, sotto pena della confisca del prodotto a vantaggio degli autori, eredi o cessionari.

Art. 2. Le condizioni fra gli autori e gli intraprenditori di spettacoli, saranno pienamente libere e gli ufficiali pubblici non potranno tassare le dette opere nè moderare o aumentare il prezzo convenuto; la retribuzione degli autori convenuta fra essi o loro aventi causa, cogli intraprenditori di spettacoli, non potrà essere sequestrata dai creditori degli intraprenditori stessi.

Legge 19 luglio 1793 sulla proprietà letteraria e artistica.

La Convenzione nazionale, udito il Comitato di pubblica truzione, decreta quanto segue:

1) La durata di questo diritto fu modificata dalle leggi 16 luglio 1793, settembre 1793 e 8 aprile 1854. V. innanzi.

Art. 1. Gli autori di scritti d' ogni genere, i compositori di musica, i pittori che faranno incidere dei quadri o dei disegni godranno durante l'intera loro vita del diritto esclusivo di vendere, far vendere, distribuire le loro opere, nel territorio della Repubblica, e di cederne in tutto o in parte la proprietà. (1)

Art. 2. I loro eredi o cessionari, godranno lo stesso diritto per lo spazio di 10 anni dopo la morte degli autori. (2)

Art. 3. Gli ufficiali di pace saranno obbligati di confiscare a richiesta e vantaggio degli autori, compositori, pittori, disegnatori ed altri, o loro eredi e cessionari tutti gli esemplari delle edizioni stampate o incise, senza l'autorizzazione formale e data per iscritto dagli autori. (3)

Art. 4. Ogni contraffattore sarà tenuto a pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di 3000 copie dell' edizione originale. (4)

Art. 5. Ogni venditore di edizioni contraffatte, se non è

---

(1) La legislazione francese non contiene alcuna disposizione speciale concernente la traduzione in altra lingua di opere originali protette dalle leggi sulla proprietà letteraria. Questo silenzio del legislatore, non può essere interpretato come una diminuzione del diritto assoluto che la legge dà all'autore, sulle sue opere, senza distinzione degli idiomi in cui sono scritte. Trovansi nella giurisprudenza varie decisioni in questo senso. Per una decisione della Cassazione (12 gennaio 1853 e due delle Corte di Parigi), una traduzione letterale in altra lingua non può esser fatta senza il consenso degli autori o loro aventi causa.

(2) Questo termine di 10 anni fu portato a 30 pei figli degli autori e artisti, dalla legge 8 aprile 1854. Questa legge non modifica in nulla la posizione degli altri eredi.

(3) A termine di quest'articolo l'ufficiale ministeriale richiesto da un autore suo avente causa, di procedere a un sequestro, non può rifiutarvisi sotto alcun pretesto. La perquisizione e il sequestro hanno luogo a rischio e pericolo del richiedente. Secondo l'art. 1 della legge 25 pratile anno III e l'articolo 45 del decr. 5 febbraio 1810, le funzioni attribuite qui agli ufficia pace, debbono essere esercitate dai commissari di polizia, dai giudici di p ispettori della stampa e dell'arte libraria, e preposti delle dogane.

(4) La penalità stabilita dagli art. 4 e 5 fu modificata dagli art. 427, 4 429 e 463 del Cod. pen. ai termini dei quali l' ammontare dell' indennit regolato secondo i sistemi ordinari. (V. pag, 130, 131).

riconosciuto essere egli stesso il reo di contraffazione, sarà obbligato a pagare al vero proprietario una somma equivalente al prezzo di 3500 copie dell'edizione originale.

Art. 6. Ogni cittadino che darà alla luce un'opera, tanto di letteratura che d'incisione, di qualunque genere sia, sarà obbligato di depositarne due esemplari alla Biblioteca nazionale o al Gabinetto delle stampe della Repubblica ritirandone ricevuta firmata dal bibliotecario, senza di che non sarà ammesso a dar querela contro i contraffatori. (1)

Art. 7. Gli eredi dell'autore di un'opera di letteratura o d'incisione, o di qualunque altro prodotto dell'ingegno che appartenga alle belle arti, ne conserveranno la proprieta esclusiva durante dieci anni. *(Vedi la nota all'art. 2).*

Legge 1.° settembre 1793 relativa alla proprietà delle opere drammatiche.

(*Estratto*) Art. 2. Le leggi delli 13 febbrajo 1791 e 19 luglio 1793 sono applicabili alle opere drammatiche in tutte le loro disposizioni.

Art. 3. La polizia degli spettacoli continuerà ad appartenere esclusivamente ai municipi; gli impresarii o associati, dovranno tenere un registro sul quale iscriveranno e faranno visitare dall'ufficiale di polizia di servizio a ogni

---

(1) In conformità alle ordinanze 24 ottobre 1814 e 9 gennaio 1828, il deposito di questi due esemplari si fa ora al Ministero dell'interno dallo stampatore il quale è passibile di una multa di 1000 franchi, se manca a questa prescrizione legale. Gli autori stranieri possono fare effettuare questo deposito dai loro corrispondenti.

Il numero degli esemplari è mantenuto a *due* per le opere stampate, ma fu portato a *tre* per le incisioni; un esemplare degli scritti stampati con incisione e delle prove delle incisioni deve essere depositato inoltre a fine di ottenere l'autorizzazione preventiva prescritta dal decreto 17 febbraio 1852.

La legge non esige la formalità del deposito, che per le opere di letteratura o d'incisione. L'obbligo del deposito non ha luogo, nè può esistere pei manoscritti, per le lezioni orali, i sermoni, i discorsi, le opere drammatiche e musicali rappresentate e non stampate, e pei disegni e pitture non riprodotte col mezzo dell'incisione, della litografia, fotografia, ecc.

rappresentazione, le produzioni che saranno rappresentate, onde constatare il numero delle rappresentazioni di ognuna di esse.

Legge 25 pratile, anno III (13 giugno 1795)
relativa alle Autorità
incaricate di constatare i delitti di contraffazione.

La Convenzione nazionale;

Udito il rapporto dei Comitati di legislazione e d'istruzione pubblica su varie domande, onde esplicare l'art. 3 della legge 19 luglio 1793 cui obietto è l'assicurare agli autori e artisti la proprietà delle loro opere col mezzo di misure repressive contro i contraffattori;

Decreta quanto segue:

Art. 1. Le funzioni attribuite agli ufficiali di pace dall'art. 3 della legge 19 luglio 1793, saranno in avvenire esercitate dai commissari di polizia, e ove questi non vi fossero, dai giudici di pace.

Decreto imperiale 1.° germinale, anno XIII
(22 marzo 1805)
relativo alla proprietà delle opere postume.

Napoleone, imperatore dei francesi: — Visto il rapporto del ministro dell'interno; — Viste le leggi sulla proprietà letteraria;

Considerando che esse dichiarano proprietà pubblica le opere degli autori morti da più di 10 anni;

Che i depositari, acquirenti, eredi o proprietari delle opere postume di autori morti da più di 10 anni esitano a darle alla luce, per timore di vederne contestata l'esclusiva proprietà, e per l'incertezza della durata di questa proprietà;

Che l'opera inedita può considerarsi come un'opera non esistente, e che chi la pubblichi ha i diritti stessi dell'autor morto, e deve goderne durante la vita;

Che tuttavia, se egli ristampasse allo stesso tempo e in

una sola edizione, colle opere postume, le opere già pubblicate dello stesso autore, ne risulterebbe in di lui vantaggio una specie di privilegio per la vendita di opere di pubblica proprietà;

Inteso il Consiglio di Stato, decreta:

1. I proprietari, a titolo di successione o altro titolo, di un'opera postuma, hanno gli stessi diritti dell'autore, e le disposizioni della legge sulla proprietà esclusiva degli autori e della sua durata sono ad essi applicabili, colla condizione di stampare le opere postume separatamente e senza aggiungerle a una nuova edizione di opere già pubblicate e divenute proprietà pubblica.

2. Il gran giudice ministro della giustizia e ministri dell'interno, e di polizia, ciascuno in ciò che li concerne, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto imperiale 7 germinale, anno XIII (29 marzo 1805) relativo alla stampa dei libri da chiesa.

Napoleone, imperatore dei francesi, sul rapporto del ministro dei culti; Decreta:

1. I libri da chiesa, i breviari e libri di preghiere non potranno essere stampati o ristampati se non dopo ottenutone il permesso dei vescovi diocesani, il qual permesso sarà riportato testualmente e stampato in principio d'ogni esemplare.

2. Gli stampatori, librai, che faranno stampare o ristampare i detti libri senza averne ottenuto il permesso, saranno perseguiti secondo il disposto della legge 19 luglio 1793.

3. Il gran giudice ministro della giustizia e quello di polizia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto. (1)

---

(1) La condizione alla quale è subordinata ogni stampa o ristampa, cioè il permesso del Vescovo diocesano, conferiscono virtualmente a questo la facoltà di accordarla o di rifiutarla, senza che sia nuto a declinarne i motivi, e sotto la sola qualità inerente al carattere di cui rivestito, e la missione

Decreto imperiale 8 giugno 1809 relativo ai teatri e alla proprietà delle opere drammatiche postume.

(Estratto) Art. 10. Gli autori e gl'intraprenditori saranno liberi di determinare fra loro, per mezzo di mutue convenzioni, le retribuzioni dovute ai primi in somme fisse, o altrimenti.

Art. 11. Le autorità locali veglieranno strettamente all'esecuzione di queste convenzioni.

Art. 12. I proprietari d'opere drammatiche postume hanno gli stessi diritti degli autori, e le disposizioni che concernono questi, sono applicabili a quelli, come è detto nel decreto 1° germinale, anno XIII.

Decreto imperiale 20 febbrajo 1809 relativo al diritto di stampa dei manoscritti delle biblioteche e dei pubblici stabilimenti.

Napoleone, imperatore dei francesi, re d'Italia, e protettore della confederazione renana; sul rapporto del ministero degli affari esteri; abbiamo decretato, ecc.

1. I manoscritti degli archivi del nostro Ministero degli affari esteri e quelli delle biblioteche imperiali, dipartimentali e comunali o degli altri stabilimenti del nostro impero, sia che questi manoscritti esistano nei depositi ai quali appartengono, sia che ne siano stati sottratti, o che le loro minute non vi sieno state depositate a termine degli antichi regolamenti, sono proprietà dello Stato, e non possono essere stampati e pubblicati senza autorizzazione.

---

di alta sorveglianza che questo carattere gl'impone; ciò porta, in via di conseguenza, la libera scelta dello stampatore preposto, sotto la sua direzione a tutte le pubblicazioni liturgiche reclamate dai bisogni della diocesi (decisione della Cass. 5 giugno 1847). Il decreto non fa distinzione fra il rito proprio della diocesi e i riti stranieri, rito romano, rito parigino, ecc.

2. Questa autorizzazione sarà data dal nostro ministro degli affari esteri per la pubblicazione delle opere nelle quali trovansi copie, estratti o citazioni dei manoscritti che appar tengono agli archivi del suo Ministero, o dal ministro dell'interno per le opere nelle quali si trovino estratti o citazioni dei manoscritti che appartengono ad uno degli stabilimenti pubblici menzionati nel precedente articolo.

3. I ministri succitati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto imperiale del 5 febbrajo 1810
relativo alla stampa.

(*Estratto*) Napoleone, per la grazia di Dio e delle costituzioni, ecc.; Inteso il Consiglio di Stato; Decretiamo:

TITOLO VI. — DELLA PROPRIETÀ E SUA GARANZIA.

Art. 39. Il diritto dei proprietari è garantito all'autore e alla sua vedova durante la loro vita, se le convenzioni matrimoniali di questa le ne danno il diritto, e ai loro figli durante 20 anni (1).

Art. 40. Gli autori, tanto nazionali che stranieri, di ogni opera stampata o incisa, possono cedere il loro diritto a uno stampatore e librajo, o a qualunque altra persona, che diviene

---

(1) Le convenzioni matrimoniali danno diritto al godimento vitalizio specificato dal citato articolo 39, quando la vedova è maritata sotto il regime della comunità sia legale, sia convenzionale (Corte di Parigi, 8 aprile 1854). A termini dei principii generali di diritto, l'opera del marito, essenzialmente mobiliare, cade nella comunità dei beni e profitta alla società coniugale, non solo nei suoi prodotti, ma anche nel suo valore capitale; è l'opera stessa che appartiene, e una tale proprietà non essendo suscettibile di divisione, non potendo sopra tutto dividersi col dominio pubblico, la vedova è chiamata a raccogliere i frutti vita durante (tribun. della Senna, 1° febbraio 1854). Se la vedova non ne ha il godimento vitalizio, ella non possiede altri diritti che quelli che possono appartenerle come donataria o erede.

Il termine di 20 anni fu portato a 30 della legge 8 aprile 1854 (V. p. 128).

allora sostituita in loro luogo e posto, per essi e loro aventi causa come è detto nel precedente articolo. (1)

TITOLO VII. — SEZIONE I.

Dei diritti in materia libraria.

Art. 41. Si farà luogo a confisca e multa a vantaggio dello Stato nei seguenti casi, senza pregiudizio delle disposizioni del Codice penale:

. . . .

7. Se è una contraffazione, cioè se è un'opera stampata senza il consenso e a pregiudizio dell'autore o editore o loro aventi causa.

Art. 42. In quest'ultimo caso, si farà luogo inoltre a danni e interessi verso l'autore o editore e loro aventi causa, e l'edizione o gli esemplari contraffatti saranno confiscati a loro profitto.

Art. 43. Le pene saranno pronunziate, e i danni e interessi saranno arbitrati dal tribunale correzionale o criminale, secondo i casi e le leggi.

. . . .

SEZIONE II. — *Del modo di accertamento dei delitti e contravvenzioni.*

Art. 45. I delitti e contravvenzioni saranno accertati dagli ispettori della stampa e della libreria, dagli ufficiali di polizia, e dai preposti alle dogane, pei libri venuti dall'estero.

Ognuno redigerà processo verbale della natura del delitto e contravvenzione, delle circostanze e dipendenze, e lo rimetterà al prefetto della provincia per essere trasmesso al direttore generale. (2)

---

(1) Il decreto presidenziale del 28 marzo 1852 estende questo diritto proprietà alle opere pubblicate fuori di Francia. (V. p. 127).

(2) Secondo l'art. 1 della legge 25 pratile, anno III, i giudici di pace debbono compiere questi atti nei luoghi ove non vi è commissario di polizia

Art. 46. Gli oggetti sequestrati sono provvisoriamente depositati alla segroteria municipale o al commissariato generale della sotto-prefettura, o della prefettura più vicina al luogo ove la contraffazione è accertata, salvo l'ulteriore inoltro a chi di diritto. (1)

Art. 47. I procuratori generali saranno tenuti ad agire d'ufficio in tutti i casi previsti nella precedente sezione, sulla semplice trasmissione che sia loro fatta di una copia dei processi verbali, debitamente legalizzata.

TITOLO VIII. — Disposizioni varie.

Art. 48. Ogni stampatore sarà obbligato a depositare alla prefettura del suo dipartimento, e a Parigi alla prefettura di polizia, cinque esemplari di ogni opera, cioè: uno per la biblioteca imperiale, uno per il ministro dell'interno, uno per la biblioteca del Consiglio di Stato, e uno per il direttore generale della libreria. (2)

Decreto imperiale, 15 ottobre 1812 relativo ai teatri.

(*Estratto*) Art. 72. La parte dell'autore nei prodotti degli ingressi, prelevato un terzo per le spese, è dell'ottavo per una produzione in cinque o quattro atti, del dodicesimo per una in tre atti, del sedicesimo per una in uno o due atti. Tuttavia gli autori e i commedianti possono fare tutt'altre convenzioni, da accertarsi ad arbitrio loro.

La legge doganale del 27 marzo 1817 proibisce l'entrata delle contraffazioni; quella del 6 marzo 1841 le esclude dal transito accordato alle merci la cui entrata è proibita dalla legge 7 febbraio 1832. A termini della legge 1841, in caso che possano esistere presunzioni di contraffazione su libri presentati per l'importazione o pel transito, se ne sospende l'ammissione; i libri sono ritenuti in dogana o se ne fa rapporto al ministro dell'interno.

(1) In pratica gli oggetti sequestratti sono depositati alla cancelleria del tribunale del luogo ove il delitto fu accertato.

(2) Queste disposizioni furono modificate dalla legge 24 ottobre 1814, decreto 17 febbr. 1852, ordinanze 24 ottobre 1814 e 9 gennaio 1828 (V. pag. seg.).

Art. 73. L'autore ha diritto all'ingresso nel teatro dal momento che la sua produzione è messa in prova e lo co - serva per tre anni dopo la prima rappresentazione per una produzione in 5 o 4 atti, due anni per una di 3 atti, e un anno per una di 2 o in 1 atto. L'autore di due produzioni in 5 o 4 atti o di tre in 3 atti, o di quattro in 1 atto rimaste in repertorio, ha diritto all'ingresso durante l'intera sua vita.

Legge 21 ottobre 1824 relativa alla stampa.

(*Estratto*) Art. 14. Nessuno stampatore potrà stampare uno scritto senza aver dichiarato il suo proposito di stamparlo, nè potrà metterlo in vendita e pubblicarlo in qualsiasi modo, prima di aver depositato il prescritto numero di esemplari, cioè: a Parigi al segretariato della direzione generale della stampa e della libreria, nel Ministero dell'interno e nei dipartimenti al segretario della prefettura.

Ordinanza reale 24 ottobre 1814 relativa alla stampa.

(*Estratto*) Art. 4. Il numero d'esemplari che debbono esser depositati a forma dell'art. 14 della legge 21 ottobre 1814 resta fissato a 5, i quali saranno distribuiti nel seguente modo: uno per la biblioteca; uno per il cancelliere di Francia; uno pel ministro dell'interno; uno per il direttore generale della libreria e il quinto per il censore che sarà stato incaricato di esaminare l'opera. (1)

Art. 8. Il numero di esemplari di stampe e incisioni senza testo che debbono essere depositate per la biblioteca, resta fissato a due, una delle quali *avanti lettera* o in colori se ne furon tirate o stampate di questa specie.

Saranno inoltre depositati tre esemplari, uno dei quali per il cancelliere di Francia, l'altro pel ministro dell'interno e il terzo pel direttore generale della libreria.

---

(1) Le disposizioni degli art. 4 e 8 relative al deposito furono ancor modificate dall'ordinanza gennaio 1828 (V. pag. seg.).

Art. 9. Il deposito prescritto dall'articolo precedente sarà fatto a Parigi al segretariato della direzione generale e nei dipartimenti al segretariato della prefettura. La ricevuta particolareggiata che sarà rilasciata all'autore costituirà il suo titolo di proprietà in conformità alle disposizioni della legge 19 luglio 1793.

Ordinanza reale 9 gennajo 1828 relativa alla stampa.

(*Estratto*) Art. 1. Il numero degli esemplari degli scritti stampati e delle incisioni e stampe, di cui la legge esige il deposito, e che era stato stabilito a 5, dagli art. 4 e 8 dell'ordinanza reale 24 ottobre 1814, è ridotto, oltre l'esemplare e le due copie delle stampe destinati alla biblioteca, conforme alla stessa ordinanza, a un solo esemplare e a una sola stampa per la biblioteca del Ministero dell'interno.

Legge 3 agosto 1834 relativa alla proprietà delle opere drammatiche.

Luigi Filippo, re dei francesi, ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Le vedove ed i figli degli autori di opere drammatiche godranno in avvenire del diritto di autorizzarne la rappresentazione e di conferirne ad altri questo godimento durante venti anni, conforme alle disposizioni degli art. 39 e 40 del decr. imp. 5 febbrajo 1810. (1)

Decreto presidenziale 17 febbrajo 1852 relativo alla stampa.

(*Estratto*) Luigi Napoleone, presidente della Repubblica francese; Vista la legge 19 luglio 1793, i decreti 1 germinale anno XIII e 5 febbrajo 1810, la legge 25 pratile anno III e gli art. 425, 426, 427 e 429 Cod. penale, — Decreta:

1. La contraffazione, sul territorio francese, di opere pub-

(1) Questo termine fu portato a 30 anni dalla legge 8 aprile 1854.

blicate all'estero, e menzionate nell'art. 25 Cod. penale, costituisce un delitto. (1)

2. Lo stesso è da dirsi della vendita, esportazione e spedizione di edizioni contraffatte. L'esportazione e la spedizione di queste opere costituiscono un delitto della stessa specie di quel che sia l'introduzione sul territorio francese di opere le quali, dopo essere state stampate in Francia, sono state contraffatte all' estero.

3. I delitti previsti dai precedenti articoli saranno repressi conformemente agli art. 427 e 429 del Codice penale.

L'articolo 463 dello stesso Codice potrà esser applicato.

4. Tuttavia la repressione non sarà ammissibile che nel caso che sieno adempiute le condizioni che si esigono per le opere pubblicate in Francia specialmente quelle recate dall'art. 6 della legge 19 luglio 1793. (2)

Legge 8 aprile 1854 relativa alla proprietà letteraria e artistica. (3)

Napoleone, per la grazia di Dio e la volontà nazionale, imperatore, ecc.

Articolo unico. Le vedove degli autori compositori e artisti godranno durante l'intera loro vita dei diritti garantiti dalle leggi 13 gennajo 1791, 19 luglio 1793, decreto 5 febbrajo

---

(1) Lo spirito e la generalità dei termini di questo decreto estendono il beneficio delle sue disposizioni alle opere pubblicate anteriormente alla promulgazione di esso, quand'anche fossero state ristampate in Francia da terze persone prima di quest'epoca. *(Corte di Parigi,* 8 *decembre* 1853*).*

L'enumerazione delle opere menzionate dall'articolo 425 del Codice penale sono le seguenti: « Ogni edizione di scritti, di composizioni musicali, di disegni, di pitture, o di ogni altra produzione stampata o incisa, integralmente o in parte in onta alle leggi e regolamenti relativi alla proprietà degli autori. » Ai termini dell'art. 428 Cod. pen. gli autori d'opere drammatiche debbono egualmente profittare dei benefici del decreto.

(2) Queste condizioni consistono nel deposito degli esemplari di ogni opera o stampa.

(3) Questa legge modifica le precedenti in quanto concerne la durata della proprietà letteraria e artistica a favore dei figli dell'autore.

1810, legge 3 agosto 1844, dale le altre leggi e' decreti su questa materia.

La durata del godimento accordato ai figli da queste stesse leggi e decreti è portata a 30 anni a datare dalla morte dell'autore, compositore o artista, o dal momento dell'estinzione dei diritti della vedova.

Legge 14 luglio 1866
sui diritti degli eredi e aventi causa degli autori.

Napoleone, imperatore, ecc.

Art. 1. La durata dei diritti accordati per anteriori leggi agli eredi, successori irregolari, donatari o legatari degli autori, compositori e artisti, è portata a 50 anni dalla data della morte dell' autore. Durante questo periodo il conjuge sopravvivente, qualunque sia il regime matrimoniale, e indipendentemente dai diritti che possono resultare dal regime della comunità, ha il semplice godimento dei diritti d'autore dei quali il conjuge premorto non abbia disposto per atto o per testamento.

Tuttavia esistendo eredi a riserva, questo godimento è ridotto a profitto di questi eredi, secondo le proporzioni e disposizioni stabilite dagli art. 913 e 915 Cod. Napoleone.

Questo godimento non ha luogo quando al momento della morte i conjugi fossero separati, e cessa in caso di ulteriori nozze.

Quando la successione è devoluta allo Stato, il diritto esclusivo si spegne, senza pregiudizio dei diritti dei creditori, e dell' esecuzione dei trattati di cessione fatti dall' autore o suoi rappresentanti.

Codice d'istruzione criminale.

Prescrizioni.

(*Estratti*) Art. 637. L' azione pubblica e quella civile, resultanti da un crimine che porta pena di morte, o pene afflittive perpetue, o da qualunque altro crimine portante pena

afflittiva o infamante, si prescrivono dopo dieci anni compiuti, a contare dal giorno in cui il crimine fu commesso, se in questo intervallo non fu fatto alcun atto d'istruzione o di repressione.

Se in questo intervallo furono fatti atti d'istruzione o di repressione, non seguiti da sentenza, l'azione pubblica e quella civile, non si prescriveranno che dopo 10 anni passati dalla data dell'ultimo atto, fatto anche contro persone che non sono implicate nella repressione e istruzione.

Art. 638. Nei due casi espressi nel precedente articolo e secondo le distinzioni di epoche che vi sono stabilite, la durata della prescrizione sarà ridotta a tre anni compiuti, se si tratta di un delitto da punirsi con pene correzionali.

Codice penale.

(*Estratti*) Art. 425. Ogni edizione di scritti, composizioni musicali, disegni, pitture o altre produzioni stampate o incise, interamente o in parte, in onta alle leggi o regolamenti relativi alla proprietà degli autori è una contraffazione, e ogni contraffazione è un delitto. (1)

Art. 426. La vendita di contraffazioni, l'introduzione sul territorio francese di opere che dopo essere state stampate in Francia, furono contraffatte all'estero, sono delitti della stessa specie.

Art. 427. La pena del contraffattore e dell'introduttore sarà una multa di 100 franchi al meno e 2000 al più, e quella del venditore, una multa di 25 franchi al meno e 500 al più.

---

(1) La contraffazione essendo un delitto, l'attore ha il diritto di optare fra la giurisdizione civile e la correzionale; è preferibile portar la causa dinanzi al tribunale correzionale, perchè il Pubblico Ministero può esercita[re] nello stesso tempo l'azione pubblica. — È pure notevole il disposto del Cod di proc. civ. all'art. 1036: « I tribunali, secondo la gravità delle circostan[ze] potranno nelle cause loro sottoposte pronunziare, anche d'ufficio, delle ingiu[n]zioni, sopprimere degli scritti, dichiararli calunniosi, e ordinare la stam[pa] e la pubblicazione delle sentenze. »

La confisca dell' edizione contraffatta sarà pronunziata tanto contro il contraffattore che contro l' introduttore e il venditore.

Saranno pure confiscati i rami, le forme o matrici degli oggetti contraffatti.

Art. 428. Ogni direttore o intraprenditore di spettacoli, ogni associazione d'artisti, che avrà fatto rappresentare sul suo teatro opere drammatiche in onta alle leggi e regolamenti relativi alla proprietà degli autori, sarà passibile di una multa di 50 franchi al meno e di 500 al più, e della confisca delle entrate.

Art. 429. Nei casi previsti dagli articoli precedenti, il prodotto della confisca e le entrate confiscate, saranno rimesse al proprietario per indennizzarlo del pregiudizio sofferto, il soprappiù della sua indennità, o l' intera indennità se non vi fu vendita degli oggetti confiscati, nè sequestro di entrate, sarà regolato in via ordinaria.

Art. 463. In qualunque caso in cui la pena della prigione o quella della multa sono comminate dal Codice penale, se le circostanze sembrano attenuanti, i tribunali correzionali sono autorizzati, anche in caso di recidiva, a ridurre la prigione al di sotto di 6 giorni, e la multa al di sotto di 16 franchi; potranno anche pronunziare separatamente l'una o l'altra di queste due pene, o anche sostituire la multa alla prigione, senza che questa possa essere in alcun caso al di sotto delle pene di semplice polizia.

. . . .

FINE.

INDICE